SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 giugno 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. **47**.

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonché l'articolo 75, comma 3;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2013, e in particolare la Tabella 7 allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 4 e 4-*bis*;

Visto l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Preso atto che tale proposta prevede una razionalizzazione dell'articolazione centrale del Ministero e lascia invariate l'organizzazione e le competenze degli Uffici scolastici regionali;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Visto che l'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi di decreto da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla normativa di settore vigente;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», si articola nei Dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art. 2.

Articolazione del Ministero

1. Il Ministero è articolato a livello centrale nei seguenti tre Dipartimenti:

a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;

b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;

c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. Nell'ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.

3. Il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici, su base regionale.

Art. 3.

Attribuzioni dei Capi dei Dipartimenti

1. I Capi dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.

2. I Capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21
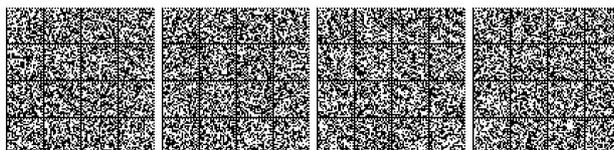
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.

3. Dal Capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il Capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai Capi Dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.

4. I Capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Art. 4.

Conferenza permanente dei Capi Dipartimento e dei direttori generali

1. I Capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti e i dirigenti titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in ragione delle materie, dai Capi dei Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale. Gli stessi, in ragione della natura degli argomenti trattati nel corso della conferenza, possono trasmetterne l'esito all'Organismo interno di valutazione.

2. Il Capo del Dipartimento, o i Capi dei Dipartimenti, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.

3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.

4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della conferenza, è assicurato dalla Direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 5.

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle regioni; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; supporto alla gestione del contenzioso delle articolazioni periferiche; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca; diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attività di coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni ed enti locali; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali e n. 29 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

b) Direzione generale per il personale scolastico;

c) Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica;

d) Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo.
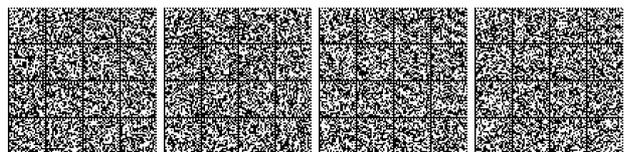
4. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo;

b) ordinamenti dei percorsi liceali;

c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni;

d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonché dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola;

e) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;

f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;

g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;

h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

i) indirizzi in materia di libri di testo e di editoria digitale e innovazione didattica, in collaborazione con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;

l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli esami stessi;

m) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di studio nel quadro dell'attuazione delle disposizioni europee;

n) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale all'insegnamento conseguiti all'estero;

o) cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

p) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l'istituzione, il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all'estero;

q) percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché orientamento al lavoro e alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

r) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e cura dei rapporti con le Regioni;

s) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;

t) indirizzi al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

u) funzioni di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

5. La Direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;

b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, incluso il personale destinato alle scuole italiane all'estero e alle iniziative scolastiche italiane all'estero;

e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

g) programmazione dei percorsi di formazione iniziale del personale docente;

h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

i) definizione degli organici e gestione delle procedure per la destinazione del personale alle scuole italiane e alle iniziative scolastiche italiane all'estero, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'edilizia scolastica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione delle nuove tecnologie e rapporti con le regioni e disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;

b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati e delle famiglie;

d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell'ambito della comunità scolastica, cura dei rapporti con le associazioni degli studenti e supporto alla loro attività, supporto alle attività del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, nonché delle azioni di contrasto della dispersione scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie;

g) orientamento allo studio e professionale, promozione del successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore e con il mondo del lavoro;

h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto della loro attività;

i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di iniziative progettuali nelle materie di competenza della Direzione generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto tecnico-gestionale delle reti di scuole;

l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della «carta dello studente» mediante soluzioni innovative, anche relative al diritto allo studio e di carattere digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio al fine di offrire agli studenti sistemi per l'accesso agevolato al patrimonio culturale italiano;

n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione alla legalità, alla sicurezza stradale, all'ambiente e alla salute;

o) supporto agli studenti per la tutela del diritto allo studio nei casi di disastri naturali o altre emergenze, che impattino sull'istruzione scolastica;

p) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali nell'ambito delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica;

q) individuazione delle priorità in materia di edilizia scolastica;

r) attuazione delle normative di competenza del Ministero in materia di edilizia scolastica;

s) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, con particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni digitali e alle correlate attività didattiche ed organizzative dei plessi scolastici;

t) rapporti con l'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata;

u) gestione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

7. La Direzione generale per il supporto giuridico e amministrativo, che si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) gestione del contenzioso del personale docente ed educativo, nonché dei dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;

b) gestione del contenzioso del personale non docente, per provvedimenti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;

c) definizione, in raccordo con l'Ufficio legislativo, delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso, di competenza delle articolazioni territoriali;

d) supporto alla gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;

e) coordinamento informatizzato del contenzioso, anche attraverso la creazione e la gestione di una banca dati del contenzioso scolastico;

f) consulenza e supporto giuridico alle articolazioni periferiche territoriali nella gestione di questioni aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;

g) consulenza e supporto amministrativo alle articolazioni periferiche nella redazione di atti aventi carattere generale, in raccordo con l'Ufficio legislativo;

h) formulazione di proposte di carattere amministrativo e normativo finalizzate a superare le eventuali criticità emerse nella trattazione del contenzioso scolastico.

Art. 6.

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento, monitoraggio sulle attività, normazione generale e finanziamento di università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; disciplina dell'orientamento degli studenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i sistemi di accesso e i percorsi formativi nonché i servizi di *job-placement*; promozione della connessione tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione superiore, in raccordo costante con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione; cura dell'armonizzazione e dell'integrazione del sistema della formazione superiore nello spazio europeo della formazione e dell'attuazione delle norme europee e internazionali in materia di formazione superiore, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 4, lettera *m)*; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione superiore con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, in tema di programmazione e vigilanza sull'ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi europei in materia di ricerca; indirizzo, programmazione e coordinamento, normativa generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; analisi, elaborazione e diffusione della normativa europea e delle modalità di interazione con
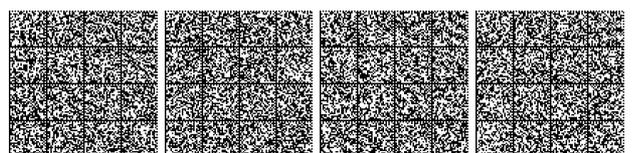
gli organismi europei e relativa assistenza alle imprese; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche mediante specifici raccordi fra università ed enti di ricerca; promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante l'utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e della loro mobilità in sede internazionale; in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica, progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione, rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini dell'inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, della ricerca, della valutazione; promozione della formazione superiore e della ricerca anche a livello internazionale; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza.

2. Nell'ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca.

3. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.

4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per la formazione universitaria;

b) Direzione generale per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione;

c) Direzione generale per la ricerca e la vigilanza degli enti di ricerca.

5. La Direzione generale per la formazione universitaria, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema universitario;

b) finanziamento del sistema universitario;

c) finanziamento degli interventi per l'edilizia universitaria;

d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le regioni e con il mondo imprenditoriale in materia di formazione universitaria, assicurandone il coordinamento;

e) istituzione e accreditamento delle università;

f) procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari e del dottorato di ricerca;

g) programmazione degli accessi ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale;

h) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle università e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale;

i) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari;

l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento nell'attuazione della contabilità economico-patrimoniale, coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo degli atenei;

m) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

n) servizi di orientamento, tutorato e *job placement* del settore università;

o) raccordo con la Direzione generale per il personale scolastico in materia di formazione degli insegnanti;

p) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti universitari;

q) internazionalizzazione del sistema della formazione universitaria nello Spazio europeo dell'educazione superiore;

r) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilità internazionale degli studenti, anche avvalendosi del supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti internazionali;

s) istruttoria dei procedimenti di nomina dei rettori e della designazione dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle Università;

t) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti.

6. La Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il diritto allo studio e le scuole di specializzazione si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di diritto allo studio in ambito universitario e AFAM, con monitoraggio sui livelli essenziali delle prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti, nonché indirizzi e strategie in materia di rapporti tra studenti e sport;

b) accreditamento e finanziamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie;

c) finanziamento e programmazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

d) monitoraggio dei bilanci delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché coordinamento dell'attività dei rappresentanti ministeriali presso gli organi di controllo;

e) finanziamento degli interventi per l'edilizia delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

f) istituzione e accreditamento delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

g) procedure di accreditamento dei corsi di studio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

h) servizi di orientamento, tutorato e *job placement* del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

i) programmazione del reclutamento e carriere dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l) controllo sugli statuti e sui regolamenti delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
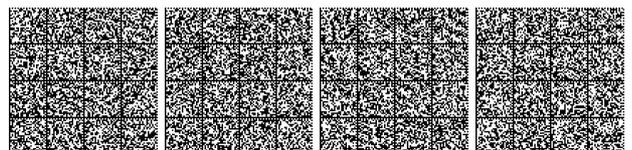
m) accreditamento, programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'iscrizione alle scuole di specializzazione post universitarie, nonché cura dei rapporti con le Scuole di specializzazione di area medico-sanitaria e con gli altri Ministeri e le regioni nella medesima materia;

n) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione agli ordini e collegi professionali;

o) procedure di accesso all'esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite all'estero;

p) internazionalizzazione del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell'educazione superiore;

q) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di mobilità internazionale degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche avvalendosi del supporto della Direzione generale per la comunicazione e per i rapporti internazionali;

r) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di studio e delle carriere degli studenti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

s) strategie e indirizzi per la promozione artistica;

t) istruttoria finalizzata alla nomina degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali nelle Istituzioni AFAM;

u) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

7. La Direzione generale per la ricerca e la vigilanza sugli enti di ricerca, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo e internazionale con particolare riguardo al Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea;

b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca;

c) vigilanza e coordinamento, normazione generale, programmazione, finanziamento e attività di indirizzo strategico ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sugli enti pubblici di ricerca; con riguardo all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), la Direzione si raccorda con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, per gli aspetti di competenza;

d) vigilanza sulla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli enti di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

e) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed europei;

g) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale, in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7;

h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

i) rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

l) promozione della cultura scientifica;

m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento;

n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi, nonché attività di trasferimento tecnologico;

o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca;

p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati al sistema della ricerca e cura delle attività legate all'individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

q) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le Amministrazioni regionali.

Art. 7.

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori università, ricerca e alta formazione artistica, musicale e coreutica; innovazione digitale nell'amministrazione e nelle istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali; cura dei rapporti europei e internazionali, in raccordo con le competenti strutture del Ministero e promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione e del sistema della formazione superiore; cura dei rapporti per le materie di competenza del Ministero con l'Agenzia per
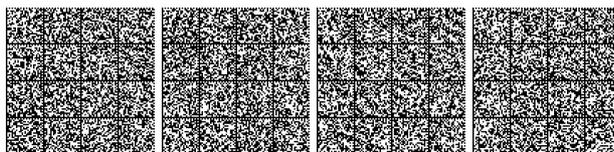
l'Italia digitale; predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative a tutti i settori di competenza del Ministero; predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per tutti i settori di competenza del Ministero; coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di trasparenza dell'Amministrazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; coordinamento e monitoraggio della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale, indirizzando l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico; promozione di eventi e manifestazioni, nonché dell'attività di comunicazione e informazione istituzionale del Ministero; definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione; predisposizione delle relazioni tecniche ai provvedimenti normativi, per quanto di competenza. Il Capo del Dipartimento svolge di norma le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ove ricorrano esigenze organizzative o ragioni di opportunità, il Ministro può nominare per tali funzioni un altro dirigente di I fascia dei ruoli del Ministero.

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.

3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento;

b) Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti;

c) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;

d) Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali.

4. La Direzione generale per le risorse umane, la programmazione e il reclutamento, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attuazione delle politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;

b) attuazione del piano assunzionale per il reclutamento e del piano di rafforzamento amministrativo per la formazione del personale del Ministero;

c) amministrazione del personale del Ministero e adozione delle relative iniziative di semplificazione;

d) relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale;

e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;

f) attuazione dei programmi per la mobilità del personale del Ministero;

g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al personale assegnato agli uffici dell'Amministrazione centrale;

h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

i) gestione dei servizi generali per l'amministrazione centrale, ivi compresa la gestione delle biblioteche;

l) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività contrattuali e convenzionali relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale;

m) gestione contabile delle competenze del personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione centrale;

n) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

o) trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonché del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità di Uffici scolastici regionali;

p) gestione delle attività rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonché per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia;

q) cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonché dei dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità degli Uffici scolastici regionali;

r) adozione delle misure di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero e delle azioni finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di trasparenza, valutazione e merito.

5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo dell'istruzione e della formazione superiore;

b) monitoraggio del sistema informativo dell'istruzione, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

c) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
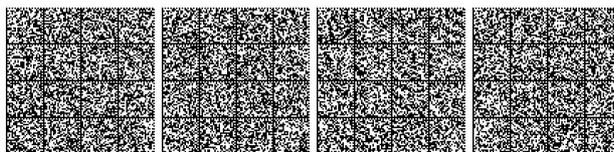
d) progetti e iniziative comuni nell'area dell'ICT e della società dell'informazione con altri Ministeri e istituzioni;

e) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale per quanto attiene i sistemi informativi automatizzati;

f) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre amministrazioni;

g) esecuzione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete;

h) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;

i) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

l) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto del sistema scolastico;

m) gestione dell'Anagrafe degli alunni, dell'Anagrafe degli studenti e dei laureati, dell'Anagrafe della ricerca, dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e dell'Osservatorio per la scuola digitale, in raccordo con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy;

n) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore dell'istruzione, università e ricerca;

o) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, all'implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

p) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei Dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza;

q) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'Amministrazione;

r) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;

s) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema scolastico e universitario;

t) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale, per quanto attiene i processi d'innovazione nella didattica, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

u) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi, di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano nazionale scuola digitale;

v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e supportare i processi di insegnamento e apprendimento, in raccordo con la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, anche attraverso la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di settore.

6. Nell'ambito della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.

7. La Direzione generale per le risorse finanziarie, i fondi strutturali e i contratti, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza;

b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

c) coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;

d) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i Dipartimenti;

e) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

f) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

g) coordinamento, organizzazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione contabile;

h) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

i) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

l) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

m) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

n) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

o) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei conti;

p) cura delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli eventuali affidamenti in favore di soggetti in house, ad esclusione delle attività relative alla gestione dei servizi generali e comuni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale;

q) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;

r) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;

s) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

t) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative ai settori di competenza del Ministero;

u) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi finalizzati allo sviluppo economico e all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore istruzione;

v) opportunità di finanziamento a valere sui fondi internazionali ed europei, pubblici e privati;

z) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi per le politiche di coesione in materia di istruzione e ricerca;

aa) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e territoriali per il coordinamento dei programmi;

bb) autorità di gestione dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, relativi alle materie di competenza del Ministero; programmazione e gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione affidate al Ministero;

cc) autorità di certificazione dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dei Programmi operativi nazionali del Fondo europeo di sviluppo regionale, nelle materie di competenza del Ministero.

8. La Direzione generale per la comunicazione e i rapporti internazionali, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione, coordinamento, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

b) relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati, in particolare con quelli operanti in materia di istruzione, università e ricerca;

c) promozione e organizzazione di manifestazioni ed eventi, nonché di campagne informative di pubblico interesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia;

d) promozione di iniziative istituzionali, attività e convenzioni editoriali, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le strutture ministeriali competenti per materia, nonché sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine del Ministero;

e) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, di pubblicazioni, produzione editoriale (anche digitale), convegni e congressi;

f) gestione della rete di comunicazione del Ministero;

g) elaborazione del programma di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

h) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti all'informazione e alla relativa divulgazione, nonché studi e analisi di dati ed informazioni sulla soddisfazione dei cittadini;

i) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'articolo 8 della legge n. 150 del 2009;

l) gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e alla rete intranet;

m) cura dei rapporti con l'Unione europea, con gli organismi sovranazionali e con le organizzazioni internazionali, ferma restando la competenza per materia dei Dipartimenti e delle direzioni generali;

n) coordinamento della partecipazione alle attività degli organismi europei internazionali e degli incontri a livello sovranazionale;

o) collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali, in raccordo con le strutture ministeriali competenti per materia;

p) promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi comunitari e internazionali;

q) esame, in raccordo con gli Uffici competenti e gli Uffici di diretta collaborazione, dei Protocolli di intesa e delle convenzioni, ivi inclusi quelli proposti dalle articolazioni periferiche, nonché monitoraggio dell'attuazione degli stessi.

Art. 8.

Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18, di cui 15 di livello dirigenziale generale.

2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali in cui è preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente di livello generale della Direzione generale per le risorse umane la program-

mazione e il reclutamento adotta, su proposta del predetto dirigente titolare dell'ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio; supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento, in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni. L'Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio nell'Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia e fatte salve le competenze di cui all'articolo 5, comma 7 e all'articolo 7, comma 4, lettera *o)*.

3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la Direzione generale per le risorse umane la programmazione e il reclutamento; alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e Ata ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.

6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
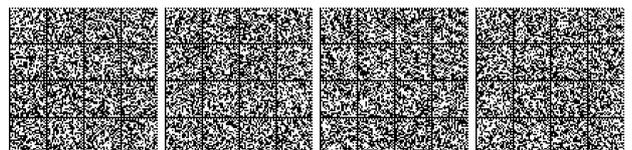
e) l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

f) l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

g) l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

h) l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

i) l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

l) l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

m) l’Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

n) l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

o) l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

p) l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

q) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

r) l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

s) l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, di cui è titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

t) l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

8. Su proposta dell’Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Art. 9.

Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, un Coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica.

Art. 10.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
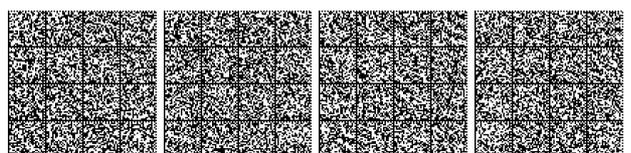
Art. 11.

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi otto posti di funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

3. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio successivo decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Il decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

Disposizioni sull'organizzazione

1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è abrogato.

3. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali dell'Amministrazione centrale oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, nonché per la posizione dirigenziale di livello generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 10 e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, individuati con provvedimento del Ministro, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
BUSSETTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1898

Tabella A
(Articolo 11)

Dotazione organica del personale

Personale dirigenziale:	
Dirigenti di prima fascia	29
Dirigenti di seconda fascia, amministrativi	223*
Dirigenti di seconda fascia, tecnici	190
Totale dirigenti	442

* Compresi 8 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Personale non dirigenziale:	
Area III	n. 2.490
Area II	n. 3.144
Area I	n. 344
Totale Aree	n. 5.978

Totale complessivo n. 6.420

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riportano gli articoli 3, 4, 5, 49, 50 e 51, nonché l'art. 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:

«Art. 3 *(Disposizioni generali)*. — 1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:

a) i dipartimenti;

b) le direzioni generali.

2. Nei ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'art. 4.»

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»

«Art. 5 *(I dipartimenti)*. — 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.»

«Art. 49 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.»

«Art. 50 *(Aree funzionali)*. — 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema
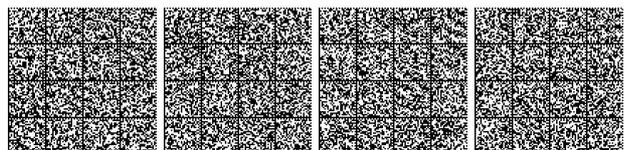
formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'art. 137, comma 2, ed all'art. 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica; programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.»

«Art. 51 *(Ordinamento)*. — 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 50.»

«Art. 75 *(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria)*. — (*Omissis*).

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

(*Omissis*).»

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante « Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3. *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*) [i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225];

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e).

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità .

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna

amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 . Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2009, n. 60.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 161.

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 4-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 (legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2018, n. 188):

«Art. 4 *(Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica)*. 1. All'art. 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le» e, in fine, le parole da: «, è istituito» a «30 luglio 1999, n. 303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

b) al comma 2, le parole: «l'immediata operatività del suddetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1».

2.

3. All'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del medesimo Ministero»;

b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) al comma 489:

1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

3-*bis*. Il comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è abrogato.

3-*ter*. I commi 155, 156 e 157 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui
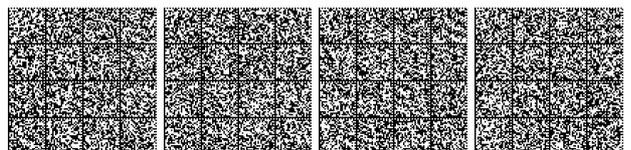
al comma 155 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quater*. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, già confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento.

3-*quinquies*. All'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «2013-2015» e le parole: «e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;

b) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» fino a: «e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro»;

c) al comma 1-*ter*, le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse».

«Art. 4-*bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:

«345. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti all'art. 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 21 *(Responsabilità dirigenziale)* (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2. ».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«Art. 137 *(Competenze dello Stato)*. — (*Omissis*).

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2013, n. 155.

— Il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170.

Note all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 luglio 1998, n. 151:

«Art. 2 *(Competenze del CIPE)*. — 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) esercita, ai sensi del presente decreto, le seguenti funzioni:

a) valuta, preliminarmente all'approvazione del DPEF da parte del Consiglio dei Ministri, lo schema degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1;

b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, delibera in ordine all'utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l'attuazione del PNR;

c) approva apposite direttive per il coordinamento con il PNR dei piani e programmi delle pubbliche amministrazioni, anche nel corso della loro attuazione;

d) esamina, ai sensi della legge 27 febbraio 1967, n. 48, gli stanziamenti per la ricerca delle amministrazioni pubbliche.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è coordinato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito di un'apposita commissione per la ricerca, di seguito denominata commissione, da istituirsi presso il CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. La commissione, nel lavoro istruttorio per gli atti di cui al comma 1, opera sulla base di proposte preliminari del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con l'apporto delle amministrazioni partecipanti.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potestà regolamentare di organizzazione di detto ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresì determinate le modalità per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonché i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attività di cui al comma 2, può acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche università, enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonché organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».

— Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2016, n. 276.

— Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante «Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1999, n. 181:

«Art. 4 *(Museo della scienza e della tecnica)*. — 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 è trasformato nella «Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci», ed acquista personalità giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che è sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione.

3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi.

4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2.

5. Tra le finalità della Fondazione lo statuto individua in particolare:

a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future;

b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale.

6. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale è incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o più esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.

7. La «Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci», provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio;

b) i contributi ordinari dello Stato;

c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici;

d) eventuali proventi della gestione delle attività;

e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità della fondazione.

8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.

9. La Fondazione è tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali.

10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale può optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2 .».

— Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.:

«Art. 605 *(Competenze del Ministero della pubblica istruzione)*. — 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, mediante i suoi uffici centrali e periferici, ai servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media, secondaria superiore e artistica.

2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti:

a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalità stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;

b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui
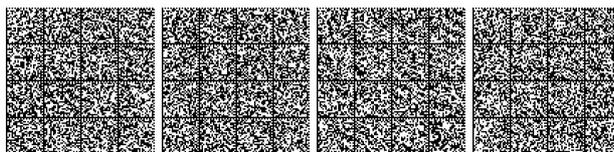
all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici;

c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge;

d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalla legge 3 marzo 1983, n. 66, e dalla legge 16 febbraio 1987, n. 46;

e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.

3. Il Ministero esercita altresì la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».

— La legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante «Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2018, n. 34.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.».

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2012, n. 265.

«Art. 1 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*. — (*Omissis*).

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:

«Art. 17 *(Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera *e)*;

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'art. 64-*bis*;

j-*bis*) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*.

1-*bis*. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-*ter*. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

1-*quater*. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui
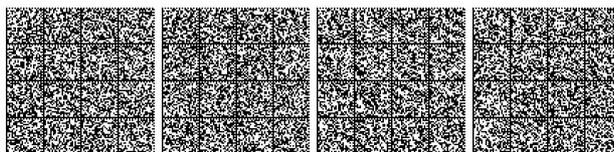
all'art. 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

1-*quinquies*. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-*sexies*. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.

1-*septies*. I soggetti di cui al comma 1-*sexies* possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222:

«Art. 3 *(Uffici di statistica)*. — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136:

«Art. 11 *(Programmi di comunicazione)*. — 1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma è trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170:

«Art. 4 *(Consigli regionali dell'istruzione)*. — 1. È istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.

2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

3. Il consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. È garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

6. All'interno del consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.

7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.

9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.

10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia è istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

11. I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 si vedano le note all'art. 5.
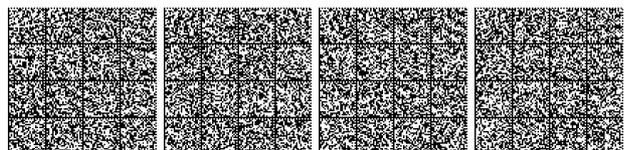
— Per i riferimenti all'art. 75, comma 3 e all'art. 5, comma 5, lettere *f)* e *g)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1985, n. 135.

— Si riporta l'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 marzo 2001, n. 56:

«Art. 13 *(Organi per l'amministrazione scolastica)*. — 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 .».

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti normativi all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e all'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti normativi all'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del Decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento (94)della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento (94) della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appar-

tenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, ?? arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. (89)

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

19G00054

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019, n. **48**.

Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 14 e 14-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345, che fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-*bis*;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Art. 1.

Ministro e sottosegretari

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» è l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero»
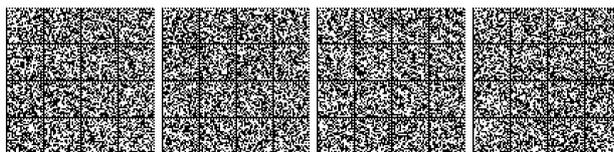
ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. I sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro:

a) l'ufficio di Gabinetto;

b) l'ufficio legislativo;

c) l'ufficio stampa;

d) la segreteria del Ministro;

e) la segreteria tecnica del Ministro;

f) le segreterie dei sottosegretari di Stato.

3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto, dell'ufficio legislativo e dell'ufficio del Consigliere diplomatico, che opera presso l'ufficio di Gabinetto.

Art. 3.

Ufficio di Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto coordina gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione dei dipartimenti e delle direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonché tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

3. Il Capo di Gabinetto può nominare fino a tre vice Capo di Gabinetto. I vice Capo di Gabinetto possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 3.

4. L'ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

5. Nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario, in raccordo con i competenti uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Art. 4.

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo.

2. Della segreteria del Ministro fa parte il segretario particolare del Ministro, coordinato dal Capo della segreteria, che cura i rapporti personali del Ministro nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

3. Il Capo della segreteria ed il segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

Art. 5.

Ufficio legislativo

1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti e uffici dirigenziali generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario,

costituzionale; cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi; svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i sottosegretari di Stato e, su questioni di particolare rilevanza, per il Ministero.

2. All'ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.

3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice Capo dell'ufficio legislativo, nominati dal Capo di Gabinetto, su proposta del Capo dell'ufficio legislativo. I Vice Capo dell'ufficio legislativo sono scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero, in numero massimo di uno, tra i consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 3.

4. I consiglieri giuridici di cui all'articolo 9, comma 3, si raccordano con il Capo dell'ufficio legislativo.

Art. 6.

Ufficio stampa

1. L'ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.

2. All'ufficio stampa è preposto il Capo dell'ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

Art. 7.

Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tali attività di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e occasioni di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

2. Il Capo della Segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

Art. 8.

Segreterie dei sottosegretari di Stato

1. Le segreterie dei sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi sottosegretari.

2. I Capi segreteria ed i segretari particolari dei sottosegretari di Stato sono nominati dai sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

3. Alla segreteria di ciascuno dei sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non più di due delle predette unità possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 9, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.

Art. 9.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centonovanta unità. Nei limiti del contingente complessivo di centonovanta unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di otto incarichi di livello dirigenziale non generale. Tali incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro può individuare altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonché esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero
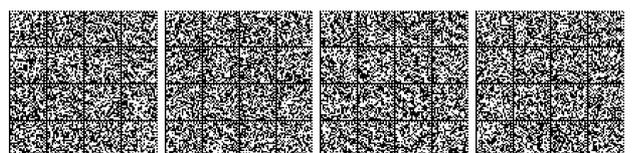
e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Tra i consulenti di particolare professionalità possono essere individuati consiglieri giuridici, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo di prima fascia nell'area delle scienze giuridiche, nonché avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno dieci anni. La durata massima di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

4. Le posizioni di Capo di Gabinetto, Capo dell'ufficio legislativo, Capo dell'ufficio stampa, Capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, Capo della segreteria tecnica del Ministro, Capi delle segreterie del vice Ministro e dei sottosegretari di Stato, nonché le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e della struttura tecnica permanente di cui all'articolo 12, sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

Art. 10.

Trattamento economico

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai Capi Dipartimento del Ministero;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il segretario particolare del Ministro, per il Capo della segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il Capo della segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e, ove nominato, per il portavoce del Ministro, un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle responsabilità connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo è determinato, previo specifico atto d'indirizzo del Ministro, all'esito della concertazione presso l'amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area I. Ai medesimi è altresì attribuita un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore alla misura massima della retribuzione di risultato attribuita agli altri dirigenti dell'amministrazione, in rapporto alla specifica preparazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli ed alla qualità delle prestazioni individuali. Per i vice Capo di Gabinetto e i vice Capo dell'ufficio legislativo, in ragione della gravosità dell'incarico, tale indennità sostitutiva può essere di importo superiore alla misura massima della retribuzione di risultato attribuita agli altri dirigenti dell'amministrazione nel limite complessivo, per tutte le posizioni attivabili, di € 86.000 annui al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero, missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma «Indirizzo politico».

Capo II

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 11.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «Oiv», svolge in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. L'Oiv è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Al presidente dell'Oiv è corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, determinato dal Ministro all'atto della nomina.

Art. 12.

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso l'Organismo indipendente di valutazione opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, di seguito «Struttura tecnica», dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'Oiv, ed individuato nel dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

3. Alla Struttura tecnica è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di quindici unità, di cui una di qualifica dirigenziale non generale.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 13.

Modalità di gestione

1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ai vice Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16 e decadono tutti gli incarichi dirigenziali, di livello generale e non generale, assegnati al contingente di diretta collaborazione.

3. La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, è modificata come segue:

a) con riferimento alle posizioni dirigenziali di prima fascia, sono soppresse le parole: «compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro»;

b) con riferimento alle posizioni dirigenziali di seconda fascia amministrative, le parole: «compresi dieci posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione», sono sostituite dalle seguenti: «compresi otto posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro».

4. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
BUSSETTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. 1871

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) —.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete. ».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*);

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità .

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259 . Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161 , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:

«Art. 14 *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2-*bis*. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

2-*ter*. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

3.—.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'art. 9, comma 1, lettera *d)*, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

4-*bis*. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7.

4-*ter*. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

5.—.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo III.

7.—.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.
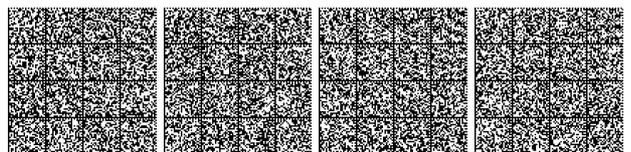
Art. 14-*bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli* OIV). — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrità e di competenza individuati ai sensi del comma 1.

5. Con le modalità di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, concernente regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2009, n. 60.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2014, n. 161.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«345. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.».

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 (legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 2018, n. 188):

«Art. 4-*bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. ».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)* (art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

(*Omissis*).»

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio (51), anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. ».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 23 *(Ruolo dei dirigenti)*. — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordina-

menti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti all'art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136:

«Art. 7 *(Portavoce)*.— 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

(*Omissis*).»

«Art. 9 *(Uffici stampa)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, concernente Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 2001, n. 282.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — (*Omissis*).

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo art. 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

(*Omissis*).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. ».

— Per i riferimenti all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134:
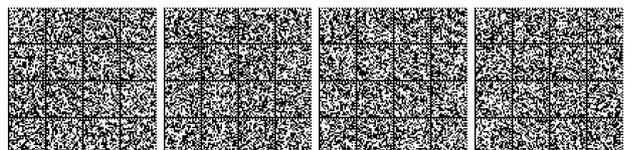
«Art. 13. — 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri o con i singoli ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento .

4. All'attuazione del presente art. si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. — (*Omissis*).

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.:

«Art. 23-*ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

— Per i riferimenti all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). — (*Omissis*).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.».

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti agli articoli 14 e 14-*bis* del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Per i riferimenti all'art. 14, commi 9 e 10, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 21 *(Bilancio di previsione)*. — 1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni.

1-*bis*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'art. 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-*bis*.

1-*ter*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle;
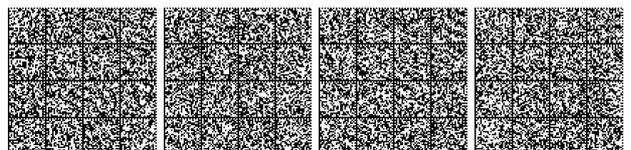
e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'art. 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1-*quater*. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-*quinquies*. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

1-*sexies*. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *c)*, dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *c)* del comma 5 del presente articolo, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'art. 23, ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2 del presente articolo, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

2-*bis*. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.

2-*ter*. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 5.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

5-*bis*. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa e a ciascun programma, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

6. —.

7. —.

8. Le spese di cui al comma 5, lettera *b)*, sono rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 22-*bis*, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

b) —;
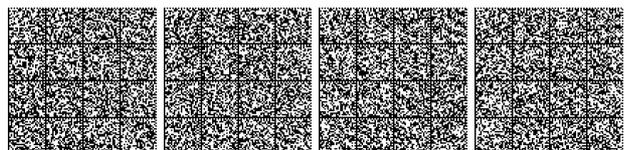
c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-*ter*;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) —;

f) il *budget* dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il *budget* espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

11-*bis*. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.

11-*ter*. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.

12-*bis*. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10-*bis*, comma 1.

12-*ter*. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'art. 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

12-*quater*. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3, lettera *b)*, e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

12-*quinquies*. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

13. —.

14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. —.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo. ».

— Per i riferimenti 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, vedasi nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1997, n. 195, S.O.:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato .

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, vedasi nelle note alle premesse

— Per i riferimenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, vedasi nelle note alle premesse.

19G00055
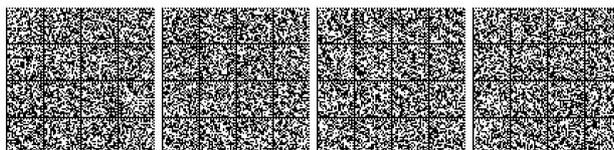
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 2019.

Sostituzione di un rappresentante delle categorie produttive del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Visto, in particolare, l'art. 2, della legge n. 936 del 1986, che prevede la ripartizione dei quarantotto rappresentanti delle categorie produttive in ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

Visto l'art. 7, comma 4, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2018, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, i rappresentanti delle categorie produttive, e, in particolare, il dott. Renato Mattioni, su designazione della Confcommercio imprese per l'Italia;

Vista la nota n. 745 in data 4 aprile 2019, con la quale il presidente del CNEL — ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 7 della legge n. 936 del 1986 — ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la nota n. 916 in data 6 febbraio 2019, della Confcommercio imprese per l'Italia concernente la revoca del dott. Renato Mattioni e la contestuale designazione, quale nuovo rappresentante per il CNEL, del dott. Alessandro Ambrosi;

Considerato che si rende necessario procedere alla sostituzione del suddetto consigliere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Ambrosi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria «imprese», in sostituzione del dott. Renato Mattioni, revocato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 971

19A03586
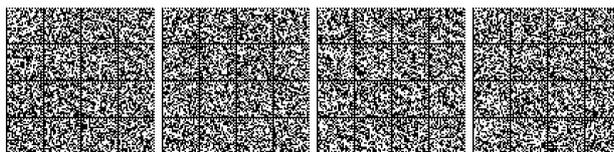
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2019.

Contingente e modalità di cessione del rotolino composto da 25 monete da 2 euro, celebrative del «500 Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», in versione fior di conio, millesimo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea de 11 ottobre 2018, trasmessa con nota del 12 ottobre 2018 n. 12857, relativa all'autorizzazione dell'emissione della moneta da 2 euro dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86885, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale della moneta a circolazione ordinaria da euro 2 dedicata al «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 19 novembre 2018, n. 96886, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2018, di rettifica del decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86885;

Visti in particolare gli articoli 1 e 3 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86885, con i quali sono stati rispettivamente stabiliti le caratteristiche artistiche della faccia nazionale e il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2019, commemorativa del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci»;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione del rotolino composto da 25 monete da 2 euro fior di conio, celebrative del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci»;

Decreta:

Art. 1.

Il rotolino composto da 25 monete da 2 euro fior di conio, celebrative del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», sarà disponibile dal 14 giugno 2019.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale del rotolino con monete da 2 euro fior di conio, celebrative del «500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci», è determinato in euro 100.000,00, pari a n. 2.000 rotolini.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il rotolino entro il 16 dicembre 2019, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

on-line sul sito www.shop.ipzs.it;

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto, effettuata con il modulo d'ordine scaricabile dal sito www.shop.ipzs.it, trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: ordzecca@ipzs.it;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento dei rotolini ordinati deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it, ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Il suddetto rotolino può essere ceduto applicando uno sconto del 3% per ordini superiori alle duecento unità.

I rotolini richiesti saranno assegnati in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione dei rotolini richiesti e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it
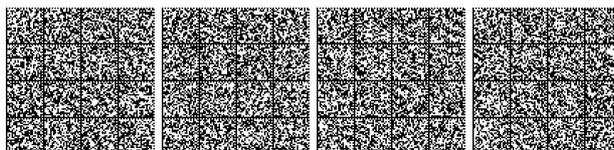
Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

Fax: 06-85083710;

e-mail: infoshop@ipzs.it;

Internet: www.shop.ipzs.it.

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

da 1 a 200 unità euro 58,00;

da 201 a unità euro 56,10;

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare nella richiesta il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione dei rotolini, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna dei rotolini presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto n. 4 e Agenzia Vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1- Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di rotolini richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2019

Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

19A03652

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 maggio 2019.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus» in Milano, per la disciplina di «medicina della riabilitazione».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute del 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2016, adottato d'intesa con il presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS «Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus» con sede legale in Milano, Piazzale Morandi n. 6, relativamente al Centro «S. Maria Nascente» di Milano, via A. Capecelatro n. 66 e alla struttura denominata «Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi» di Firenze, via Scandicci snc, per la disciplina di «medicina della riabilitazione»;

Vista la nota prot. 32/18/DirSc/VB/MCC del 23 luglio 2018 con la quale la succitata Fondazione ha trasmesso la documentazione comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, al fine della conferma del riconoscimento del carattere scientifico delle suddette sedi;

Vista la relazione riguardante le *site - visit* effettuate presso le sedi di Milano e Firenze dell'Istituto rispettivamente in data 17 ottobre 2018 e 9 novembre 2018 dagli esperti della Commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 18 settembre 2018;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;
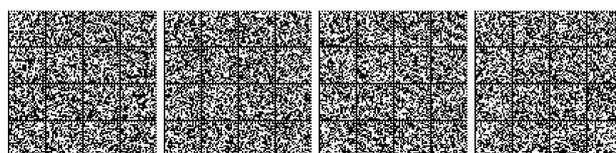
Vista la nota prot. n. A1.2019.0112717 del 10 aprile 2019, con la quale il presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus»;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus» con sede legale in Milano, Piazzale Morandi n. 6, relativamente al Centro «S. Maria Nascente» di Milano, via A. Capecelatro n. 66 e alla struttura denominata «Centro di Riabilitazione IRCCS Don Carlo Gnocchi» di Firenze, via Scandicci snc, per la disciplina di «medicina della riabilitazione».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 6 maggio 2019

Il Ministro: GRILLO

19A03592

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 maggio 2019.

Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera»;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 2017 recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi;

Considerati la necessità di prevenire, ridurre o eliminare gli effetti negativi per la salute umana e per l'ambiente causati dal riciclaggio, dal funzionamento e dalla manutenzione delle navi battenti bandiera italiana, nonchè, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto interministeriale 12 ottobre 2017, il compito dell'amministrazione di vigilare sulla corretta applicazione del regolamento e svolgere, anche avvalendosi di un organismo riconosciuto, le attribuzioni e i compiti attinenti alle navi battenti la bandiera italiana;

Ritenuto necessario, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate:

esplicitare le attività che devono essere poste in essere durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della stessa al riciclaggio;
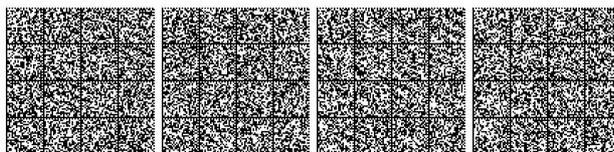
determinare le modalità di controllo, di visita e di rilascio dei pertinenti certificati;

determinare le attribuzioni di competenza degli organismi all'uopo autorizzati all'effettuazione delle visite, ispezioni e rilascio dei certificati di cui sopra;

Decreta:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e scopo

1. Il presente decreto detta disposizioni amministrative ed operative da applicare alla nave ed all'organismo riconosciuto, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel regolamento n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 e nel decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e di applicazione del regolamento si intende per:

a) audit all'organismo riconosciuto: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere le evidenze dell'audit e valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti ai fini del presente decreto (ISO 19011:2018 e successive revisioni);

b) certificato di idoneità al riciclaggio: «Certificato di idoneità al riciclaggio», di cui all'art. 3, comma 1 punto 22 del regolamento;

c) certificato di inventario: «Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi», di cui all'art. 3, comma 1, punto 21 del regolamento;

d) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto: ai fini dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, è da intendersi il reparto 6° «Sicurezza della navigazione»;

e) IMO: Organizzazione marittima internazionale;

f) nave nuova: è una nave:

I. il cui contratto di costruzione è stipulato alla data o successivamente al 31 dicembre 2018;

II. in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia è stata impostata, o che si trova in un equivalente stadio di costruzione, sei mesi dopo al 31 dicembre 2018 o successivamente a tale data; o

III. la cui consegna ha luogo trenta mesi dopo il 31 dicembre 2018 o successivamente a tale data;

g) organismo riconosciuto-autorizzato: qualsiasi organismo riconosciuto di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, autorizzato dall'amministrazione e che abbia rilasciato il certificato di classe alla nave. Nel caso di unità con classe multipla, l'organismo riconosciuto-autorizzato che ha effettuato le visite ai fini del rilascio/rinnovo dei certificati statutari;

h) regolamento: il regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi;

i) società: così come definita all'art. 2.3 del regolamento (UE) 336/2006 del 15 febbraio 2006.

2. Per quanto non espressamente disciplinato si faccia riferimento al regolamento ed al decreto interministeriale del 12 ottobre 2017.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi nuove ed esistenti autorizzate a battere la bandiera italiana.

2. L'armatore, qualora ritenga sussistano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* del regolamento, invia all'ufficio di iscrizione della nave una «dichiarazione di esclusione dall'applicazione del regolamento» (allegato 1), in cui dichiara, con le forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranità ed alla giurisdizione dello Stato italiano.

Capo II

CERTIFICATI E VISITE

Art. 4.

Visite

1. L'insieme dei controlli, degli esami e degli accertamenti tecnici e documentali, concernenti la verifica della conformità della nave alle disposizioni del regolamento, costituisce una visita.

2. Le visite di cui all'art. 8 del regolamento sono effettuate in accordo alle pertinenti linee guida dell'IMO, attualmente contenute nella risoluzione MEPC.222(64) adottata il 5 ottobre 2012, recante «2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong Convention» (allegato 2).

Art. 5.

Esecuzione delle visite

1. Le visite sono effettuate da funzionari di un organismo riconosciuto-autorizzato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 13 del presente decreto.

2. La società, o, in assenza, l'armatore o un suo rappresentante, allo scopo di sottoporre a visita una nave per le finalità di cui al regolamento e al presente decreto, inoltra apposita richiesta all'organismo riconosciuto-autorizzato trasmettendone copia all'autorità marittima sede di iscrizione della nave.

Art. 6.

Rilascio e vidimazioni dei certificati

1. A seguito di una visita iniziale o di rinnovo dalla quale risulti la rispondenza della nave alle prescrizioni del regolamento, l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia il certificato di inventario.

2. A seguito di una visita addizionale ad una nave, effettuata conformemente all'art. 8, paragrafo 6 del regolamento, dalla quale risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni ivi contenute e del presente decreto, l'organismo riconosciuto-autorizzato convalida il certificato di inventario.

3. A seguito di una visita finale ad una nave dalla quale risulti la rispondenza della stessa alle prescrizioni del regolamento e che è idonea ad essere avviata al riciclaggio, l'organismo riconosciuto-autorizzato rilascia il certificato di idoneità al riciclaggio.

4. I certificati di cui al presente articolo sono rilasciati, in italiano e in inglese, nella forma stabilita negli allegati 3 e 4 del presente decreto redatti sulla base della «Decisione di esecuzione (UE) 2016/2325 del 19 dicembre 2016» e della «Decisione di esecuzione (UE) 2016/2321 del 19 dicembre 2016» dagli organismi riconosciuti-autorizzati.

Art. 7.

Durata, validità e proroga dei certificati

1. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a seguito di visita iniziale ha una validità massima di cinque anni dalla data di completamento della visita.

2. Il certificato di inventario rilasciato alla nave a seguito di visita di rinnovo ha una validità massima di cinque anni dalla data di espletamento della visita secondo le modalità stabilite dall'art. 9, commi 3 e 4 del regolamento.

3. Il certificato di inventario può essere prorogato dall'organismo riconosciuto-autorizzato nei casi previsti dall'art. 9, commi 7 e 8 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della società, o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso.

4. Il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato alla nave a seguito di visita finale ha una validità non superiore a tre mesi.

5. Il certificato di idoneità al riciclaggio può essere prorogato per un singolo viaggio dall'organismo riconosciuto-autorizzato, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 10, comma 5 del regolamento, su autorizzazione dell'amministrazione, a seguito di richiesta della società, o in assenza dell'armatore, corredata da parere dell'organismo stesso. L'organismo riconosciuto-autorizzato che procede alla proroga del certificato di idoneità al riciclaggio ne deve dare informazione all'ufficio di iscrizione della nave.

Art. 8.

Mantenimento delle condizioni dopo le visite

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, il comandante della nave, con il supporto del direttore di macchina per la parte di propria competenza, ha l'obbligo di comunicare alla persona competente designata, qualsiasi cambiamento o modifica indicate nella sezione 3.3 della risoluzione MEPC. 222(64) per le iniziative di cui all'art. 8 del regolamento.

Art. 9.

Dichiarazione di completamento

1. L'organismo riconosciuto-autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio e che riceve la/e dichiarazione/i di completamento del riciclaggio, secondo le disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera *c)* del regolamento, ne invia copia all'ufficio marittimo di iscrizione della nave ed, ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera *b)* del regolamento, all'autorità competente di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017.

2. Nel caso in cui la demolizione di una singola nave avvenga in più impianti, ciascun impianto coinvolto nel processo rilascia una propria dichiarazione di completamento.

3. La dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave è elaborata nella forma stabilita nell'allegato 5 del presente decreto, conforme alla pertinente «Decisione di esecuzione (UE) della Commissione», attualmente la n. 2016/2322 del 19 dicembre 2016».

Capo III

DOCUMENTI DA MANTENERE A BORDO SU NAVE NUOVA ED ESISTENTE

Art. 10.

Contenuti, formato ed aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi

1. L'inventario dei materiali pericolosi:

a) è compilato tenendo conto delle pertinenti linee guida attualmente contenute nella risoluzione MEPC. 269(68) adottata il 15 maggio 2015 «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), ed utilizzando il format in esse contenuto all'appendice 2;

b) è redatto almeno in lingua inglese;

c) può essere elaborato in formato cartaceo o elettronico a scelta dell'armatore o della società secondo le modalità amministrative vigenti;

d) è specifico per ciascuna nave;

e) prova che la nave rispetta i divieti o le restrizioni in materia di installazione ed uso di materiali pericolosi conformemente all'art. 4 del regolamento.
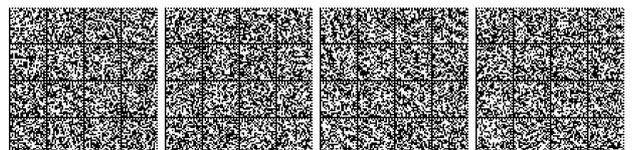
Capo IV

DISPOSIZIONI PER ARMATORE E SOCIETÀ

Art. 11.

Sistema di gestione della sicurezza

1. La società, o in assenza l'armatore, sviluppa apposite procedure e linee guida al fine di adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento stabilendo, altresì, i compiti da assegnare al personale di bordo.

2. Per le navi soggette al codice ISM, le predette linee guida costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave, redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla convenzione SOLAS e al regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 12.

Persona competente designata

1. Per assicurare il corretto espletamento delle attività di cui al paragrafo 5.2 dell'annesso, contenuto attualmente nella risoluzione alla MEPC.269(68) adottata il 15 maggio 2015 recante «2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials» (allegato 6), la società, o in assenza l'armatore, designa una persona competente che rappresenti un collegamento tra l'armatore o la società ed il personale di bordo nella gestione dei processi scaturiti dall'applicazione del presente decreto e del regolamento.

2. La persona competente può essere parte dell'organizzazione di bordo qualora sia gestita una sola nave.

3. Al fine di conseguire le attività di cui sopra, la persona competente dovrà possedere i requisiti di qualifica, addestramento ed esperienza di cui all'allegato 7 del presente decreto.

4. La società, o in assenza l'armatore, è tenuto a fornire i mezzi, le risorse e le informazioni necessarie, nonché ad assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti della persona competente, definendone l'autorità e la responsabilità.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Accordi di autorizzazione

1. L'amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti per gli scopi di cui al presente decreto, che ne fanno domanda secondo l'istruttoria indicata nell'allegato 8, stipula un accordo con gli stessi per definire gli specifici compiti e funzioni dell' organismo stesso e che contiene tra l'altro:

a) le disposizioni previste nell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione e sulla base dell' allegato, delle appendici e degli altri elementi contenuti nel documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione;

b) la previsione secondo cui l'amministrazione, qualora condannata da un organo giurisdizionale a risarcire un danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto ad un indennizzo da parte dell'organismo stesso nella misura pari ai danni ad esso imputabili;

c) le disposizioni per il controllo periodico da parte dell'amministrazione o da un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, ai sensi dell'art. 5;

d) le disposizioni relative alla possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi e per la comunicazione obbligatoria all'autorità competente relativa all'elenco delle navi di bandiera italiana a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio secondo le disposizioni della lettera *a)*, comma 1, art. 21 del regolamento.

Art. 14.

Audit all'organismo riconosciuto-autorizzato

1. L'organismo riconosciuto-autorizzato è sottoposto, con periodicità massima quinquennale, a specifico audit in relazione all'applicazione del presente decreto, secondo le modalità contenute nella ISO 19011 «Linee guida per gli audit di sistemi di gestione».

2. Gli audit di cui sopra sono eseguiti da un team di auditors designato dall'amministrazione che, al termine dell'attività, rilascia un rapporto in cui sono riportate eventuali osservazioni e/o non-conformità.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 27 maggio 2019

Il Comandante generale: PETTORINO

ALLEGATO *1*

Al [inserire ufficio marittimi di iscrizione]

e, p.c. Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto Reparto 6°
Sicurezza della Navigazione
Viale dell'arte, 16 00144 – ROMA –

Dichiarazione di esclusione dall'applicazione del Regolamento (UE) 1257/2013

(ai sensi dell'art.2, comma 2 del decreto dirigenziale n° /2019)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

In conformità alle previsioni contenute al comma 2, lettera c) dell'articolo 2 "Ambito di applicazione" del Regolamento 1257/2013, sono escluse dal campo di applicazione le navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.

Sezione A: Dettagli dell'Armatore

Il sottoscritto ____
Indirizzo ____
Telefono__________________ Cellulare ________________________ fax__________________
E-mail: ____

Sezione B: Dettagli della Società (ISM)

Nome ____
Indirizzo ____
Paese ____
Telefono__________________ Cellulare ________________________ fax__________________
E-mail: ____

Sezione C: Dettagli Nave

Nome ______________________________________ Nom.Internaz.________________________
IMO No. ____________________________________ MMSI No. ___________________________
Uff. e No. Di iscrizione ____
Tipo di nave ________________________________ Stazza ______________________________
Cantiere di costruzione ____

Sezione D: Operatività della nave

Operativa ☐

Non-Operativa ☐ In costruzione presso cantiere ________________________________

(specificare nome cantiere e località)

☐ Disarmo

☐ In cantiere per lavori ____

(specificare nome cantiere e località)

☐ Altro ____

Abilitazione alla navigazione ____

Viaggi in cui la nave è impiegata ____

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci:

1. che le informazioni fornite in questa dichiarazione sono accurate e complete sotto tutti gli aspetti;
2. di avere la debita autorità per fare questa dichiarazione e firmare questa richiesta;
3. <u>che la nave ha operato unicamente in acque soggette alla sovranità ed alla giurisdizione dello Stato italiano.</u>

Luogo e data, ________________________________

Firma e timbro del Presidente o Amministratore Delegato Società Armamento/Armatore

ALLEGATO 2
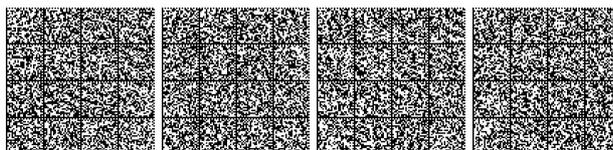
RESOLUTION MEPC.222(64)

Adopted on 5 October 2012

2012 GUIDELINES FOR THE SURVEY AND CERTIFICATION OF SHIPS UNDER THE HONG KONG CONVENTION

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by the international conventions for the prevention and control of marine pollution,

RECALLING ALSO that the International Conference on the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships held in May 2009 adopted the *Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009* (the Hong Kong Convention) together with six Conference resolutions,

NOTING that Article 5 of the Hong Kong Convention prescribes that ships subject to survey and certification shall be surveyed and certified in accordance with the regulations in the Annex to the Hong Kong Convention,

NOTING ALSO that regulation 10.2 of the Annex to the Hong Kong Convention requires that surveys of ships for the purpose of enforcement of the provisions of the Hong Kong Convention shall be carried out taking into account the guidelines developed by the Organization,

NOTING FURTHER that regulations 11.1 and 11.11 of the Annex to the Hong Kong Convention require that the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials and the International Ready for Recycling Certificate shall be issued taking into account the guidelines developed by the Organization,

HAVING CONSIDERED, at its sixty-fourth session, the draft 2012 Guidelines for the Survey and Certification of Ships under the Hong Kong Convention developed by the Working Group on Ship Recycling,

1. ADOPTS the *2012 Guidelines for the survey and certification of ships under the Hong Kong Convention*, as set out in the annex to this resolution;

2. INVITES Governments to apply the *2012 Guidelines for the survey and certification of ships under the Hong Kong Convention* upon the entry into force of the Convention; and

3. REQUESTS the Committee to keep the Guidelines under review.

* * *
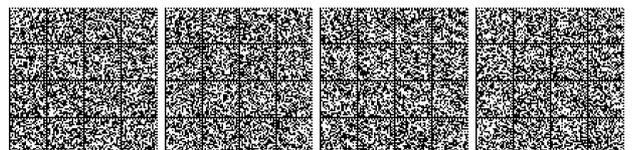
ANNEX

2012 GUIDELINES FOR THE SURVEY AND CERTIFICATION OF SHIPS UNDER THE HONG KONG CONVENTION

1 INTRODUCTION

1.1 Objective of the guidelines

Article 5 of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009, (hereafter referred to as "the Convention") prescribes that each party shall ensure that ships flying its flag or operating under its authority and subject to survey and certification are surveyed and certified in accordance with the regulations in the annex to the Convention. The purpose of this document is to provide guidelines for the survey and certification of ships under the Convention (hereafter referred to as "the guidelines"), covered in "Part C – Survey and certification" of the annex to the Convention (regulations 10 to 14). These guidelines will assist Administrations and recognized organizations in the uniform application of the provisions of the Convention and help shipowners, shipbuilders, suppliers, ship recycling facilities and other interested parties to understand the process of conducting surveys and issuing and endorsing certificates.

1.2 Approach of the guidelines

These guidelines provide the procedures for conducting surveys to ensure that ships comply with the Convention, and the requirements for issuing and endorsing an International Certificate on Inventory of Hazardous Materials and issuing an International Ready for Recycling Certificate.

1.3 These guidelines apply to surveys of ships of 500 gross tonnage and above, as specified in article 3 of the Convention.

1.4 In the event that a new survey method is developed, or in the event that the use of a certain Hazardous Material is prohibited and/or restricted, or in the light of any other relevant experience gained, these guidelines may need to be revised in the future.

2 DEFINITIONS

The terms used in these guidelines have the same meaning as those defined in article 2 of the Convention and regulation 1 of the annex to the Convention, unless expressly provided otherwise.

2.1 "Date of Construction", as referred to in the forms of the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials and the International Ready for Recycling Certificate, means the date used by the Administration to determine whether the ship is a "new ship" or an "existing ship" in accordance with the relevant provisions of regulations 1.3 and 1.4 of the Annex to the Convention.

3 SURVEYS

3.1 Initial survey

The aim of the initial survey is to verify whether part I of the Inventory of Hazardous Materials has been prepared in accordance with the Convention requirements. There are different requirements for the initial surveys of new ships and for those of existing ships.
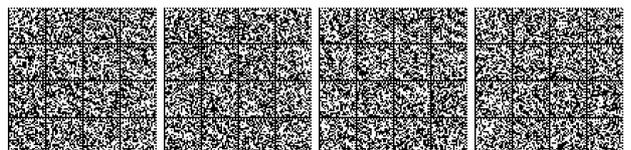
3.1.1 **Initial survey for new ships**[1]

3.1.1.1 In the case of a new ship, an initial survey should be conducted before the ship is put in service.

3.1.1.2 Prior to the initial survey for a new ship, a request for the initial survey should be submitted by the shipowner or shipyard to the Administration or to a recognized organization along with the ship data required for the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials, as follows:

.1 name of ship;
.2 distinctive number or letters;
.3 port of registry;
.4 gross tonnage;
.5 IMO number;
.6 name and address of shipowner;
.7 IMO registered owner identification number;
.8 IMO company identification number; and
.9 date of construction.

3.1.1.3 The request for an initial survey for a new ship should be supplemented by Part I of the Inventory of Hazardous Materials – which identifies Hazardous Materials contained in ship structure and equipment, their location and approximate quantities – along with the Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity in accordance with the *2011 Guidelines for the Development of the Inventory of Hazardous Materials* (resolution MEPC.197(62), as amended), and all other documents used to develop the Inventory of Hazardous Materials.

3.1.1.4 The survey should verify that part I of the Inventory of Hazardous Materials identifies the Hazardous Materials contained in the ship structure and equipment, their location and approximate quantities, by checking the Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity, and should clarify that the ship complies with regulations 4 and 5 of the annex to the Convention. The survey should also verify that the Inventory of Hazardous Materials, especially the location of Hazardous Materials, is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship, through onboard visual inspection.

3.1.1.5 The International Certificate on Inventory of Hazardous Materials should be issued either by the Administration or by any person or organization authorized by it, after successful completion of the initial survey, to any new ships to which regulation 10 of the annex to the Convention applies.

3.1.2 Initial survey for existing ships

3.1.2.1 In the case of an existing ship, an initial survey should be conducted before the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials is issued and not later than five years after the entry into force of the Convention. The initial survey should be harmonized with the renewal surveys required by other applicable statutory instruments of the Organization, in line with regulations 5.2 and 10.5 of the annex to the Convention and with the principles established in resolution A.1053(27), as amended (*Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification (HSSC), 2011*).
3.1.2.2 Prior to the initial survey for an existing ship, a request for the initial survey should be submitted by the shipowner to the Administration or to a recognized organization along

---

[1] In ascertaining whether a ship is a "new ship" or an "existing ship" according to the Convention, the term "a similar stage of construction" in regulation 1.4.2 of the annex to the Convention means the stage at which:
.1 construction identifiable with a specific ship begins; and
.2 assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tonnes or one per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less.
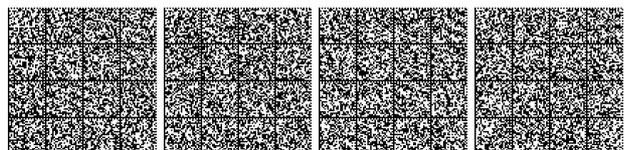
with the ship data required for the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials as listed in paragraph 3.1.1.2 above.

3.1.2.3 The request for an initial survey for an existing ship should be supplemented by Part I of the Inventory of Hazardous Materials, and/or the visual/sampling check plan developed in accordance with the *2011 Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials*.

3.1.2.4 Part I of the Inventory of Hazardous Materials – which identifies Hazardous Materials contained and/or potentially contained in ship structure and equipment, their location and approximate quantities – should be developed through a visual check and/or sampling check on board the ship, based on the visual/sampling check plan in accordance with the *2011 Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials*. It should then be submitted by the shipowner to the Administration or a recognized organization along with supporting information such as the report of the visual/sampling check and/or any Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity.

3.1.2.5 The visual/sampling check plan and Part I of the Inventory of Hazardous Materials should be prepared by personnel with the requisite knowledge and experience to conduct the assigned task, in accordance with the *2011 Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials*, as may be amended.

3.1.2.6 The survey should verify that Part I of the Inventory of Hazardous Materials identifies the Hazardous Materials contained and/or potentially contained in the ship structure and equipment, their location and approximate quantities, by checking supporting information such as the report of the visual check and/or sampling check and/or any Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity. The survey should also clarify that the ship complies with regulations 4 and 5 of the annex to the Convention. Classification as "potentially containing hazardous materials" should be noted in the remarks column of the Inventory of Hazardous Materials. The survey should further verify that the Inventory of Hazardous Materials, especially the location of Hazardous Materials, is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship, through onboard visual inspection.

3.1.2.7 The International Certificate on Inventory of Hazardous Materials should be issued either by the Administration or by any person or organization authorized by it, after successful completion of the initial survey, to any existing ships to which regulation 10 of the annex to the Convention applies, except for existing ships for which an initial and a final survey are conducted at the same time; in such cases, only an International Ready for Recycling Certificate should be issued.

3.2 Renewal survey

3.2.1 A renewal survey should be carried out at intervals specified by the Administration not exceeding five years.

3.2.2 Prior to the renewal survey, a request for the renewal survey should be submitted by the shipowner to the Administration or to a recognized organization along with the ship data required for the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials as listed in paragraph 3.1.1.2 above.

3.2.3 The request for a renewal survey should be supplemented by the latest version of part I of the Inventory of Hazardous Materials, and Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity regarding any change, replacement or significant repair of structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material since the last survey.

3.2.4 The survey should verify that part I of the Inventory of Hazardous Materials is properly maintained and updated to reflect changes in ship structure and equipment, by checking Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity, and should clarify that the ship complies with regulations 4 and 5 of the annex to the Convention. The survey should also verify that the Inventory of Hazardous Materials, especially the location of Hazardous Materials, is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship, through on-board visual inspection. The survey should further verify that any decision by the shipowner to delete equipment, system and/or area previously classed as "potentially containing hazardous materials" from Part I of the Inventory of Hazardous Materials is based on clear grounds for believing that the equipment, system and/or area in question contain no Hazardous Materials.

3.2.5 A new International Certificate on Inventory of Hazardous Materials should be issued either by the Administration or by any person or organization authorized by it after successful completion of the renewal survey, in accordance with regulation 11 of the annex to the Convention.

3.3 Additional survey

3.3.1 An additional survey, either general or partial according to the circumstances, may be conducted at the request of the shipowner after change, replacement or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material, which has an impact on the Inventory of Hazardous Materials.

3.3.2 Prior to the additional survey, a request for the additional survey should be submitted by the shipowner to the Administration or to a recognized organization along with the ship data required for the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials as listed in paragraph 3.1.1.2 above.

3.3.3 The request for an additional survey should be supplemented by the latest version of part I of the Inventory of Hazardous Materials, and Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity regarding any change, replacement or significant repair of structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material since the last survey.

3.3.4 The survey should verify that Part I of the Inventory of Hazardous Materials is properly maintained and updated to reflect changes in ship structure and equipment, by checking Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity, and should clarify that the ship complies with regulations 4 and 5 of the annex to the Convention. The survey should also verify that the Inventory of Hazardous Materials, especially the location of Hazardous Materials, is consistent with the arrangements, structure and equipment of the ship, through on-board visual inspection. The survey should further verify that any decision by the owner to delete equipment, system and/or area previously classed as "potentially containing hazardous materials" from Part I of the Inventory of Hazardous Materials is based on clear grounds for believing that the equipment, system and/or area in question contain no Hazardous Materials.
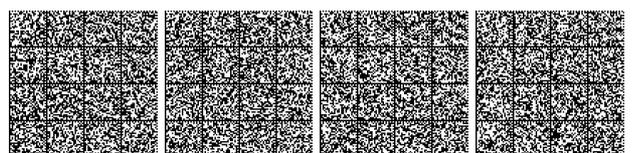
3.3.5 The International Certificate on Inventory of Hazardous Materials should be endorsed either by the Administration or by any person or organization authorized by it after successful completion of the additional survey, in accordance with regulation 11 of the annex to the Convention.

3.4 Final survey

3.4.1 A final survey should be conducted before a ship is taken out of service and before the recycling of the ship has started.

3.4.2 Prior to the final survey, a request for the final survey should be submitted by the shipowner to the Administration or to a recognized organization along with the ship data listed in paragraph 3.1.1.2 above and the Ship Recycling Facility data required for the International Ready for Recycling Certificate as follows:

.1 name of the Ship Recycling Facility(ies);

.2 distinctive Recycling Company identity number (as listed on the Document of Authorization to conduct Ship Recycling (DASR));

.3 full address; and

.4 date of expiry of DASR.

In cases where multiple Ship Recycling Facilities are involved, the appropriate information for all the Facilities should be provided prior to the final survey.

3.4.3 The request for a final survey should be supplemented by:

.1 the International Certificate on Inventory of Hazardous Materials, the Inventory of Hazardous Materials, and Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity regarding any change, replacement or significant repair of the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and/or material since the last survey;

.2 the approved Ship Recycling Plan; and

.3 a copy of the DASR.

3.4.4 Prior to the final survey:

.1 Part I of the Inventory of Hazardous Materials should be properly maintained and updated to reflect changes in ship structure and equipment, and Part II for operationally generated wastes and Part III for stores should be developed by the shipowner taking account of planned or expected operations before the arrival at the Ship Recycling Facility, and of the *2011 Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials*, as may be amended; and

.2 the Ship Recycling Plan should be developed by the authorized Ship Recycling Facility, taking account of information including the Inventory of Hazardous Materials provided by the shipowner; as required by regulation 9 of the annex to the Convention, the Ship Recycling Plan should be either explicitly or tacitly approved by the Competent Authority authorizing the Ship Recycling Facility.
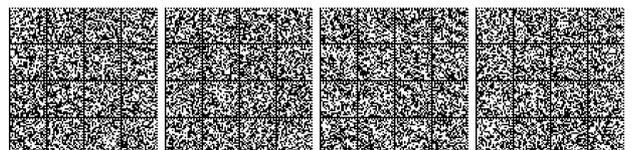
3.4.5 The survey should verify the following:

.1 that the Inventory of Hazardous Materials as required by regulation 5.4 of the annex to the Convention is in accordance with the requirements of the Convention, including that part I of the Inventory of Hazardous Materials is properly maintained and updated to reflect changes in ship structure and equipment since the last survey, and that parts II and III of the Inventory of Hazardous Materials identify the Hazardous Materials on board the ship, their location and approximate quantities; planned or expected operations during the period between the final survey and the arrival at the Ship Recycling Facility should be taken into consideration;

.2 that the Ship Recycling Plan, as required by regulation 9 of the annex to the Convention, properly reflects the information contained in the Inventory of Hazardous Materials as required by regulation 5.4 and contains information concerning the establishment, maintenance and monitoring of Safe-for-entry and Safe-for-hot-work conditions; in the case of tacit approval of the Ship Recycling Plan, the written acknowledgement of receipt of the Ship Recycling Plan sent by the Competent Authority in accordance with regulation 9.4 and the end date of the 14-day review period should also be verified;

.3 that the Ship Recycling Facility(ies) where the ship is to be recycled holds a valid DASR in accordance with the Convention; and

.4 that any decision by the shipowner to delete equipment, system and/or area previously classed as "potentially containing hazardous materials" from the Part I of the Inventory of Hazardous Materials is based on clear grounds for believing that the equipment, system and/or area in question contain no Hazardous Materials.

3.4.6 The International Ready for Recycling Certificate should be issued either by the Administration or by any person or organizations authorized by it, after successful completion of the final survey, to any ships to which regulation 10 of the annex to the Convention applies.

3.5 Flag transfer

3.5.1 The certificates cease to be valid when a ship transfers to the flag of another State and the Government of the State to which the ship transfers should not issue new certificates until it is fully satisfied that the Inventory of Hazardous Materials is being properly maintained and that there have been no unauthorized changes to the structure, machinery or equipment. When so requested, the Government of the State whose flag the ship was formerly entitled to fly is obliged to forward as soon as possible to the new Administration a copy of the certificate carried by the ship before the transfer and, if available, copies of the relevant survey reports and records. When fully satisfied by an inspection that the Inventory of Hazardous Materials is being properly maintained and that there have been no unauthorized changes, the new Administration may, in order to maintain harmonization of the surveys, give due recognition to initial and subsequent surveys carried out by or on behalf of the former Administration and issue new certificates having the same expiry date as the certificates that ceased to be valid because of the change of flag.

3.5.2 The Government of the State to which the ship transfers should also make sure that the Inventory of Hazardous Materials complies with the legislation, guidelines and any additional requirements of this State.

3.5.3 If the flag transfer takes place after the final survey and after the International Ready for Recycling Certificate has been issued, the Government of the State to which the ship transfers should not issue the new certificate until fully satisfied that the conditions on the basis of which the International Ready for Recycling Certificate had been issued remain valid.

4 SURVEYS OF SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO FORCE OF THE CONVENTION

4.1 Prior to the entry into force of the Convention, an Administration may conduct surveys of ships in accordance with these guidelines, and may then issue a statement of compliance to that effect.

4.2 Ships capable of documenting full compliance with the Convention through such a statement of compliance may be issued with a certificate on that basis upon entry into force of the Convention, subject to any additional requirements by the Administration. For the certificate to be issued, it may not be necessary for the ships to prepare the visual/sampling check plan required by regulation 5.2 of the annex to the Convention if the Inventory of Hazardous Materials has been developed in accordance with the process stipulated in either paragraph 4.1 or 4.2 of the *2011 Guidelines for the Development of the Inventory of Hazardous Materials* and has been verified through the process of issuing the statement of compliance.

5 MARKET SURVEILLANCE

5.1 Each party may undertake market surveillance whereby sample analyses are conducted on equipment or materials which are on their market complete with Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity and which have not yet been placed on board, in order to ensure the appropriate enforcement of article 9 of the Convention and the accuracy of the Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity.

5.2 Where Material Declaration and Supplier's Declaration of Conformity are detected by market surveillance to be inaccurate, each party and the Organization should take the necessary measures by applying articles 10 and 12 of the Convention.

5.3 When conducting market surveillance and taking the necessary measures under these guidelines, all possible efforts should be made not to impose an excessive burden on suppliers, ships and ship recycling facilities.

ALLEGATO 3
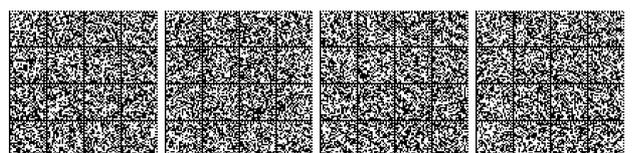
N.

CERTIFICATO RELATIVO ALL'INVENTARIO DEI MATERIALI PERICOLOSI

CERTIFICATE ON INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
under regulation (EU) n. 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Il presente certificato è completato dalla parte I dell'inventario dei materiali pericolosi
This Certificate shall be supplemented by Part I of the inventory of hazardous materials

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sotto l'autorità del Governo della Repubblica Italiana

da____

Issued under the provisions of Regulation (EU) N. 1257/2013 under the authority of the Government of Republic of Italy

*by*____

Caratteristiche della Nave
Particulars of Ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	
Stazza lorda *Gross tonnage*	
Numero IMO *IMO number*	
Nome e indirizzo dell'armatore *Name and address of shipowner*	
Numero IMO di identificazione dell'armatore registrato *IMO registered owner identification number*	
Numero IMO di identificazione della società *IMO company identification number*	
Data di Costruzione *Date of construction*	

Informazioni concernenti la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi
Particulars of Part I of the inventory of hazardous materials

Numero di identificazione/di verifica della parte I dell'inventario dei materiali pericolosi[1]:
Part I of the inventory of hazardous materials identification/verification number[2]:

[1] Nota: a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi è allegata al presente certificato. La parte I dell'inventario dei materiali pericolosi va compilata conformemente al formato standard che figura negli orientamenti elaborati dall'organizzazione marittima internazionale, se del caso integrati da orientamenti su aspetti specifici del regolamento (UE) n. 1257/2013, quali le sostanze elencate in detto regolamento, ma non nella convenzione di Hong Kong.

[2] *Note: in accordance with Article 9(1) of Regulation (EU) N. 1257/2013, Part I of the inventory of hazardous materials is annexed to this certificate. Part I of the inventory of hazardous materials should be compiled on the basis of the standard format shown in the guidelines developed by the International Maritime Organization, supplemented, where applicable, by guidelines on aspects specific to Regulation (EU) N. 1257/2013, such as substances listed in that Regulation but not in the Hong Kong Convention.*

SI CERTIFICA CHE:
THIS IS TO CERTIFY:

La nave è stata sottoposta a controllo a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013, e dal controllo risulta che la parte I dell'inventario dei materiali pericolosi è pienamente conforme ai requisiti applicabili di detto regolamento.
The ship has been surveyed in accordance with Article 8 of Regulation (EU) N. 1257/2013; and that the survey shows that Part I of the inventory of hazardous materials fully complies with the applicable requirements of that Regulation.

Data di completamento della visita sulla quale si basa il presente certificato____________________
Completion date of the survey on which this certificate is based

Il presente certificato è valido fino al __________________________
This certificate is valid until

Rilasciato a _____________________
Issued at

Il _______________________________
Date of issue

Timbro
Seal

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate
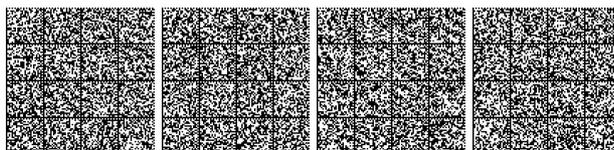
ATTESTAZIONE DI PROROGA DI UN CERTIFICATO VALIDO PER UN PERIODO INFERIORE A CINQUE ANNI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 5 (*)

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where article 9 (5) applies (*)

La nave è conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi e il certificato, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, di detto regolamento, è considerato valido fino al ______________

The ship complies with the relevant provisions of Regulation (EU) N. 1257/2013 on ship recycling, and this certificate shall, in accordance with Article 9(5) of that Regulation, be accepted as valid until ______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

AUTORIZZAZIONE IN SEGUITO ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DI RINNOVO E IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4 (*)

Endorsement where the renewal survey has been completed and article 9(4) applies (*)

La nave è conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi e il certificato, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, di detto regolamento, è considerato valido fino al ______________

The ship complies with the relevant provisions of Regulation (EU) N. 1257/2013 on ship recycling, and this certificate shall, in accordance with Article 9(4) of that Regulation, be accepted as valid until ______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

ATTESTAZIONE DI PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PORTO O DELL'ANCORAGGIO DI CONTROLLO O PER UN PERIODO DI MORATORIA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 7, O L'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 8 (*)

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port or anchorage of survey or for a period of grace where article 9 (7) or article 9 (8) applies (*)

Il presente certificato, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 7, o dell'articolo 9, paragrafo 8 (**) del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, è considerato valido fino al ______________

This certificate shall, in accordance with Article 9(7) or 9(8) (**) of Regulation (EU) N. 1257/2013 on ship recycling, be accepted as valid until ______________

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

ATTESTAZIONE DI CONTROLLO ADDIZIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 (*)

Endorsement for additional survey where article 9(2) applies (*)

In occasione di un controllo addizionale effettuato a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, la nave è risultata conforme alle pertinenti disposizioni di detto regolamento.
At an additional survey conducted in accordance with Article 8(6) of Regulation (EU) N. 1257/2013 on ship recycling, the ship was found to comply with the relevant provisions of that Regulation.

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

(*) **La presente pagina dell'autorizzazione al controllo è riprodotta e allegata al certificato, come considerato necessario dall'amministrazione.**
This page of the endorsement at survey shall be reproduced and added to the certificate as considered necessary by the Administration.

(**) **Barrare la dicitura non pertinente.**
Delete as appropriate.

ALLEGATO *4*

N.
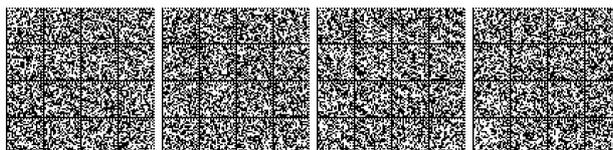
CERTIFICATO DI IDONEITA' AL RICICLAGGIO
READY FOR RECYCLING CERTIFICATE

Il presente certificato è completato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave
This Certificate shall be supplemented by the inventory of hazardous materials and the ship recycling plan

Rilasciato ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi sotto l'autorità del Governo della Repubblica Italiana

da____

Issued under the provisions of Regulation (EU) N. 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling under the authority of the Government of Republic of Italy

*by*____

Caratteristiche della Nave
Particulars of Ship

Nome della nave *Name of ship*	
Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	
Stazza lorda *Gross tonnage*	
Numero IMO *IMO number*	
Nome e indirizzo dell'armatore *Name and address of shipowner*	
Numero IMO di identificazione dell'armatore registrato *IMO registered owner identification number*	
Numero IMO di identificazione della società *IMO company identification number*	
Data di Costruzione *Date of construction*	

Caratteristiche dell'impianto o degli impianti di riciclaggio delle navi
Particulars of the ship recycling facility(ies)

Nome dell'impianto di riciclaggio delle navi *Name of ship recycling facility*	
Numero di identificazione dell'impresa di riciclaggio ([1]) *Distinctive recycling company identity number ([2])*	
Indirizzo completo *Full address*	
Data di scadenza dell'inserimento dell'impianto di riciclaggio delle navi nell'elenco europeo *Date of expiry of the inclusion of the ship recycling facility on the European List*	

[1] Numero di identificazione quale indicato nell'elenco europeo.
[2] *Identity number as indicated in the European List.*
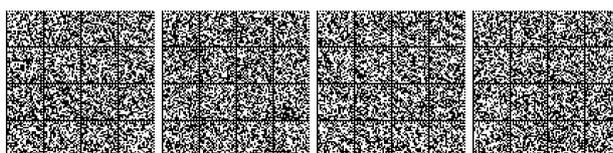
Dettagli dell'inventario dei materiali pericolosi
Particulars of the inventory of hazardous materials

Numero di identificazione/di verifica dell'inventario dei materiali pericolosi[3]: ________________________
Inventory of hazardous materials identification/verification number[4]:

Informazioni sul piano di riciclaggio della nave
Particulars of the ship recycling plan

Numero di identificazione/di verifica del piano di riciclaggio della nave[5]: ___________________________
Ship recycling plan identification/verification number[6]:

SI CERTIFICA CHE:
THIS IS TO CERTIFY:

1. **la nave è stata sottoposta a controllo a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2013;**
   The ship has been surveyed in accordance with Article 8 of Regulation (EU) N. 1257/2013;

2. **la nave possiede un inventario dei materiali pericolosi valido, a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1257/2013;**
   that the ship has a valid inventory of hazardous materials in accordance with Article 5(7) of Regulation (EU) N. 1257/2013;

3. **il piano di riciclaggio della nave è stato compilato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013; e**
   that the ship recycling plan was compiled in accordance with Article 7(2) of Regulation (EU) N. 1257/2013; and

4. **l'impianto o gli impianti di riciclaggio delle navi in cui questa nave deve essere riciclata è inserito nell'elenco europeo in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1257/2013.**
   that the ship recycling facility(ies) where this ship is to be recycled is listed in the European list in accordance with Article 16 of Regulation (EU) N. 1257/2013.

Il presente certificato è valido fino al ____
This certificate is valid until

Rilasciato a____
Issued at

Il ______________________
Date of issue

Timbro *Seal*

L'Ufficiale autorizzato al rilascio del certificato
Authorized official issuing the certificate

[3] Nota: a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013, l'inventario dei materiali pericolosi è allegato al certificato di idoneità al riciclaggio. L'inventario dei materiali pericolosi va compilato conformemente al formato standard che figura negli orientamenti elaborati dall'organizzazione marittima internazionale, se del caso integrati da orientamenti su aspetti specifici del regolamento (UE) n. 1257/2013, quali le sostanze elencate in detto regolamento, ma non nella convenzione di Hong Kong.

[4] *Note: in accordance with Article 9(9) of Regulation (EU) N. 1257/2013, Part I of the inventory of hazardous materials is annexed to the ready for recycling certificate. Tthe inventory of hazardous materials should be compiled on the basis of the standard format shown in the guidelines developed by the International Maritime Organization, supplemented, where applicable, by guidelines on aspects specific to Regulation (EU) N. 1257/2013, such as substances listed in that Regulation but not in the Hong Kong Convention.*

[5] Note: a norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1257/2013, il piano di riciclaggio della nave è allegato al certificato di idoneità al riciclaggio.

[6] *Note: in accordance with article 9(9) of Regulation (EU) N. 1257/2013, the ship recycling plan is annexed to the ready for recycling certificate.*
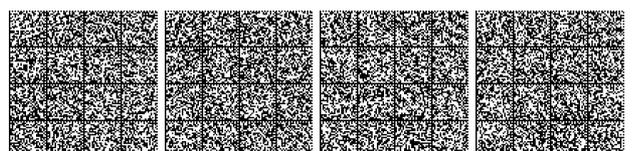
ATTESTAZIONE DI PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER UN PERIODO DI MORATORIA FINO A QUANDO LA NAVE E' GIUNTA NEL PORTO DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO IN CONFORMITA' DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 5 (*)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of the ship recycling facility for a period of grace where article 10(5) applies (*)

Il presente certificato, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi, è considerato valido per un unico tragitto
This certificate shall, in accordance with Article 10(5) of Regulation (EU) N. 1257/2013 on ship recycling, be accepted as valid for a single point to point voyage

dal porto di:____
from the port of:

al porto di:____
to the port of:

Luogo *Place* **Data** *Date*	**Timbro e firma** *Signature and seal*

(*) **La presente pagina dell'attestazione è riprodotta e allegata al certificato, come considerato necessario dall'amministrazione.**
This page of the endorsment shall be reproduced and added to the certificate as considered necessary by the Administration.

ALLEGATO 5
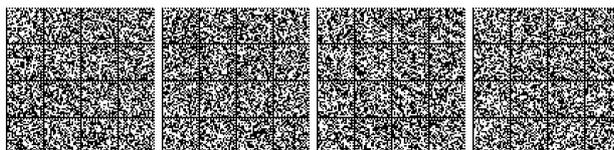
N.

DICHIARAZIONE DI COMPLETAMENTO DEL RICICLAGGIO DELLA NAVE

STATEMENT OF COMPLETION OF SHIP RECYCLING

di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del consiglio relativo al riciclaggio delle navi
under regulation (EU) n. 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Il presente documento costituisce una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave
This document is a statement of completion of ship recycling for

____

Caratteristiche della Nave quando è giunta presso l'impianto per il riciclaggio
Particulars of Ship as received for recycling

Nominativo internazionale *Distinctive number or letters*	
Porto d'immatricolazione *Port of registry*	
Stazza lorda *Gross tonnage*	
Numero IMO *IMO number*	
Nome e indirizzo dell'armatore *Name and address of shipowner*	
Numero IMO di identificazione dell'armatore registrato *IMO registered owner identification number*	
Numero IMO di identificazione della società *IMO company identification number*	
Data di Costruzione *Date of construction*	

SI CONFERMA CHE:

THIS IS TO CERTIFY:

La nave è stata riciclata in conformità del piano di riciclaggio delle navi e del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio presso:
The ship has been recycled in accordance with the ship recycling plan and with Regulation (EU) N. 1257/2013 at:

____

e che il riclaggio della nave a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 è stato completato il:
and that the recycling of the ship in accordance with Regulation (EU) N. 1257/2013 was completed on:

______________________ ______________________________________

Rilasciato a____
Issued at

Il ____________________
Date of issue

Firma dell'operatore o del rappresentante autorizzato dell'impianto di riciclaggio
Signature of the operator or authorised representative of the ship recycling facility

ALLEGATO *6*
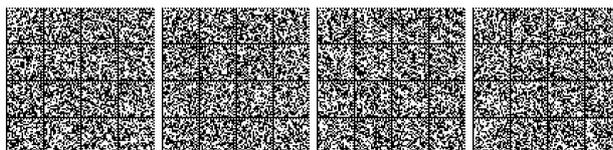
RESOLUTION MEPC.269(68)
(adopted on 15 May 2015)

2015 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE,

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO that the International Conference on the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships held in May 2009 adopted the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (the Hong Kong Convention) together with six Conference resolutions,

NOTING that regulations 5.1 and 5.2 of the annex to the Hong Kong Convention require that ships shall have on board an Inventory of Hazardous Materials which shall be prepared and verified taking into account guidelines, including any threshold values and exemptions contained in those guidelines, developed by the Organization,

NOTING ALSO resolution MEPC.197(62) by which it adopted *Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials* (the guidelines) and resolved to keep them under review,

RECOGNIZING the need to improve the guidance on threshold values and exemptions, as contained in the aforementioned guidelines,

HAVING CONSIDERED, at its sixty-eighth session, the recommendation made by the Sub-Committee on Pollution Prevention and Response, at its second session,

1 ADOPTS the *2015 Guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials* as set out in the annex to this resolution;

2 INVITES Member Governments to apply the 2015 Guidelines as soon as possible, or latest when the Convention enters into force;

3 AGREES to keep the 2015 Guidelines under review in the light of experience gained with their application;

4 SUPERSEDES the guidelines adopted by resolution MEPC.197(62).

https://edocs.imo.org/Final Documents/English/MEPC 68-21-ADD.1 (E).doc
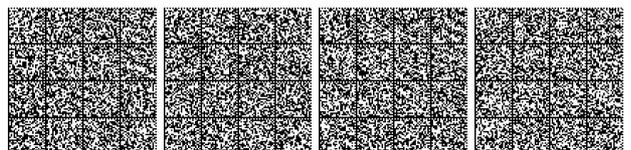
ANNEX

2015 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

1 INTRODUCTION

1.1 Objectives

These guidelines provide recommendations for developing the Inventory of Hazardous Materials (hereinafter referred to as "the Inventory" or "the IHM") to assist compliance with regulation 5 (Inventory of Hazardous Materials) of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (hereinafter referred to as "the Convention").

1.2 Application

These guidelines have been developed to provide relevant stakeholders (e.g. shipbuilders, equipment suppliers, repairers, shipowners and ship management companies) with the essential requirements for the practical and logical development of the Inventory.

1.3 Objectives

The objectives of the Inventory are to provide ship-specific information on the actual hazardous materials present on board, in order to protect health and safety and to prevent environmental pollution at ship recycling facilities. This information will be used by the ship recycling facilities in order to decide how to manage the types and amounts of materials identified in the Inventory of Hazardous Materials (regulation 9 of the Convention).

2 DEFINITIONS

The terms used in these guidelines have the same meaning as those defined in the Convention, with the following additional definitions which apply to these guidelines only.

2.1 *Exemption* (as referred to in regulation 5 of the Convention) means materials specified in paragraph 3.3 in these guidelines that do not need to be listed on the IHM, even if such materials or items exceed the IHM threshold values.

2.2 *Fixed* means the conditions that equipment or materials are securely fitted with the ship, such as by welding or with bolts, riveted or cemented, and used at their position, including electrical cables and gaskets.

2.3 *Homogeneous material* means a material of uniform composition throughout that cannot be mechanically disjointed into different materials, meaning that the materials cannot, in principle, be separated by mechanical actions such as unscrewing, cutting, crushing, grinding and abrasive processes.

2.4 *Loosely fitted equipment* means equipment or materials present on board the ship by the conditions other than "fixed", such as fire extinguishers, distress flares, and lifebuoys.

2.5 *Product* means machinery, equipment, materials and applied coatings on board a ship.
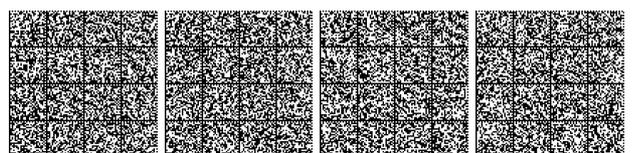
2.6 *Supplier* means a company which provides products; which may be a manufacturer, trader or agency.

2.7 *Supply chain* means the series of entities involved in the supply and purchase of materials and goods, from raw materials to final product.

2.8 *Threshold value* is defined as the concentration value in homogeneous materials.

3 REQUIREMENTS FOR THE INVENTORY

3.1 Scope of the Inventory

The Inventory consists of:

Part I: Materials contained in ship structure or equipment;

Part II: Operationally generated wastes; and

Part III: Stores.

3.2 Materials to be listed in the Inventory

3.2.1 Appendix 1 of these guidelines (Items to be listed in the Inventory of Hazardous Materials), provides information on the hazardous materials that may be found on board a ship. Materials set out in appendix 1 should be listed in the Inventory. Each item in appendix 1 of these guidelines is classified under tables A, B, C or D, according to its properties:

.1 table A comprises the materials listed in appendix 1 of the Convention;

.2 table B comprises the materials listed in appendix 2 of the Convention;

.3 table C (Potentially hazardous items) comprises items which are potentially hazardous to the environment and human health at ship recycling facilities; and

.4 table D (Regular consumable goods potentially containing hazardous materials) comprises goods which are not integral to a ship and are unlikely to be dismantled or treated at a ship recycling facility.

3.2.2 Tables A and B correspond to part I of the Inventory. Table C corresponds to parts II and III and table D corresponds to part III.

3.2.3 For loosely fitted equipment, there is no need to list this in part I of the Inventory. Such equipment which remains on board when the ship is recycled should be listed in part III.

3.2.4 Those batteries containing lead acid or other hazardous materials that are fixed in place should be listed in part I of the Inventory. Batteries that are loosely fitted, which includes consumer batteries and batteries in stores, should be listed in part III of the Inventory.
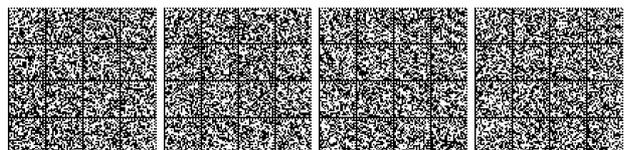
3.2.5 Similar materials or items that contain hazardous materials that potentially exceed the threshold value can be listed together (not individually) on the IHM with their general location and approximate amount specified there (hereinafter referred to as "bulk listing"). An example of how to list those materials and items is shown in row 3 of table 1 of appendix 3.

3.3 Exemptions – Materials not required to be listed in the Inventory

3.3.1 Materials listed in Table B that are inherent in solid metals or metal alloys, such as steels, aluminium, brasses, bronzes, plating and solders, provided they are used in general construction, such as hull, superstructure, pipes or housings for equipment and machinery, are not required to be listed in the Inventory.

3.3.2 Although electrical and electronic equipment is required to be listed in the Inventory, the amount of hazardous materials potentially contained in printed wiring boards (printed circuit boards) installed in the equipment does not need to be reported in the Inventory.

3.4 Standard format of the Inventory of Hazardous Materials

The Inventory should be developed on the basis of the standard format set out in appendix 2 of these guidelines: Standard format of the Inventory of Hazardous Materials. Examples of how to complete the Inventory are provided for guidance purposes only.

3.5 Revision to threshold values

Revised threshold values in tables A and B of appendix 1 should be used for IHMs developed or updated after the adoption of the revised values and need not be applied to existing IHMs and IHMs under development. However, when materials are added to the IHM, such as during maintenance, the revised threshold values should be applied and recorded in the IHM.

4 REQUIREMENTS FOR DEVELOPMENT OF THE INVENTORY

4.1 Development of part I of the Inventory for new ships[1]

4.1.1 Part I of the Inventory for new ships should be developed at the design and construction stage.

4.1.2 Checking of materials listed in table A

During the development of the Inventory (part I), the presence of materials listed in table A of appendix 1 should be checked and confirmed; the quantity and location of table A materials should be listed in part I of the Inventory. If such materials are used in compliance with the Convention, they should be listed in part I of the Inventory. Any spare parts containing materials listed in table A are required to be listed in part III of the Inventory.

---

[1] In ascertaining whether a ship is a "new ship" or an "existing ship" according to the Convention, the term "a similar stage of construction" in regulation 1.4.2 of the annex to the Convention means the stage at which:

.1 construction identifiable with a specific ship begins: and
.2 assembly of that ship has commenced comprising at least 50 tonnes or 1% of the estimated mass of all structural material, whichever is less.
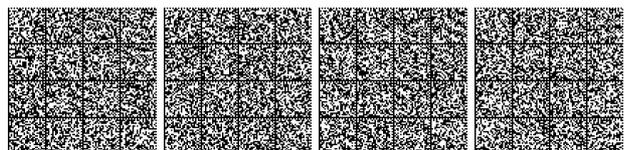
4.1.3 Checking of materials listed in table B

If materials listed in table B of appendix 1 are present in products above the threshold values provided in table B, the quantity and location of the products and the contents of the materials present in them should be listed in part I of the Inventory. Any spare parts containing materials listed in table B are required to be listed in part III of the Inventory.

4.1.4 Process for checking of materials

The checking of materials as provided in paragraphs 4.1.2 and 4.1.3 above should be based on the Material Declaration furnished by the suppliers in the shipbuilding supply chain (e.g. equipment suppliers, parts suppliers, material suppliers).

4.2 Development of part I of the Inventory for existing ships

4.2.1 In order to achieve comparable results for existing ships with respect to part I of the Inventory, the following procedure should be followed:

.1 collection of necessary information;

.2 assessment of collected information;

.3 preparation of visual/sampling check plan;

.4 onboard visual check and sampling check; and

.5 preparation of part I of the Inventory and related documentation.

4.2.2 The determination of hazardous materials present on board existing ships should, as far as practicable, be conducted as prescribed for new ships, including the procedures described in sections 6 and 7 of these guidelines. Alternatively, the procedures described in this section may be applied for existing ships, but these procedures should not be used for any new installation resulting from the conversion or repair of existing ships after the initial preparation of the Inventory.

4.2.3 The procedures described in this section should be carried out by the shipowner, who may draw upon expert assistance. Such an expert or expert party should not be the same as the person or organization authorized by the Administration to approve the Inventory).

4.2.4 Reference is made to appendix 4 (Flow diagram for developing part I of the Inventory for existing ships) and appendix 5 (Example of development process for part I of the Inventory for existing ships.

4.2.5 Collection of necessary information (step 1)

The shipowner should identify, research, request and procure all reasonably available documentation regarding the ship. Information that will be useful includes maintenance, conversion and repair documents; certificates, manuals, ship's plans, drawings and technical specifications; product information data sheets (such as Material Declarations); and hazardous material inventories or recycling information from sister ships. Potential sources of information could include previous shipowners, the ship builder, historical societies, classification society records and ship recycling facilities with experience working with similar ships.
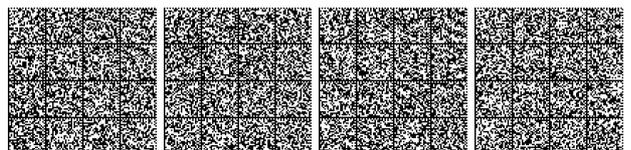
4.2.6 Assessment of collected information (step 2)

The information collected in step 1 above should be assessed. The assessment should cover all materials listed in table A of appendix 1; materials listed in table B should be assessed as far as practicable. The results of the assessment should be reflected in the visual/sampling check plan.

4.2.7 Preparation of visual/sampling check plan (step 3)

4.2.7.1 To specify the materials listed in appendix 1 of these guidelines, a visual/sampling check plan should be prepared taking into account the collated information and any appropriate expertise. The visual/sampling check plan should be based on the following three lists:

.1 List of equipment, system and/or area for visual check (any equipment, system and/or area specified regarding the presence of the materials listed in appendix 1 by document analysis should be entered in the List of equipment, system and/or area for visual check);

.2 List of equipment, system and/or area for sampling check (any equipment, system and/or area which cannot be specified regarding the presence of the materials listed in appendix 1 by document or visual analysis should be entered in the List of equipment, system and/or area as requiring sampling check. A sampling check is the taking of samples to identify the presence or absence of hazardous material contained in the equipment, systems, and/or areas, by suitable and generally accepted methods such as laboratory analysis); and

.3 List of equipment, system and/or area classed as "potentially containing hazardous material" (any equipment, system and/or area which cannot be specified regarding the presence of the materials listed in appendix 1 by document analysis may be entered in the List of equipment, system and/or area classed as "potentially containing hazardous material" without the sampling check. The prerequisite for this classification is a comprehensible justification such as the impossibility of conducting sampling without compromising the safety of the ship and its operational efficiency).

4.2.7.2 Visual/sampling checkpoints should be all points where:

.1 the presence of materials to be considered for the Inventory part I as listed in appendix 1 is likely;

.2 the documentation is not specific; or

.3 materials of uncertain composition were used.

4.2.8 Onboard visual/sampling check (step 4)

4.2.8.1 The onboard visual/sampling check should be carried out in accordance with the visual/sampling check plan. When a sampling check is carried out, samples should be taken and the sample points should be clearly marked on the ship plan and the sample results should be referenced. Materials of the same kind may be sampled in a representative manner. Such materials are to be checked to ensure that they are of the same kind. The sampling check should be carried out drawing upon expert assistance.
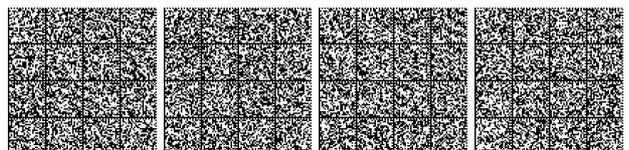
4.2.8.2 Any uncertainty regarding the presence of hazardous materials should be clarified by a visual/sampling check. Checkpoints should be documented in the ship's plan and may be supported by photographs.

4.2.8.3 If the equipment, system and/or area of the ship are not accessible for a visual check or sampling check, they should be classified as "potentially containing hazardous material". The prerequisite for such classification should be the same prerequisite as in section 4.2.7. Any equipment, system and/or area classed as "potentially containing Hazardous Material" may be investigated or subjected to a sampling check at the request of the shipowner during a later survey (e.g. during repair, refit or conversion).

4.2.9 Preparation of part I of the Inventory and related documentation (step 5)

If any equipment, system and/or area is classed as either "containing hazardous material" or "potentially containing hazardous material", their approximate quantity and location should be listed in part I of the Inventory. These two categories should be indicated separately in the "Remarks" column of the Inventory.

4.2.10 Testing methods

4.2.10.1 Samples may be tested by a variety of methods. "Indicative" or "field tests" may be used when:

.1 the likelihood of a hazard is high;

.2 the test is expected to indicate that the hazard exists; and

.3 the sample is being tested by "specific testing" to show that the hazard is present.

4.2.10.2 Indicative or field tests are quick, inexpensive and useful on board the ship or on site, but they cannot be accurately reproduced or repeated, and cannot identify the hazard specifically, and therefore cannot be relied upon except as "indicators".

4.2.10.3 In all other cases, and in order to avoid dispute, "specific testing" should be used. Specific tests are repeatable, reliable and can demonstrate definitively whether a hazard exists or not. They will also provide a known type of the hazard. The methods indicated are found qualitative and quantitative appropriate and only testing methods to the same effect can be used. Specific tests are to be carried out by a suitably accredited laboratory, working to international standards[2] or equivalent, which will provide a written report that can be relied upon by all parties.

4.2.10.4 Specific test methods for appendix 1 materials are provided in appendix 9.

4.2.11 ***Diagram of the location of hazardous materials on board a ship***

Preparation of a diagram showing the location of the materials listed in table A is recommended in order to help ship recycling facilities gain a visual understanding of the Inventory.

[2] For example ISO 17025.

4.3 Maintaining and updating part I of the Inventory during operations

4.3.1 Part I of the Inventory should be appropriately maintained and updated, especially after any repair or conversion or sale of a ship.

4.3.2 Updating of part I of the Inventory in the event of new installation

If any machinery or equipment is added to, removed or replaced or the hull coating is renewed, part I of the Inventory should be updated according to the requirements for new ships as stipulated in paragraphs 4.1.2 to 4.1.4. Updating is not required if identical parts or coatings are installed or applied.

4.3.3 Continuity of part I of the Inventory

Part I of the Inventory should belong to the ship and the continuity and conformity of the information it contains should be confirmed, especially if the flag, owner or operator of the ship changes.

4.4 Development of part II of the Inventory (operationally generated waste)

4.4.1 Once the decision to recycle a ship has been taken, part II of the Inventory should be developed before the final survey, taking into account that a ship destined to be recycled shall conduct operations in the period prior to entering the Ship Recycling Facility in a manner that minimizes the amount of cargo residues, fuel oil and wastes remaining on board (regulation 8.2 of the Convention).

4.4.2 Operationally generated wastes to be listed in the Inventory

If the wastes listed in part II of the Inventory provided in table C (Potentially hazardous items) of appendix 1 are intended for delivery with the ship to a ship recycling facility, the quantity of the operationally generated wastes should be estimated and their approximate quantities and locations should be listed in part II of the Inventory.

4.5 Development of part III of the Inventory (stores)

4.5.1 Once the decision to recycle has been taken, part III of the Inventory should be developed before the final survey, taking into account the fact that a ship destined to be recycled shall minimize the wastes remaining on board (regulation 8.2 of the Convention). Each item listed in part III should correspond to the ship's operations during its last voyage.

4.5.2 Stores to be listed in the Inventory

If the stores to be listed in part III of the Inventory provided in table C of appendix 1 are to be delivered with the ship to a ship recycling facility, the unit (e.g. capacity of cans and cylinders), quantity and location of the stores should be listed in part III of the Inventory.

4.5.3 Liquids and gases sealed in ship's machinery and equipment to be listed in the Inventory

If any liquids and gases listed in table C of appendix 1 are integral in machinery and equipment on board a ship, their approximate quantity and location should be listed in part III of the Inventory. However, small amounts of lubricating oil, anti-seize compounds and grease which are applied to or injected into machinery and equipment to maintain normal performance do not fall within the scope of this provision. For subsequent completion of
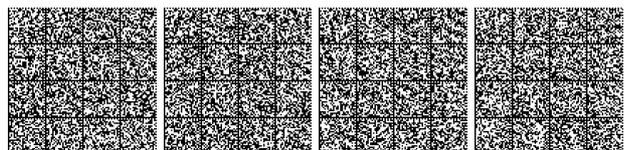
part III of the Inventory during the recycling preparation processes, the quantity of liquids and gases listed in table C of appendix 1 required for normal operation, including the related pipe system volumes, should be prepared and documented at the design and construction stage. This information belongs to the ship, and continuity of this information should be maintained if the flag, owner or operator of the ship changes.

4.5.4 Regular consumable goods to be listed in the Inventory

Regular consumable goods, as provided in table D of appendix 1 should not be listed in part I or part II but should be listed in part III of the Inventory if they are to be delivered with the ship to a Ship Recycling Facility. A general description including the name of item (e.g. TV set), manufacturer, quantity and location should be entered in part III of the Inventory. The check on materials provided for in paragraphs 4.1.2 and 4.1.3 of these guidelines does not apply to regular consumable goods.

4.6 Description of location of hazardous materials on board

The locations of hazardous materials on board should be described and identified using the name of location (e.g. second floor of engine-room, bridge DK, APT, No.1 cargo tank, frame number) given in the plans (e.g. general arrangement, fire and safety plan, machinery arrangement or tank arrangement).

4.7 Description of approximate quantity of hazardous materials

In order to identify the approximate quantity of hazardous materials, the standard unit used for hazardous materials should be kg, unless other units (e.g. m^3 for materials of liquid or gases, m^2 for materials used in floors or walls) are considered more appropriate. An approximate quantity should be rounded up to at least two significant figures.

5 REQUIREMENTS FOR ASCERTAINING THE CONFORMITY OF THE INVENTORY

5.1 Design and construction stage

The conformity of part I of the Inventory at the design and construction stage should be ascertained by reference to the collected Supplier's Declaration of Conformity described in section 7 and the related Material Declarations collected from suppliers.

5.2 Operational stage

Shipowners should implement the following measures in order to ensure the conformity of part I of the Inventory:

.1 to designate a person as responsible for maintaining and updating the Inventory (the designated person may be employed ashore or on board);

.2 the designated person, in order to implement paragraph 4.3.2, should establish and supervise a system to ensure the necessary updating of the Inventory in the event of new installation;

.3 to maintain the Inventory including dates of changes or new deleted entries and the signature of the designated person; and

.4 to provide related documents as required for the survey or sale of the ship.
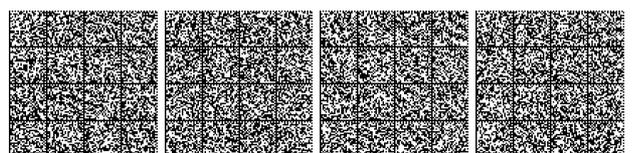
6 MATERIAL DECLARATION

6.1 General

Suppliers to the shipbuilding industry should identify and declare whether or not the materials listed in table A or table B are present above the threshold value specified in appendix 1 of these guidelines. However, this provision does not apply to chemicals which do not constitute a part of the finished product.

6.2 Information required in the declaration

6.2.1 At a minimum the following information is required in the Material Declaration:

.1 date of declaration;

.2 Material Declaration identification number;

.3 supplier's name;

.4 product name (common product name or name used by manufacturer);

.5 product number (for identification by manufacturer);

.6 declaration of whether or not the materials listed in table A and table B of appendix 1 of these guidelines are present in the product above the threshold value stipulated in appendix 1 of these guidelines; and

.7 mass of each constituent material listed in table A and/or table B of appendix 1 of these guidelines if present above threshold value.

6.2.2 An example of the Material Declaration is shown in appendix 6.

7 SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

7.1 Purpose and scope

7.1.1 The purpose of the Supplier's Declaration of Conformity is to provide assurance that the related Material Declaration conforms to section 6.2, and to identify the responsible entity.

7.1.2 The Supplier's Declaration of Conformity remains valid as long as the products are present on board.

7.1.3 The supplier compiling the Supplier's Declaration of Conformity should establish a company policy[3]. The company policy on the management of the chemical substances in products which the supplier manufactures or sells should cover:

.1 Compliance with law:

The regulations and requirements governing the management of chemical substances in products should be clearly described in documents which should be kept and maintained; and

[3] A recognized quality management system may be utilized.
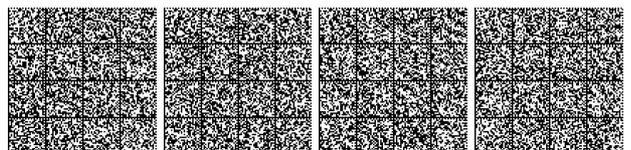
.2 Obtaining of information on chemical substance content:

In procuring raw materials for components and products, suppliers should be selected following an evaluation, and the information on the chemical substances they supply should be obtained.

7.2 Contents and format

7.2.1 The Supplier's Declaration of Conformity should contain the following:

.1 unique identification number;

.2 name and contact address of the issuer;

.3 identification of the subject of the Declaration of Conformity (e.g. name, type, model number, and/or other relevant supplementary information);

.4 statement of conformity;

.5 date and place of issue; and

.6 signature (or equivalent sign of validation), name and function of the authorized person(s) acting on behalf of the issuer.

7.2.2 An example of the Supplier's Declaration of Conformity is shown in appendix 7.

8 LIST OF APPENDICES

Appendix 1: Items to be listed in the Inventory of Hazardous Materials

Appendix 2: Standard format of the Inventory of Hazardous Materials

Appendix 3: Example of the development process for part I of the Inventory for new ships

Appendix 4: Flow diagram for developing part I of the Inventory for existing ships

Appendix 5: Example of the development process for part I of the Inventory for existing ships

Appendix 6: Form of Material Declaration

Appendix 7: Form of Supplier's Declaration of Conformity

Appendix 8: Examples of table A and table B materials of appendix 1 with CAS-numbers

Appendix 9: Specific test methods

Appendix 10: Examples of radioactive sources
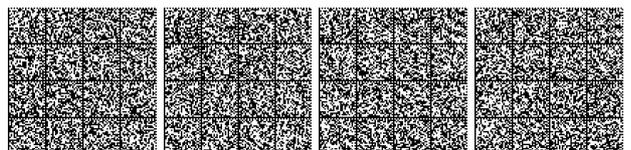
APPENDIX 1

ITEMS TO BE LISTED IN THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS

Table A – Materials listed in appendix 1 of the Annex to the Convention

No.	Materials		Inventory			Threshold value
			Part I	Part II	Part III	
A-1	Asbestos		x			0.1%[4]
A-2	Polychlorinated biphenyls (PCBs)		x			50 mg/kg[5]
A-3	Ozone depleting substances	CFCs	x			no threshold value[6]
		Halons	x			
		Other fully halogenated CFCs	x			
		Carbon tetrachloride	x			
		1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)	x			
		Hydrochlorofluorocarbons	x			
		Hydrobromofluorocarbons	x			
		Methyl bromide	x			
		Bromochloromethane	x			
A-4	Anti-fouling systems containing organotin compounds as a biocide		x			2,500 mg total tin/kg[7]

[4] In accordance with regulation 4 of the Convention, for all ships, new installation of materials which contain asbestos shall be prohibited. According to the UN recommendation "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)" adopted by the United Nations Economic and Social Council's Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UNSCEGHS), the UN's Sub-Committee of Experts, in 2002 (published in 2003), carcinogenic mixtures classified as Category 1A (including asbestos mixtures) under the GHS are required to be labelled as carcinogenic if the ratio is more than 0.1%. However, if 1% is applied, this threshold value should be recorded in the Inventory and, if available, the Material Declaration and can be applied not later than five years after the entry into force of the Convention. The threshold value of 0.1% need not be retroactively applied to those Inventories and Material Declarations.

[5] In accordance with regulation 4 of the Convention, for all ships, new installation of materials which contain PCBs shall be prohibited. The Organization set 50 mg/kg as the threshold value referring to the concentration level at which wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with PCB are characterized as hazardous under the Basel Convention.

[6] "No threshold value" is in accordance with the Montreal Protocol for reporting ODS. Unintentional trace contaminants should not be listed in the Material Declarations and in the Inventory.

[7] This threshold value is based on the *Guidelines for brief sampling of anti-fouling systems on ships* (resolution MEPC.104(49)).

Table B – Materials listed in appendix 2 of the Annex to the Convention

No.	Materials	Inventory			Threshold value
		Part I	Part II	Part III	
B-1	Cadmium and cadmium compounds	x			100 mg/kg[8]
B-2	Hexavalent chromium and hexavalent chromium compounds	x			1,000 mg/kg[8]
B-3	Lead and lead compounds	x			1,000 mg/kg[8]
B-4	Mercury and mercury compounds	x			1,000 mg/kg[8]
B-5	Polybrominated biphenyl (PBBs)	x			50 mg/kg[9]
B-6	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)	x			1,000 mg/kg[8]
B-7	Polychlorinated naphthalenes (more than 3 chlorine atoms)	x			50mg/kg[10]
B-8	Radioactive substances	x			no threshold value[11]
B-9	Certain shortchain chlorinated paraffins (Alkanes, C10-C13, chloro)	x			1%[12]

[8] The Organization set this as the threshold value referring to the Restriction of Hazardous Substances (RoHS Directive 2011/65/EU, Annex II).

[9] The Organization set 50 mg/kg as the threshold value referring to the concentration level at which wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with PBB are characterized as hazardous under the Basel Convention.

[10] The Organization set 50 mg/kg as the threshold value referring to the concentration level at which wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with PCN are characterized as hazardous under the Basel Convention.

[11] All radioactive sources should be included in the Material Declaration and in the Inventory. *Radioactive source* means radioactive material permanently sealed in a capsule or closely bonded and in a solid form that is used as a source of radiation. This includes consumer products and industrial gauges with radioactive materials. Examples are listed in appendix 10.

[12] The Organization set 1% as the threshold value referring to the EU legislation that restricts Chlorinated Paraffins from being placed on the market for use as substances or as constituents of other substances or preparations in concentrations higher than 1% (EU Regulation 1907/2006, Annex XVII Entry 42 and Regulation 519/2012).

Table C – Potentially hazardous items

No.	Properties		Goods	Inventory		
				Part I	Part II	Part III
C-1	Liquid	Oiliness	Kerosene			x
C-2			White spirit			x
C-3			Lubricating oil			x
C-4			Hydraulic oil			x
C-5			Anti-seize compounds			x
C-6			Fuel additive			x
C-7			Engine coolant additives			x
C-8			Antifreeze fluids			x
C-9			Boiler and feed water treatment and test re-agents			x
C-10			De-ioniser regenerating chemicals			x
C-11			Evaporator dosing and descaling acids			x
C-12			Paint stabilizers/rust stabilizers			x
C-13			Solvents/thinners			x
C-14			Paints			x
C-15			Chemical refrigerants			x
C-16			Battery electrolyte			x
C-17			Alcohol, methylated spirits			x
C-18	Gas	Explosives/ inflammables	Acetylene			x
C-19			Propane			x
C-20			Butane			x
C-21			Oxygen			x
C-22		Green House Gases	CO_2			x
C-23			Perfluorocarbons (PFCs)			x
C-24			Methane			x
C-25			Hydrofluorocarbon (HFCs)			x
C-27			Nitrous oxide (N_2O)			x
C-28			Sulfur hexafluoride (SF_6)			x
C-29	Liquid	Oiliness	Bunkers: fuel oil			x
C-30			Grease			x
C-31			Waste oil (sludge)		x	
C-32			Bilge and/or waste water generated by the after-treatment systems fitted on machineries		x	
C-33			Oily liquid cargo tank residues		x	
C-34			Ballast water		x	
C-35			Raw sewage		x	
C-36			Treated sewage		x	
C-37			Non-oily liquid cargo residues		x	
C-38	Gas	Explosibility/ inflammability	Fuel gas			x
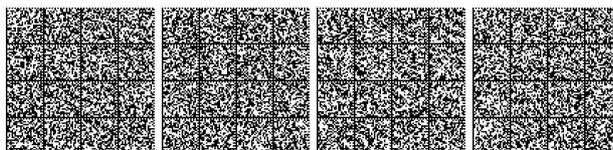
No.	Properties	Goods	Inventory		
			Part I	Part II	Part III
C-39	Solid	Dry cargo residues		x	
C-40		Medical waste/infectious waste		x	
C-41		Incinerator ash[13]		x	
C-42		Garbage		x	
C-43		Fuel tank residues		x	
C-44		Oily solid cargo tank residues		x	
C-45		Oily or chemical contaminated rags		x	
C-46		Batteries (incl. lead acid batteries)			x
C-47		Pesticides/insecticide sprays			x
C-48		Extinguishers			x
C-49		Chemical cleaner (incl. electrical equipment cleaner, carbon remover)			x
C-50		Detergent/bleacher (could be a liquid)			x
C-51		Miscellaneous medicines			x
C-52		Fire fighting clothing and Personal protective equipment			x
C-53		Dry tank residues		x	
C-54		Cargo residues		x	
C-55		Spare parts which contain materials listed in Table A or Table B			x

Table D – Regular consumable goods potentially containing hazardous materials[14]

No.	Properties	Example	Inventory		
			Part I	Part II	Part III
D-1	Electrical and electronic equipment	Computers, refrigerators, printers, scanners, television sets, radio sets, video cameras, video recorders, telephones, consumer batteries, fluorescent lamps, filament bulbs, lamps			x
D-2	Lighting equipment	Fluorescent lamps, filament bulbs, lamps			x
D-3	Non ship-specific furniture, interior and similar equipment	Chairs, sofas, tables, beds, curtains, carpets, garbage bins, bed-linen, pillows, towels, mattresses, storage racks, decoration, bathroom installations, toys, not structurally relevant or integrated artwork			x

[13] Definition of garbage is identical to that in MARPOL Annex V. However, incinerator ash is classified separately because it may include hazardous substances or heavy metals.

[14] This table does not include ship-specific equipment integral to ship operations, which has to be listed in part I of the inventory.

APPENDIX 2

STANDARD FORMAT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS[15]

Part I

Hazardous materials contained in the ship's structure and equipment

I-1 – Paints and coating systems containing materials listed in table A and table B of appendix 1 of these guidelines

No.	Application of paint	Name of paint	Location	Materials (classification in appendix 1)	Approximate quantity		Remarks
1	Anti-drumming compound	Primer, xx Co., xx primer #300	Hull part	Lead	35.00	kg	
2	Anti-fouling	xx Co., xx coat #100	Underwater parts	TBT	120.00	kg	

15 Examples of how to complete the Inventory are provided for guidance purposes only in accordance with paragraph 3.4 of the guidelines.

I-2 – Equipment and machinery containing materials listed in table A and table B of appendix 1 of these guidelines

No.	Name of equipment and machinery	Location	Materials (classification in appendix 1)	Parts where used	Approximate quantity		Remarks
1	Switch board	Engine control room	Cadmium	Housing coating	0.02	kg	
			Mercury	Heat gauge	<0.01	kg	less than 0.01kg
2	~~Diesel engine, xx Co., xx #150~~	~~Engine room~~	~~LeadCadmium~~	~~BearingStarter for blower~~	~~0.02~~	~~kg~~	
3	Diesel engine, xx Co., xx #200	Engine-room	Lead	Starter for blower	0.01	kg	Revised by XXX on Oct. XX, 2008 (revoking No.2)
4	Diesel generator (x 3)	Engine-room	Lead	Ingredient of copper compounds	0.01	kg	
5	Radioactive level gauge	No. 1 Cargo tank	Radioactive substances	Gauge	5 (1.8E+11)	Ci (Bq)	Radionuclides: ^{60}Co

I-3 - Structure and hull containing materials listed in table A and table B of appendix 1 of these guidelines

No.	Name of structural element	Location	Materials (classification in appendix 1)	Parts where used	Approximate quantity		Remarks
1	Wall panel	Accommodation	Asbestos	Insulation	2,500.00	kg	
2	Wall insulation	Engine control room	Lead	Perforated plate	0.01	kg	cover for insulation material
			Asbestos	Insulation	25.00	kg	under perforated plates
3							

Part II
Operationally generated waste

No.	Location[1]	Name of item (classification in appendix 1) and detail (if any) of the item	Approximate quantity		Remarks
1	Garbage locker	Garbage (food waste)	35.00	kg	
2	Bilge tank	Bilgewater	15.00	m^3	
3	No.1 cargo hold	Dry cargo residues (iron ore)	110.00	kg	
4	No.2 cargo hold	Waste oil (sludge) (crude)	120.00	kg	
5	No.1 ballast tank	Ballast water	2,500.00	m^3	
		Sediments	250.00	kg	

[1] The location of a part II or part III item should be entered in order based on its location, from a lower level to an upper level and from a fore part to an aft part. The location of part I items is recommended to be described similarly, as far as practicable.

Part III
Stores

III-1 - Stores

No.	**Location[1]**	**Name of item (classification in appendix 1)**	**Unit quantity**		**Figure**		**Approximate quantity**		**Remarks[2)]**
								m^3	
								kg	
								kg	
									Details are shown in the attached list.
5	Paint stores	Paint, xx Co., #600	20.00	kg	5	pcs	100.00	kg	Cadmium containing.

1 The location of a part II or part III item should be entered in order based on its location, from a lower level to an upper level and from a fore part to an aft part. The location of part I items is recommended to be described similarly, as far as practicable.
2 In column "Remarks" for part III items, if hazardous materials are integrated in products, the approximate amount of the contents should be shown as far as possible.
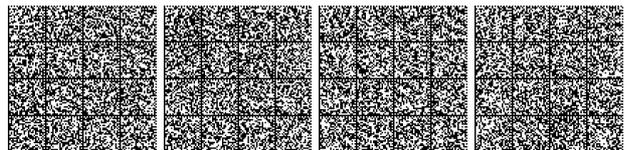
III-2 – Liquids sealed in ship's machinery and equipment

No.	Type of liquids (classification in appendix 1)	Name of machinery or equipment	Location	Approximate quantity		Remarks
1	Hydraulic oil	Deck crane hydraulic oil system	Upper deck	15.00	m^3	
		Deck machinery hydraulic oil system	Upper deck and bosun store	200.00	m^3	
		Steering gear hydraulic oil system	Steering gear room	0.55	m^3	
2	Lubricating oil	Main engine system	Engine-room	0.45	m^3	
3	Boiler water treatment	Boiler	Engine-room	0.20	m^3	

III-3 – Gases sealed in ship's machinery and equipment

No.	Type of gases (classification in appendix 1)	Name of machinery or equipment	Location	Approximate quantity		Remarks
1	HFC	AC system	AC room	100.00	kg	
2	HFC	Refrigerated provision chamber machine	AC room	50.00	kg	
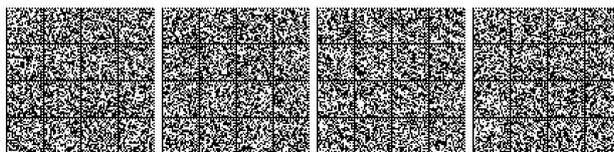
III-4 – Regular consumable goods potentially containing hazardous materials

No.	Location[16]	Name of item	Quantity	Remarks
1	Accommodation	Refrigerators	1	
2	Accommodation	Personal computers	2	

16 The location of a part II or part III item should be entered in order based on its location, from a lower level to an upper level and from a fore part to an aft part. The location of part I items is recommended to be described similarly, as far as practicable.

APPENDIX 3

EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT PROCESS FOR PART I OF THE INVENTORY FOR NEW SHIPS

1 OBJECTIVE OF THE TYPICAL EXAMPLE

This example has been developed to give guidance and to facilitate understanding of the development process for part I of the Inventory of Hazardous Materials for new ships.

2 DEVELOPMENT FLOW FOR PART I OF THE INVENTORY

Part I of the Inventory should be developed using the following three steps. However, the order of these steps is flexible and can be changed depending on the schedule of shipbuilding:

.1 collection of hazardous materials information;

.2 utilization of hazardous materials information; and

.3 preparation of the Inventory (by filling out standard format).

3 COLLECTION OF HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION

3.1 Data collection process for hazardous materials

Materials Declaration (MD) and Supplier's Declaration of Conformity (SDoC) for products from suppliers (tier 1 suppliers) should be requested and collected by the shipbuilding yard. Tier 1 suppliers may request from their suppliers (tier 2 suppliers) the relevant information if they cannot develop the MD based on the information available. Thus the collection of data on hazardous materials may involve the entire shipbuilding supply chain (Figure 1).
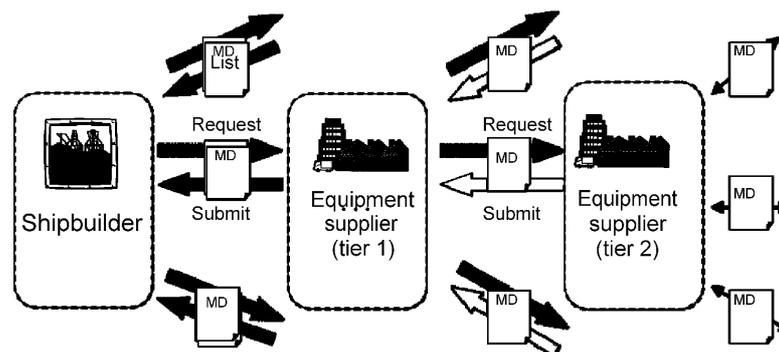
Figure 1 – Process of MD (and SDoC) collection showing involvement of supply chain
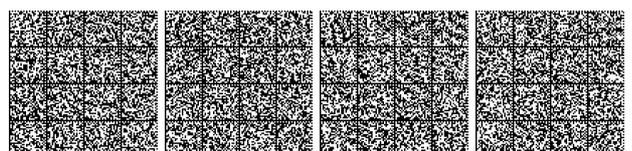
3.2 Declaration of hazardous materials

Suppliers should declare whether or not the hazardous materials listed in table A and table B in the MD are present in concentrations above the threshold values specified for each homogeneous material in a product.

3.2.1 Materials listed in table A

If one or more materials listed in table A are found to be present in concentrations above the specified threshold value according to the MD, the products which contain these materials shall not be installed on a ship. However, if the materials are used in a product in accordance with an exemption specified by the Convention (e.g. new installations containing hydrochlorofluorocarbons (HCFCs) before 1 January 2020), the product should be listed in the Inventory.

3.2.2 Materials listed in table B

If one or more materials listed in table B are found to be present in concentrations above the specified threshold value according to the MD, the products should be listed in the Inventory.

3.3 Example of homogeneous materials

Figure 2 shows an example of four homogeneous materials which constitute a cable. In this case, sheath, intervention, insulator and conductor are all individual homogeneous materials.
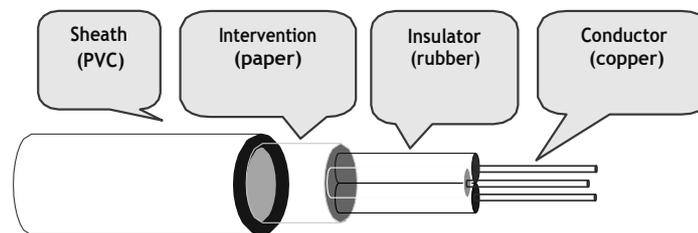
Figure 2 – *Example of homogeneous materials (cable)*

4 UTILIZATION OF HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION

Products which contain hazardous materials in concentrations above the specified threshold values should be clearly identified in the MD. The approximate quantity of the hazardous materials should be calculated if the mass data for hazardous materials are declared in the MD using a unit which cannot be directly utilized in the Inventory.

5 PREPARATION OF INVENTORY (BY FILLING OUT STANDARD FORMAT)

The information received for the Inventory, as contained in table A and table B of appendix 1 of these guidelines, ought to be structured and utilized according to the following categorization for part I of the Inventory:

Part I-1 Paints and coating systems;

Part I-2 Equipment and machinery; and

Part I-3 Structure and hull.
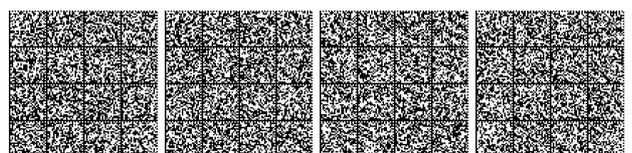
5.1 "Name of equipment and machinery" column

5.1.1 Equipment and machinery

5.1.1.1 The name of each item of equipment or machinery should be entered in this column. If more than one hazardous material is present in the equipment or machinery, the row relating to that equipment or machinery should be appropriately divided such that all of the hazardous materials contained in the piece of equipment or machinery are entered. If more than one item of equipment or machinery is situated in one location, both name and quantity of the equipment or machinery should be entered in the column. Examples are shown in rows 1 and 2 of table 1

5.1.1.2 For identical or common items, such as but not limited to bolts, nuts and valves, there is no need to list each item individually (see Bulk Listing in paragraph 3.2 of the guidelines). An example is shown in row 3 of table 1.

Table 1 – Example showing more than one item of equipment or machinery situated in one location

No.	Name of equipment and machinery	Location	Materials (classification in appendix 1)	Parts where used	Approximate quantity		Remarks
1	Main engine	Engine-room	Lead	Piston pin bush	0.75	kg	
			Mercury	Thermometer charge air temperature	0.01	kg	
2	Diesel generator (x 3)	Engine-room	Mercury	Thermometer	0.03	kg	
3	FC valve (x 100)	Througout the ship	Lead and lead compounds		20.5	kg	

5.1.2 Pipes and cables

The names of pipes and of systems, including electric cables, which are often situated in more than one compartment of a ship, should be described using the name of the system concerned. A reference to the compartments where these systems are located is not necessary as long as the system is clearly identified and properly named.

5.2 "Approximate quantity" column

The standard unit for approximate quantity of solid hazardous materials should be kg. If the hazardous materials are liquids or gases, the standard unit should be either m^3 or kg. An approximate quantity should be rounded up to at least two significant figures. If the hazardous material is less than 10 g, the description of the quantity should read "<0.01 kg".
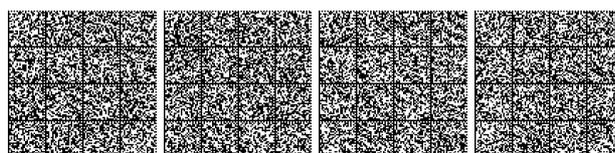
Table 2 – Example of a switchboard

No.	Name of equipment and machinery	Location	Materials (classification in appendix 1)	Parts where used	Approximate quantity		Remarks
	Switchboard	Engine control room	Cadmium	Housing coating	0.02	kg	
			Mercury	Heat gauge	<0.01	kg	less than 0.01 kg

5.3 "Location" column

5.3.1 Example of a location list

It is recommended to prepare a location list which covers all compartments of a ship based on the ship's plans (e.g. general arrangement, engine-room arrangement, accommodation and tank plan) and on other documentation on board, including certificates or spare parts' lists. The description of the location should be based on a location such as a deck or room to enable easy identification. The name of the location should correspond to the ship's plans so as to ensure consistency between the Inventory and the ship's plans. Examples of names of locations are shown in table 3. For bulk listings, the locations of the items or materials may be generalized. For example, the location may only include the primary classification such as "Throughout the ship" as shown in the table 3 below.
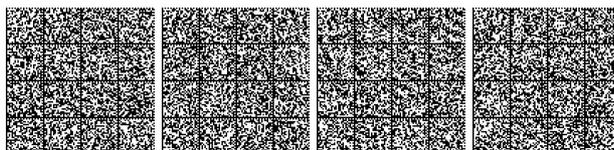
Table 3 – Examples of location names

(A) Primary classification	(B) Secondary classification	(C) Name of location
Throughout the ship		
Hull part	Fore part	Bosun store
		…
	Cargo part	No.1 cargo hold/tank
		No.1 garage deck
		…
	Tank part	Fore peak tank
		No.1 WBT
		No.1 FOT
		…
		Aft Peak Tank
	Aft part	Steering gear room
		Emergency fire pump space
		…
	Superstructure	Accommodation
		Compass deck
		Nav. bridge deck
		…
		Wheel house
		Engine control room
		Cargo control room
		…
	Deck house	Deck house
		…
(A) Primary classification	(B) Secondary classification	(C) Name of location
Machinery part	Engine-room	Engine-room
		Main floor
		2nd floor
		…
		Generator space/room
		Purifier space/room
		Shaft space/room
		Engine casing
		Funnel
		Engine control room
		…
	Pump-room	Pump-room
		…
Exterior part	Superstructure	Superstructure
	Upper deck	Upper deck
	Hull shell	Hull shell
		bottom
		under waterline
		…
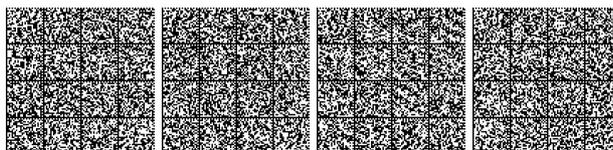
5.3.2 Description of location of pipes and electrical systems

5.3.2.1 Locations of pipes and systems, including electrical systems and cables situated in more than one compartment of a ship, should be described for each system concerned. If they are situated in a number of compartments, the most practical of the following two options should be used:

.1 listing of all components in the column; or

.2 description of the location of the system using an expression such as those shown under "primary classification" and "secondary classification" in Table 3.

5.3.2.2 A typical description of a pipe system is shown in table 4.

Table 4 – Example of description of a pipe system

No.	Name of equipment and machinery	Location	Materials (classification in appendix 1)	Parts where used	Approximate quantity	Remarks
	Ballast water system	Engine-room, Hold parts				
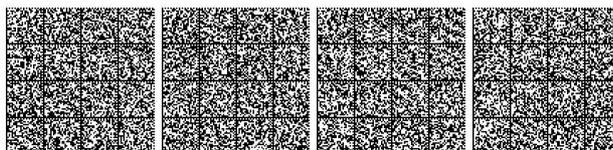
APPENDIX 4

FLOW DIAGRAM FOR DEVELOPING PART I OF THE INVENTORY FOR EXISTING SHIPS
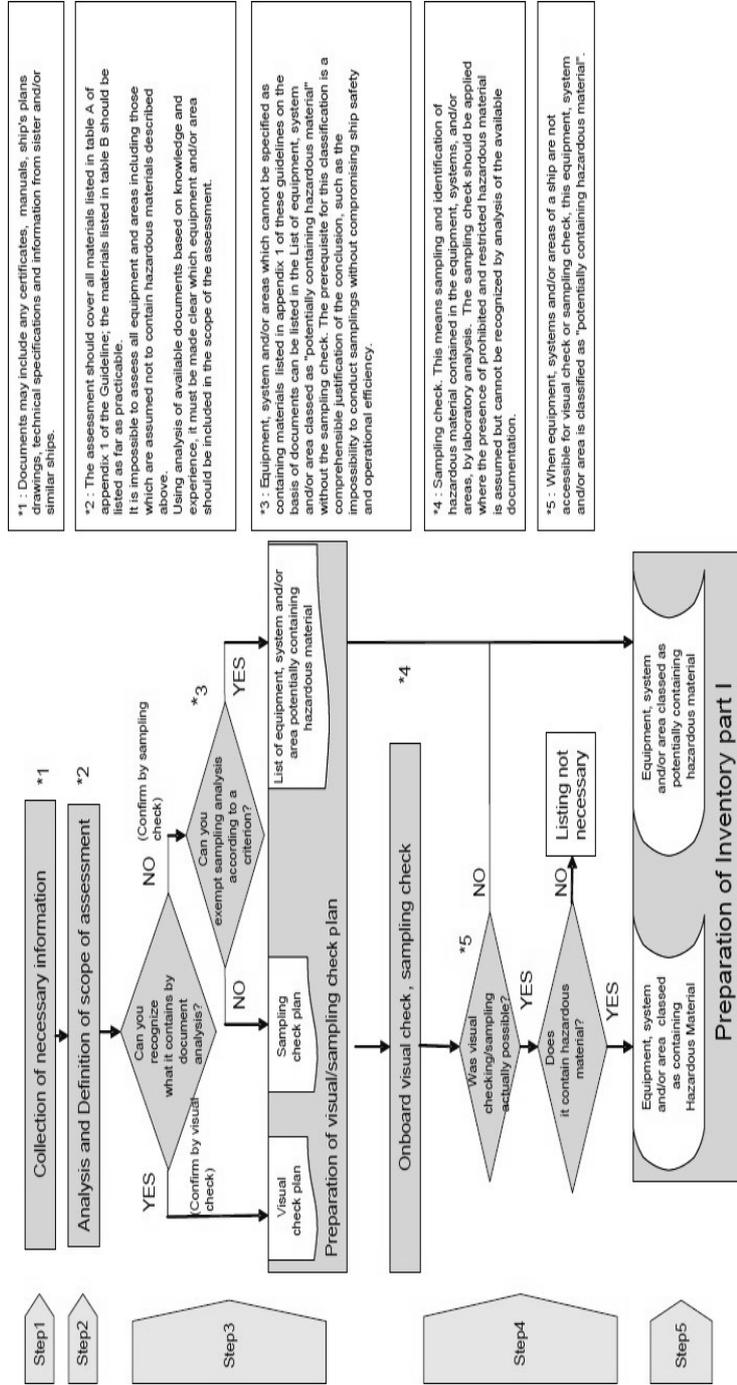
APPENDIX 5

EXAMPLE OF THE DEVELOPMENT PROCESS FOR PART I OF THE INVENTORY FOR EXISTING SHIPS

1 INTRODUCTION

1.1 In order to develop part I of the Inventory of Hazardous Materials for existing ships, documents of the individual ship as well as the knowledge and experience of specialist personnel (experts) is required. An example of the development process for Part I of the Inventory of Hazardous Materials for existing ships is useful to understand the basic steps as laid out in the guidelines and to ensure a unified application. However, attention should be paid to variations in different types of ships[17].

1.2 Compilation of part I of the Inventory of Hazardous Material for existing ships involves the following five steps which are described in paragraph 4.2 and appendix 4 of these guidelines.

Step 1: Collection of necessary information;

Step 2: Assessment of collected information;

Step 3: Preparation of visual/sampling check plan;

Step 4: Onboard visual/sampling check; and

Step 5: Preparation of part I of the Inventory and related documentation.

2 STEP 1 – COLLECTION OF NECESSARY INFORMATION

2.1 Sighting of available documents

A practical first step is to collect detailed documents for the ship. The shipowner should try to collate documents normally retained on board the ship or by the shipping company as well as relevant documents that the shipyard, manufacturers, or classification society may have. The following documents should be used when available:

.1 Ship's specification
.2 General Arrangement
.3 Machinery Arrangement
.4 Spare Parts and Tools List
.5 Piping Arrangement
.6 Accommodation Plan
.7 Fire Control Plan
.8 Fire Protection Plan
.9 Insulation Plan (Hull and Machinery)
.10 International Anti-Fouling System Certificate
.11 Related manuals and drawings
.12 Information from other inventories and/or sister or similar ships, machinery, equipment, materials and coatings
.13 Results of previous visual/sampling checks and other analysis

[17] The example of a 28,000 gross tonnage bulk carrier constructed in 1985 is used in this appendix.

2.1.2 If the ship has undergone conversions or major repair work, it is necessary to identify as far as possible the modifications from the initial design and specification of the ship.

2.2 Indicative list

2.2.1 It is impossible to check all equipment, systems, and/or areas on board the ship to determine the presence or absence of hazardous materials. The total number of parts on board may exceed several thousand. In order to take a practical approach, an indicative list should be prepared that identifies the equipment, system, and/or area on board that is presumed to contain hazardous materials. Field interviews with the shipyard and suppliers may be necessary to prepare such lists. A typical example of an indicative list is shown below.

2.2.2 Materials to be checked and documented

Hazardous Materials, as identified in appendix 1 of these guidelines, should be listed in part I of the Inventory for existing ships. Appendix 1 of the guidelines contains all the materials concerned. Table A shows those which are required to be listed and table B shows those which should be listed as far as practicable.

2.2.3 Materials listed in table A

2.2.3.1 Table A lists the following four materials:

.1 Asbestos
.2 Polychlorinated biphenyls (PCBs)
.3 Ozone depleting substances
.4 Anti-fouling systems containing organotin compounds as a biocide

2.2.3.2 Asbestos

Field interviews were conducted with over 200 Japanese shipyards and suppliers regarding the use of asbestos in production. Indicative lists for asbestos developed on the basis of this research are shown below:

Structure and/or equipment	Component
Propeller shafting	Packing with low pressure hydraulic piping flange
	Packing with casing
	Clutch
	Brake lining
	Synthetic stern tubes
Diesel engine	Packing with piping flange
	Lagging material for fuel pipe
	Lagging material for exhaust pipe
	Lagging material turbocharger
Turbine engine	Lagging material for casing
	Packing with flange of piping and valve for steam line, exhaust line and drain line
	Lagging material for piping and valve of steam line, exhaust line and drain line

Structure and/or equipment	Component
Boiler	Insulation in combustion chamber
	Packing for casing door
	Lagging material for exhaust pipe
	Gasket for manhole
	Gasket for hand hole
	Gas shield packing for soot blower and other hole
	Packing with flange of piping and valve for steam line, exhaust line, fuel line and drain line
	Lagging material for piping and valve of steam line, exhaust line, fuel line and drain line
Exhaust gas economizer	Packing for casing door
	Packing with manhole
	Packing with hand hole
	Gas shield packing for soot blower
	Packing with flange of piping and valve for steam line, exhaust line, fuel line and drain line
	Lagging material for piping and valve of steam line, exhaust line, fuel line and drain line
Incinerator	Packing for casing door
	Packing with manhole
	Packing with hand hole
	Lagging material for exhaust pipe
Auxiliary machinery (pump, compressor, oil purifier, crane)	Packing for casing door and valve
	Gland packing
	Brake lining
Heat exchanger	Packing with casing
	Gland packing for valve
	Lagging material and insulation
Valve	Gland packing with valve, sheet packing with piping flange
	Gasket with flange of high pressure and/or high temperature
Pipe, duct	Lagging material and insulation
Tank (fuel tank, hot water, tank, condenser), other equipment (fuel strainer, lubricant oil strainer)	Lagging material and insulation
Electric equipment	Insulation material
Airborne asbestos	Wall, ceiling
Ceiling, floor and wall in accommodation area	Ceiling, floor, wall
Fire door	Packing, construction and insulation of the fire door
Inert gas system	Packing for casing, etc.
Air-conditioning system	Sheet packing, lagging material for piping and flexible joint
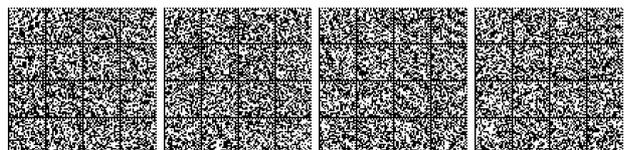
Structure and/or equipment	Component
Miscellaneous	Ropes
	Thermal insulating materials
	Fire shields/fire proofing
	Space/duct insulation
	Electrical cable materials
	Brake linings
	Floor tiles/deck underlay
	Steam/water/vent flange gaskets
	Adhesives/mastics/fillers
	Sound damping
	Moulded plastic products
	Sealing putty
	Shaft/valve packing
	Electrical bulkhead penetration packing
	Circuit breaker arc chutes
	Pipe hanger inserts
	Weld shop protectors/burn covers
	Fire-fighting blankets/clothing/equipment
	Concrete ballast

2.2.3.3 Polychlorinated biphenyl (PCBs)

Worldwide restriction of PCBs began on 17 May 2004 as a result of the implementation of the Stockholm Convention, which aims to eliminate or restrict the production and use of persistent organic pollutants. In Japan, domestic control began in 1973, with the prohibition of all activities relating to the production, use and import of PCBs. Japanese suppliers can provide accurate information concerning their products. The indicative list of PCBs has been developed as shown below:

Equipment	**Component of equipment**
Transformer	Insulating oil
Condenser	Insulating oil
Fuel heater	Heating medium
Electric cable	Covering, insulating tape
Lubricating oil	
Heat oil	Thermometers, sensors, indicators
Rubber/felt gaskets	
Rubber hose	
Plastic foam insulation	
Thermal insulating materials	
Voltage regulators	
Switches/reclosers/bushings	
Electromagnets	
Adhesives/tapes	
Surface contamination of machinery	
Oil-based paint	
Caulking	
Rubber isolation mounts	
Pipe hangers	

Equipment	Component of equipment
Light ballasts (component within fluorescent light fixtures)	
Plasticizers	
Felt under septum plates on top of hull bottom	

2.2.3.4 Ozone depleting substances

The indicative list for ozone depleting substances is shown below. Ozone depleting substances have been controlled according to the Montreal Protocol and MARPOL Convention. Although almost all substances have been banned since 1996, HCFC can still be used until 2020.

Materials	Component of equipment	Period for use of ODS in Japan
CFCs (R11, R12)	Refrigerant for refrigerators	Until 1996
CFCs	Urethane formed material	Until 1996
	Blowing agent for insulation of LNG carriers	Until 1996
Halons	Extinguishing agent	Until 1994
Other fully halogenated CFCs	The possibility of usage in ships is low	Until 1996
Carbon tetrachloride	The possibility of usage in ships is low	Until 1996
1,1,1-Trichloroethane (methyl chloroform)	The possibility of usage in ships is low	Until 1996
HCFC (R22, R141b)	Refrigerant for refrigerating machine	It is possible to use it until 2020
HBFC	The possibility of usage in ships is low	Until 1996
Methyl bromide	The possibility of usage in ships is low	Until 2005

2.2.3.5 Organotin compounds

Organotin compounds include tributyl tins (TBT), triphenyl tins (TPT) and tributyl tin oxide (TBTO). Organotin compounds have been used as anti-fouling paint on ships' bottoms and the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships (AFS Convention) stipulates that all ships shall not apply or re-apply organotin compounds after 1 January 2003, and that, after 1 January 2008, all ships shall either not bear such compounds on their hulls or shall bear a coating that forms a barrier preventing such compounds from leaching into the sea. The above-mentioned dates may have been extended by permission of the Administration bearing in mind that the AFS Convention entered into force on 17 September 2008.

2.2.4 Materials listed in table B

For existing ships it is not obligatory for materials listed in table B to be listed in part I of the Inventory. However, if they can be identified in a practical way, they should be listed in the Inventory, because the information will be used to support ship recycling processes. The Indicative list of materials listed in table B is shown below:

Materials	Component of equipment
Cadmium and cadmium compounds	Plating film, bearing
Hexavalent chromium compounds	Plating film
Mercury and mercury compounds	Fluorescent light, mercury lamp, mercury cell, liquid-level switch, gyro compass, thermometer, measuring tool, manganese cell, pressure sensors, light fittings, electrical switches, fire detectors
Lead and lead compounds	Corrosion resistant primer, solder (almost all electric appliances contain solder), paints, preservative coatings, cable insulation, lead ballast, generators
Polybrominated biphenyls (PBBs)	Non-flammable plastics
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	Non-flammable plastics
Polychlorinated naphthalenes	Paint, lubricating oil
Radioactive substances	Refer to appendix 10
Certain shortchain chlorinated paraffins	Non-flammable plastics

3 STEP 2 – ASSESSMENT OF COLLECTED INFORMATION

Preparation of a checklist is an efficient method for developing the Inventory for existing ships in order to clarify the results of each step. Based on collected information including the indicative list mentioned in step 1, all equipment, systems, and/or areas on board assumed to contain hazardous materials listed in tables A and B should be included in the checklist. Each listed equipment, system, and/or area on board should be analysed and assessed for its hazardous materials content.

The existence and volume of hazardous materials may be judged and calculated from the Spare parts and tools list and the maker's drawings. The existence of asbestos contained in floors, ceilings and walls may be identified from Fire Protection Plans, while the existence of TBT in coatings can be identified from the International Anti-Fouling System Certificate, Coating scheme and the History of Paint.

Example of weight calculation

No.	Hazardous Materials	Location/equipment/ component	Reference	Calculation
1.1-2	TBT	Flat bottom/paint	History of coatings	
1.2-1	Asbestos	Main engine/ exh. pipe packing	Spare parts and tools list	250 g x 14 sheet = 3.50 kg
1.2-3	HCFC	Ref. provision plant	Maker's drawings	20 kg x 1 cylinder = 20 kg
1.2-4	Lead	Batteries	Maker's drawings	6kg x 16 unit = 96 kg
1.3-1	Asbestos	Engine-room ceiling	Accommodation plan	

When a component or coating is determined to contain hazardous materials, a "Y" should be entered in the column for "Result of document analysis" in the checklist, to denote "Contained". Likewise, when an item is determined not to contain Hazardous Materials, the entry "N" should be made in the column to denote "Not contained". When a determination cannot be made as to the hazardous materials content, the column should be completed with the entry "Unknown".

Checklist (step 2)

Analysis and definition of scope of assessment for "Sample Ship"

No.	Table A/B	Hazardous materials *1	Location	Name of equipment	Component	Quantity			Manufacturer/brand name	Result of documents analysis *2	Procedure of check *3	Result of check *4	Reference/DWG No.
						Unit (kg)	No.	Total (kg)					
[Inventory part I-1.1]													
1	A	TBT	Top side	Painting and coating	A/F Paints			NIL	Paints Co./marine P1000	N			・On Aug., 200X, Sealer Coat applied to all over submerged area before tin-free coating.
2	A	TBT	Flat Bottom				$3000m^2$		Unknown AF	Unknown			
[Inventory part I-1.2]													
1	A	Asbestos	Lower deck	Main engine	Exh. pipe packing	0.25	14		Diesel Co.	Y			M-100
2	A	Asbestos	3rd deck	Aux.boiler	Lagging		12		Unknown lagging	Unknown			M-300
3	A	Asbestos	Engine room	Piping/flange	Packing					PCHM			
4	A	HCFC	2nd deck	Ref. provision plant	Refrigerant(R22)	20.00	1		Reito Co.	Y			Maker's dwg
5	B	Lead	Nav. Br. deck	Batteries		6	16		Denchi Co.	Y			E-300
[Inventory part I-1.3]													
1	A	Asbestos	Upper deck	Back deck ceilings	Engine room ceiling		$20m^2$		Unknown ceiling	Unknown			O-25

Notes
*1 Hazardous materirials: material classification
*2 Result of documents analysis: Y=Contained, N=Not contained, Unknown, PCHM=Potentially containing hazardous material
*3 Procedure of Check:. V=Visual check, S=Sampling check
*4 Result of Check: Y=Contained, N=Not contained, PCHM=Potentially containing hazardous material
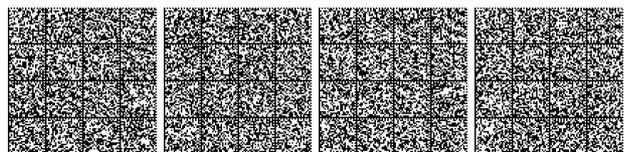
4 STEP 3 – PREPARATION OF VISUAL/SAMPLING CHECK PLAN

4.1 Each item classified as "Contained" or "Not contained" in step 2 should be subjected to a visual check on board, and the entry "V" should be made in the "Check procedure" column to denote "Visual check".

4.2 For each item categorized as "unknown", a decision should be made as to whether to apply a sampling check. However, any item categorized as "unknown" may be classed as "potentially containing hazardous material" provided comprehensive justification is given, or if it can be assumed that there will be little or no effect on disassembly as a unit and later ship recycling and disposal operations. For example, in the following checklist, in order to carry out a sampling check for "Packing with aux. boiler" the shipowner needs to disassemble the auxiliary boiler in a repair yard. The costs of this check are significantly higher than the later disposal costs at a ship recycling facility. In this case, therefore, the classification as "potentially containing hazardous material" is justifiable.

Checklist (step 3)

Analysis and definition of scope of assessment for "Sample Ship"

No.	Table A/B	Hazardous materials *1	Location	Name of equipment	Component	Quantity Unit (kg)	Quantity No.	Quantity Total (kg)	Manufacturer/brand name	Result of documents analysis *2	Procedure of check *3	Result of check *4	Reference/DWG No.
[Inventory part I-1.1]													
1	A	TBT	Top side	Painting & Coating	A/F Paints			NIL	Paints Co./marine P1000	N	V		・On Aug., 200X, Sealer Coat applied to all over submerged area before tin-free coating.
2	A	TBT	Flat bottom				$3000m^2$		Unknown AF	Unknown	S		
[Inventory Part I-1.2]													
1	A	Asbestos	Lower deck	Main engine	Exh. pipe packing	0.25	14		Diesel Co.	Y	V		M-100
2	A	Asbestos	3rd deck	Aux.boiler	Lagging		12		Unknown lagging	Unknown	S		M-300
3	A	Asbestos	Engine room	Piping/flange	Packing					PCHM	V		
4	A	HCFC	2nd deck	Ref. provision plant	Refrigerant(R22)	20.00	1		Reito Co.	Y	V		Maker's dwg
5	B	Lead	Nav. Br. deck	Batteries		6	16		Denchi Co.	Y	V		E-300
[Inventory Part I-1.3]													
1	A	Asbestos	Upper deck	Back deck ceilings	Engine room ceiling		$20m^2$		Unknown ceiling	Unknown	S		O-25

Notes
*1 Hazardous materirials: material classification
*2 Result of documents analysis: Y=Contained, N=Not contained, Unknown, PCHM=Potentially containing hazardous material
*3 Procedure of check:. V=Visual check, S=Sampling check
*4 Result of check: Y=Contained, N=Not contained, PCHM=Potentially containing hazardous material

4.3 Before any visual/sampling check on board is conducted, a "visual/sampling check plan" should be prepared. An example of such a plan is shown below.

4.4 To prevent any incidents during the visual/sampling check, a schedule should be established to eliminate interference with other ongoing work on board. To prevent potential exposure to Hazardous Materials during the visual/sampling check, safety precautions should be in place on board. For example, sampling of potential asbestos containing materials could release fibres into the atmosphere. Therefore, appropriate personnel safety and containment procedures should be implemented prior to sampling.

4.5 Items listed in the visual/sampling check should be arranged in sequence so that the onboard check is conducted in a structured manner (e.g. from a lower level to an upper level and from a fore part to an aft part).

Example of visual/sampling check plan

Name of ship	XXXXXXXXXX
IMO Number	XXXXXXXXXX
Gross Tonnage	28,000 GT
L x B x D	xxx.xx × xx.xx × xx.xx m
Date of delivery	dd.mm.1987
Shipowner	XXXXXXXXXX
Contact point (Address, Telephone, Fax, Email)	XXXXXXXXXX Tel: XXXX-XXXX Fax: XXXX-XXXX Email: abcdefg@hijk.co.net
Check schedule	Visual check： dd, mm, 20XX Sampling check： dd, mm, 20XX
Site of check	XX shipyard, No. Dock
In charge of check	XXXX XXXX
Check engineer	XXXX XXXX, YYYY YYYY, ZZZZ ZZZZ
Sampling engineer	Person with specialized knowledge of sampling
Sampling method and anti-scattering measure for asbestos	Wet the sampling location prior to cutting and allow it to harden after cutting to prevent scatter. Notes: Workers performing sampling activities shall wear protective equipment.
Sampling of fragments of paints	Paints suspected to contain TBT should be collected and analysed from load line, directly under bilge keel and flat bottom near amidships.
Laboratory	QQQQ QQQQ
Chemical analysis method	Method by ISO/DIS 22262-1 Bulk materials – Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials and ISO/CD 22262-2 Bulk materials – Part 2: Quantitative determination of asbestos by gravimetric and microscopic methods. ICP Luminous analysis (TBT)
Location of visual/sampling check	Refer to lists for visual/sampling check

Listing for equipment, system and/or area for visual check
See attached "Analysis and definition of scope of investigation for sample ship"

List of equipment, system and/or area for sampling check				
Location	**Equipment, machinery and/or zone**	**Name of parts**	**Materials**	**Result of doc. checking**
Upper Deck	Back deck ceilings	Engine-room ceiling	Asbestos	Unknown
Engine-room	Exhaust gas pipe	Insulation	Asbestos	Unknown
Engine-room	Pipe/flange	Gasket	Asbestos	Unknown
Refer to attached "Analysis and definition of scope of investigation for sample ship" and "Location plan of hazardous materials for sample ship"				

List of equipment, system and/or area classed as PCHM				
Location	**Equipment, machinery and/or zone**	**Name of part**	**Material**	**Result of doc. checking**
Floor	Propeller cap	Gasket	Asbestos	PCHM
Engine-room	Air operated shut-off valve	Gland packing	Asbestos	PCHM
Refer to attached "Analysis and definition of scope of investigation for sample ship" and "Location plan of hazardous materials for sample ship"				

This plan is established in accordance with the guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials

Prepared by： XXXX XXXX
Tel.： YYYY-YYYY
Email： XXXX@ZZZZ.co.net

・Document check・date/place：
dd, mm, 20XX at XX Lines Co. Ltd.

・Preparation date of plan：dd. mm, 20XX
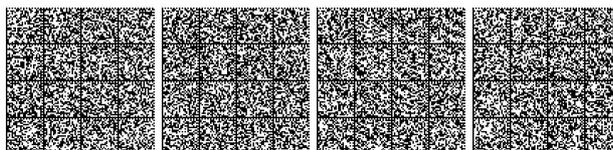
5 STEP 4 – ONBOARD VISUAL/SAMPLING CHECK

5.1 The visual/sampling check should be conducted according to the plan. Check points should be marked in the ship's plan or recorded with photographs.

5.2 A person taking samples should be protected by the appropriate safety equipment relevant to the suspected type of hazardous materials encountered. Appropriate safety precautions should also be in place for passengers, crewmembers and other persons on board, to minimize the potential exposure to hazardous materials. Safety precautions could include the posting of signs or other verbal or written notification for personnel to avoid such areas during sampling. The personnel taking samples should ensure compliance with relevant national regulations.

5.3 The results of visual/sampling checks should be recorded in the checklist. Any equipment, systems and/or areas of the ship that cannot be accessed for checks should be classified as "potentially containing hazardous material". In this case, the entry in the "Result of check" column should be "PCHM".

6 STEP 5 – PREPARATION OF PART I OF THE INVENTORY AND RELATED DOCUMENTATION

6.1 Development of part I of the Inventory

The results of the check and the estimated quantity of hazardous materials should be recorded on the checklist. Part I of the Inventory should be developed with reference to the checklist.

6.2 Development of location diagram of hazardous materials

With respect to part I of the Inventory, the development of a location diagram of hazardous materials is recommended in order to help the ship recycling facility gain a visual understanding of the Inventory.

Checklist (step 4 and step 5)

Analysis and definition of scope of assessment for "Sample Ship"

No.	Table A/B	Hazardous materials *1	Location	Name of equipment	Component	Quantity Unit (kg)	Quantity No.	Quantity Total (kg)	Manufacturer/brand name	Result of documents analysis *2	Procedure of check *3	Result of check *4	Reference/DWG No.
[Inventory part I-1.1]													
1	A	TBT	Top side	Painting & Coating	A/F Paints			NIL	Paints Co./marine P1000	N	V	N	・On Aug., 200X, Sealer Coat applied to all over submerged area before tin-free coating.
2	A	TBT	Flat Bottom			0.02	3000m^2	60.00	Unknown AF	Unknown	S	Y	
[Inventory part I-1.2]													
1	A	Asbestos	Lower deck	Main engine	Exh. pipe packing	0.25	14	3.50	Diesel Co.	Y	V	Y	M-100
2	A	Asbestos	3rd deck	Aux. boiler	Lagging		12		Unknown lagging	Unknown	S	N	M-300
3	A	Asbestos	Engine room	Piping/flange	Packing					PCHM	V	PCHM	
4	A	HCFC	2nd deck	Ref. provision plant	Refrigerant(R22)	20.00	1	20.00	Reito Co.	Y	V	Y	Maker's dwg
5	B	Lead	Nav. Br. deck	Batteries		6	16	96.00	Denchi Co.	Y	V	Y	E-300
[Inventory part I-1.3]													
1	A	Asbestos	Upp.deck	Back deck ceilings	Engine room ceiling	0.19	20m^2	3.80	Unknown ceiling	Unknown	S	Y	O-25

Notes

*1 Hazardous materirials: material classification
*2 Result of documents analysis: Y=Contained, N=Not contained, Unknown, PCHM=Potentially containing hazardous material
*3 Procedure of check:. V=Visual check, S=Sampling check
*4 Result of check: Y=Contained, N=Not contained, PCHM=Potentially containing hazardous material
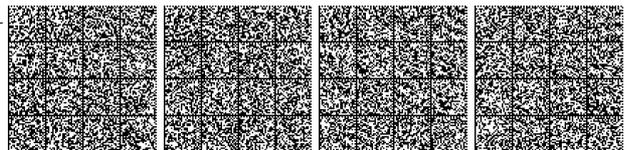
Example of the Inventory for existing ships

Inventory of Hazardous Materials for "Sample Ship"

Particulars of the "Sample Ship"

Distinctive number or letters	XXXXNNN
Port of registry	Port of World
Type of vessel	Bulk carrier
Gross Tonnage	28,000 GT
IMO number	NNNNNNN
Name of shipbuilder	xx Shipbuilding Co. Ltd
Name of shipowner	yy Maritime SA
Date of delivery	MM/DD/1988

This inventory was developed in accordance with the guidelines for the development of the Inventory of Hazardous Materials.

Attachment:

1: Inventory of Hazardous Materials

2: Assessment of collected information

3: Location diagram of Hazardous Materials

Prepared by XYZ (Name & address) (dd/mm/20XX)

Inventory of Hazardous Materials: "Sample Ship"

Part I – *hazardous materials contained in the ship's structure and equipment*

I-1 Paints and coating systems containing materials listed in Table A and Table B of appendix 1 of the guidelines

No.	Application of paint	Name of paint	Location*	Materials (classification in appendix 1)	Approximate quantity		Remarks
1	AF paint	Unknown paints	Flat bottom	TBT	60.00	kg	Confirmed by sampling
2							
3							

I-2 Equipment and machinery containing materials listed in Table A and Table B of appendix 1 of the guidelines

No.	Name of equipment and machinery	Location *1	Materials (classification in appendix 1)	Parts where used	Approximate quantity		Remarks
1	Main engine	Lower floor	Asbestos	Exh. pipe packing	3.50	kg	
2	Aux. boiler	3rd deck	Asbestos	Unknown packing	10.00	kg	PCHM (potentially containing Hazardous Material)
3	Piping/flange	Engine-room	Asbestos	Packing	50.00	kg	PCHM
4	Ref. provision plant	2nd deck	HCFC	Refrigerant (R22)	20.00	kg	
5	Batteries	Navig. Bridge deck	Lead		96.00	kg	

I-3 Structure and hull containing materials listed in Table A and Table B of appendix 1 of the guidelines

No.	Name of structural element	Location *1	Materials (classification in appendix 1)	Parts where used	Approximate quantity		Remarks
1	Back deck ceiling	Upper deck	Asbestos	Engine-room ceiling (A class)	3.80	kg	Confirmed by sampling
2							
3							

* Each item should be entered in order based on its location, from a lower level to an upper level and from a fore part to an aft part.

Example of location diagram of hazardous materials

APPENDIX 6

FORM OF MATERIAL DECLARATION

<Date of declaration>

Date	

<MD ID number>

MD- ID-No.	

<Other information>

Remark 1	
Remark 2	
Remark 3	

<Supplier (respondent) information>

Company name	
Division name	
Address	
Contact person	
Telephone number	
Fax number	
Email address	
SDoC ID no.	

<Product information>

Product name	Product number	Delivered unit			Product information
		Amount	Unit		

<Materials information>

		Unit	
This materials information shows the amount of hazardous materials contained in	1		(unit: piece, kg, m, m^2, m^3, etc.) of the product.

Table	Material name		Threshold value	Present above threshold value	If yes, material mass		If yes, information on where it is used
				Yes / No	Mass	Unit	
Table A (materials listed in appendix 1 of the Convention)	Asbestos	Asbestos	0.1%[18]				
	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	50 mg/kg				
	Ozone depleting substance	Chlorofluorocaobons (CFCs)	no threshold value				
		Halons					
		Other fully halogenated CFCs					
		Carbon tetrachloride					
		1,1,1-Trichloroethane					
		Hydrochlorofluorocaobons					
		Hydrobromofluorocaobons					
		Methyl bromide					
		Bromochloromethane					
	Anti-fouling systems containing organotin compounds as a biocide		2,500 mg total tin/kg				

[18] In accordance with regulation 4 of the Convention, for all ships, new installation of materials which contain asbestos shall be prohibited. According to the UN recommendation "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)" adopted by the United Nations Economic and Social Council's Sub-Committee of Experts on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (UNSCEGHS), the UN'S Sub-Committee of Experts, in 2002 (published in 2003), carcinogenic mixtures classified as Category 1A (including asbestos mixtures) under the GHS are required to be labelled as carcinogenic if the ratio is more than 0.1%. However, if 1% is applied, this threshold value should be recorded in the Inventory and, if available, the Material Declaration and can be applied not later than five years after the entry into force of the Convention. The threshold value of 0.1% need not be retroactively applied to those Inventories and Material Declarations.

Table	Material name	Threshold value	Present above threshold value	If yes, material mass		If yes, information on where it is used
			Yes / No	Mass	Unit	
Table B (materials listed in appendix 2 of the Convention)	Cadmium and cadmium compounds	100 mg/kg				
	Hexavalent chromium and hexavalent chromium compounds	1,000 mg/kg				
	Lead and lead compounds	1,000 mg/kg				
	Mercury and mercury compounds	1,000 mg/kg				
	Polybrominated biphenyl (PBBs)	50 mg/kg				
	Polybrominated dephenyl ethers (PBDEs)	1,000 mg/kg				
	Polychloronaphthalenes (Cl >= 3)	50 mg/kg				
	Radioactive substances	no threshold value				
	Certain shortchain chlorinated paraffins	1%				

APPENDIX 7

FORM OF SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY FOR MATERIAL DECLARATION MANAGEMENT

1 Identification number ___________

2 Issuer's name ____

Issuer's address ____

3 Object(s) of the declaration ____

4 The object(s) of the declaration described above is in conformity with the following documents :

	Document No.	Title	Edition/date of issue
5	____________	____________________	____________
	____________	____________________	____________
	____________	____________________	____________

6 Additional information ___________

____

Signed for and on behalf of

____

____

(place and date of issue)

7 - ___________________________

(name, function) *(signature)*

APPENDIX 8

EXAMPLES OF TABLE A AND TABLE B MATERIALS OF APPENDIX 1 WITH CAS NUMBERS

This list was developed with reference to Joint Industry Guide No.101. This list is not exhaustive; it represents examples of chemicals with known CAS numbers and may require periodical updating.

Table	Material Category	Substances	CAS Numbers
Table A (materials listed in appendix 1 of the Convention)	Asbestos	Asbestos	1332-21-4
		Actinolite	77536-66-4
		Amosite (Grunerite)	12172-73-5
		Anthophyllite	77536-67-5
		Chrysotile	12001-29-5
		Crocidolite	12001-28-4
		Tremolite	77536-68-6
	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	Polychlorinated biphenyls	1336-36-3
		Aroclor	12767-79-2
		Chlorodiphenyl (Aroclor 1260)	11096-82-5
		Kanechlor 500	27323-18-8
		Aroclor 1254	11097-69-1
	Ozone depleting substances/ isomers (they may contain isomers that are not listed here)	Trichlorofluoromethane (CFC11)	75-69-4
		Dichlorodifluoromethane (CFC12)	75-71-8
		Chlorotrifluoromethane (CFC 13)	75-72-9
		Pentachlorofluoroethane (CFC 111)	354-56-3
		Tetrachlorodifluoroethane (CFC 112)	76-12-0
		Trichlorotrifluoroethane (CFC 113)	354-58-5
		1,1,2 Trichloro-1,2,2 trifluoroethane	76-13-1
		Dichlorotetrafluoroethane (CFC 114)	76-14-2
		Monochloropentafluoroethane (CFC 115)	76-15-3
		Heptachlorofluoropropane (CFC 211)	422-78-6 135401-87-5
		Hexachlorodifluoropropane (CFC 212)	3182-26-1
		Pentachlorotrifluoropropane (CFC 213)	2354-06-5 134237-31-3
		Tetrachlorotetrafluoropropane (CFC 214) 1,1,1,3-Tetrachlorotetrafluoropropane	29255-31-0 2268-46-4
		Trichloropentafluoropropane (CFC 215) 1,1,1-Trichloropentafluoropropane 1,2,3-Trichloropentafluoropropane	1599-41-3 4259-43-2 76-17-5
		Dichlorohexafluoropropane (CFC 216)	661-97-2
		Monochloroheptafluoropropane (CFC 217)	422-86-6
		Bromochlorodifluoromethane (Halon 1211)	353-59-3
		Bromotrifluoromethane (Halon 1301)	75-63-8
		Dibromotetrafluoroethane (Halon 2402)	124-73-2
		Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane)	56-23-5
		1,1,1, - Trichloroethane (methyl chloroform) and its isomers except 1,1,2-trichloroethane	71-55-6
		Bromomethane (Methyl bromide)	74-83-9
		Bromodifluoromethane and isomers (HBFC's)	1511-62-2
		Dichlorofluoromethane (HCFC 21)	75-43-4
		Chlorodifluoromethane (HCFC 22)	75-45-6
		Chlorofluoromethane (HCFC 31)	593-70-4

Table	Material Category	Substances	CAS Numbers
		Tetrachlorofluoroethane (121) HCFC 1,1,1,2-tetrachloro-2-fluoroethane (HCFC 121a) 1,1,2,2-tetracloro-1-fluoroethane	134237-32-4 354-11-0 354-14-3
		Trichlorodifluoroethane (HCFC 122) 1,2,2-trichloro-1,1-difluoroethane	41834-16-6 354-21-2
		Dichlorotrifluoroethane(HCFC 123) Dichloro-1,1,2-trifluoroethane 2,2-dichloro-1,1,1-trifluroethane 1,2-dichloro-1,1,2-trifluroethane (HCFC-123a) 1,1-dichloro-1,2,2-trifluroethane (HCFC-123b) 2,2-dichloro-1,1,2-trifluroethane (HCFC-123b)	34077-87-7 90454-18-5 306-83-2 354-23-4 812-04-4 812-04-4
		Chlorotetrafluoroethane (HCFC 124) 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane (HCFC 124a)	63938-10-3 2837-89-0 354-25-6
		Trichlorofluoroethane (HCFC 131) 1-Fluoro-1,2,2-trichloroethane 1,1,1-trichloro-2-fluoroethane (HCFC131b)	27154-33-2; (134237-34-6) 359-28-4 811-95-0
		Dichlorodifluoroethane (HCFC 132) 1,2-dichloro-1,1-difluoroethane (HCFC 132b) 1,1-dichloro-1,2-difluoroethane (HFCF 132c) 1,1-dichloro-2,2-difluoroethane 1,2-dichloro-1,2-difluoroethane	25915-78-0 1649-08-7 1842-05-3 471-43-2 431-06-1
		Chlorotrifluoroethane (HCFC 133) 1-chloro-1,2,2-trifluoroethane 2-chloro-1,1,1-trifluoroethane (HCFC-133a)	1330-45-6 1330-45-6 75-88-7
		Dichlorofluoroethane(HCFC 141) 1,1-dichloro-1-fluoroethane (HCFC-141b) 1,2-dichloro-1-fluoroethane	1717-00-6; (25167-88-8) 1717-00-6 430-57-9
		Chlorodifluoroethane (HCFC 142) 1-chloro-1,1-difluoroethane (HCFC142b) 1-chloro-1,2-difluoroethane (HCFC142a)	25497-29-4 75-68-3 25497-29-4
		Hexachlorofluoropropane (HCFC 221)	134237-35-7
		Pentachlorodifluoropropane (HCFC 222)	134237-36-8
		Tetrachlorotrifluropropane (HCFC 223)	134237-37-9
		Trichlorotetrafluoropropane (HCFC 224)	134237-38-0
		Dichloropentafluoropropane, (Ethyne, fluoro-) (HCFC 225) 2,2-Dichloro-1,1,1,3,3-pentafluoropropane(HCFC 225aa) 2,3-Dichloro-1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HCFC 225ba) 1,2-Dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HCFC 225bb) 3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC 225ca) 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC 225cb) 1,1-Dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane(HCFC 225cc) 1,2-Dichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane (HCFC 225da) 1,3-Dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HCFC 225ea) 1,1-Dichloro-1,2,3,3,3-pentafluoropropane(HCFC 225eb)	127564-92-5; (2713-09-9) 128903-21-9 422-48-0 422-44-6 422-56-0 507-55-1 13474-88-9 431-86-7 136013-79-1 111512-56-2
		Chlorohexafluoropropane (HCFC 226)	134308-72-8
		Pentachlorofluoropropane (HCFC 231)	134190-48-0
		Tetrachlorodifluoropropane (HCFC 232)	134237-39-1
		Trichlorotrifluoropropane (HCFC 233) 1,1,1-Trichloro-3,3,3-trifluoropropane	134237-40-4 7125-83-9
		Dichlorotetrafluoropropane (HCFC 234)	127564-83-4
		Chloropentafluoropropane (HCFC 235) 1-Chloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane	134237-41-5 460-92-4
		Tetrachlorofluoropropane (HCFC 241)	134190-49-1
		Trichlorodifluoropropane (HCFC 242)	134237-42-6
		Dichlorotrifluoropropane (HCFC 243) 1,1-dichloro-1,2,2-trifluoropropane 2,3-dichloro-1,1,1-trifluoropropane 3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoropropane	134237-43-7 7125-99-7 338-75-0 460-69-5
		Chlorotetrafluoropropane (HCFC 244)	134190-50-4

Table	Material Category	Substances	CAS Numbers
		3-chloro-1,1,2,2-tetrafluoropropane	679-85-6
		Trichlorofluoropropane (HCFC 251) 1,1,3-trichloro-1-fluoropropane	134190-51-5 818-99-5
		Dichlorodifluoropropane (HCFC 252)	134190-52-6
		Chlorotrifluoropropane (HCFC 253) 3-chloro-1,1,1-trifluoropropane (HCFC 253fb)	134237-44-8 460-35-5
		Dichlorofluoropropane (HCFC 261) 1,1-dichloro-1-fluoropropane	134237-45-9 7799-56-6
		Chlorodifluoropropane (HCFC 262) 2-chloro-1,3-difluoropropane	134190-53-7 102738-79-4
		Chlorofluoropropane (HCFC 271) 2-chloro-2-fluoropropane	134190-54-8 420-44-0
	Organotin compounds (tributyl tin, triphenyl tin, tributyl tin oxide)	Bis(tri-n-butyltin) oxide	56-35-9
		Triphenyltin N,N'-dimethyldithiocarbamate	1803-12-9
		Triphenyltin fluoride	379-52-2
		Triphenyltin acetate	900-95-8
		Triphenyltin chloride	639-58-7
		Triphenyltin hydroxide	76-87-9
		Triphenyltin fatty acid salts (C=9-11)	47672-31-1
		Triphenyltin chloroacetate	7094-94-2
		Tributyltin methacrylate	2155-70-6
		Bis(tributyltin) fumarate	6454-35-9
		Tributyltin fluoride	1983-10-4
		Bis(tributyltin) 2,3-dibromosuccinate	31732-71-5
		Tributyltin acetate	56-36-0
		Tributyltin laurate	3090-36-6
		Bis(tributyltin) phthalate	4782-29-0
		Copolymer of alkyl acrylate, methyl methacrylate and tributyltin methacrylate(alkyl; C=8)	-
		Tributyltin sulfamate	6517-25-5
		Bis(tributyltin) maleate	14275-57-1
		Tributyltin chloride	1461-22-9
		Mixture of tributyltin cyclopentanecarboxylate and its analogs (Tributyltin naphthenate)	-
		Mixture of tributyltin 1,2,3,4,4a, 4b, 5,6,10,10adecahydro-7-isopropyl-1, 4a-dimethyl-1-phenanthlenecarboxylate and its analogs (Tributyltin rosin salt)	-
		Other tributyl tins & triphenyl tins	-
Table B (Materials listed in appendix 2 of the Convention)	Cadmium/ cadmium compounds	Cadmium	7440-43-9
		Cadmium oxide	1306-19-0
		Cadmium sulfide	1306-23-6
		Cadmium chloride	10108-64-2
		Cadmium sulfate	10124-36-4
		Other cadmium compounds	-
	Chromium VI compounds	Chromium (VI) oxide	1333-82-0
		Barium chromate	10294-40-3
		Calcium chromate	13765-19-0
		Chromium trioxide	1333-82-0
		Lead (II) chromate	7758-97-6
		Sodium chromate	7775-11-3
		Sodium dichromate	10588-01-9
		Strontium chromate	7789-06-2
		Potassium dichromate	7778-50-9
		Potassium chromate	7789-00-6
		Zinc chromate	13530-65-9
		Other hexavalent chromium compounds	-
	Lead/lead compounds	Lead	7439-92-1
		Lead (II) sulfate	7446-14-2
		Lead (II) carbonate	598-63-0

Table	Material Category	Substances	CAS Numbers
		Lead hydrocarbonate	1319-46-6
		Lead acetate	301-04-2
		Lead (II) acetate, trihydrate	6080-56-4
		Lead phosphate	7446-27-7
		Lead selenide	12069-00-0
		Lead (IV) oxide	1309-60-0
		Lead (II,IV) oxide	1314-41-6
		Lead (II) sulfide	1314-87-0
		Lead (II) oxide	1317-36-8
		Lead (II) carbonate basic	1319-46-6
		Lead hydroxidcarbonate	1344-36-1
		Lead (II) phosphate	7446-27-7
		Lead (II) chromate	7758-97-6
		Lead (II) titanate	12060-00-3
		Lead sulfate, sulphuric acid, lead salt	15739-80-7
		Lead sulphate, tribasic	12202-17-4
		Lead stearate	1072-35-1
		Other lead compounds	-
	Mercury/ mercury compounds	Mercury	7439-97-6
		Mercuric chloride	33631-63-9
		Mercury (II) chloride	7487-94-7
		Mercuric sulfate	7783-35-9
		Mercuric nitrate	10045-94-0
		Mercuric (II) oxide	21908-53-2
		Mercuric sulfide	1344-48-5
		Other mercury compounds	-
	Polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)	Bromobiphenyl and its ethers	2052-07-5 (2-Bromobiphenyl)
			2113-57-7 (3-Bromobiphenyl
			92-66-0 (4-Bromobiphenyl)
			101-55-3 (ether)
		Decabromobiphenyl and its ethers	13654-09-6
			1163-19-5 (ether)
		Dibromobiphenyl and its ethers	92-86-4
			2050-47-7 (ether)
		Heptabromobiphenylether	68928-80-3
		Hexabromobiphenyl and its ethers	59080-40-9
			36355-01-8 (hexabromo-1,1'-biphenyl)
			67774-32-7 (Firemaster FF-1)
			36483-60-0 (ether)
		Nonabromobiphenylether	63936-56-1
		Octabromobiphenyl and its ethers	61288-13-9
			32536-52-0 (ether)
		Pentabromobidphenyl ether (note: commercially available PeBDPO is a complex reaction mixture containing a variety of brominated diphenyloxides.	32534-81-9 (CAS number used for commercial grades of PeBDPO)
		Polybrominated biphenyls	59536-65-1
		Tetrabromobiphenyl and its ethers	40088-45-7
			40088-47-9 (ether)
		Tribromobiphenyl ether	49690-94-0
	Polychlorinated naphthalenes	Polychlorinated naphthalenes	70776-03-3
		Other polychlorinated naphthalenes	-
	Radioactive substances	Uranium	-
		Plutonium	-
		Radon	-
		Americium	-
		Thorium	-
		Cesium	7440-46-2
		Strontium	7440-24-6

Table	Material Category	Substances	CAS Numbers
		Other radioactive substances	-
	Certain shortchain chlorinated paraffins (with carbon length of 10-13 atoms)	Chlorinated paraffins (C10-13)	85535-84-8
		Other short chain chlorinated paraffins	-
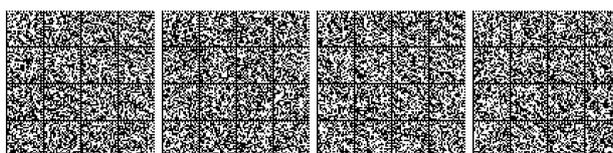
APPENDIX 9

SPECIFIC TEST METHODS

1 Asbestos

Types to test for: as per resolution MEPC.179(59); Actinolite CAS 77536-66-4 Amosite (Grunerite) CAS 12172-73-5 Anthophyllite CAS 77536-67-5 Chrysotile CAS 12001-29-5 Crocidolite CAS 12001-28-4 Asbestos Tremolite CAS 77536-68-6.

Specific testing techniques: Polarized Light Microscopy (PLM), electron microscope techniques and/or X-Ray Diffraction (XRD) as applicable.

Specific reporting information: The presence/no presence of asbestos, indicate the concentration range, and state the type when necessary.

Notes: .1 The suggested three kinds of testing techniques are most commonly used methods when analysing asbestos and each of them has its limitation. Laboratories should choose the most suitable methods to determine, and in most cases, two or more techniques should be utilized together.

.2 The quantification of asbestos is difficult at this stage, although the XRD technique is applicable. Only a few laboratories conduct the quantification rather than the qualification, especially when a precise number is required. Considering the demand from the operators and ship recycling parties, the precise concentration is not strictly required. Thereby, the concentration range is recommended to report, and the recommended range division according to standard VDI 3866 is as follows:

- Asbestos not detected
- Traces of asbestos detected
- Asbestos content approx. 1% to 15% by mass
- Asbestos content approx. 15% to 40% by mass
- Asbestos content greater than 40% by mass

Results that specified more precisely must be provided with a reasoned statement on the uncertainty.

.3 As to the asbestos types, to distinguish all six different types is time consuming and in some cases not feasible by current techniques; while on the practical side, the treatment of different types of asbestos is the same. Therefore, it is suggested to report the type when necessary.

2 Polychlorinated biphenyls (PCBs)

Note: There are 209 different congeners (forms) of PCB of it is impracticable to test for all. Various organizations have developed lists of PCBs to test for as indicators. In this instance two alternative approaches are recommended. Method 1 identifies the seven congeners used by the International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Method 2 identifies 19 congeners and seven types of aroclor (PCB mixtures commonly found in solid shipboard materials containing PCBs). Laboratories should be familiar with the requirements and consequences for each of these lists.

Types to test for: Method 1: ICES7 congeners (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180). Method 2: 19 congeners and seven types of aroclor, using the US EPA 8082a test.
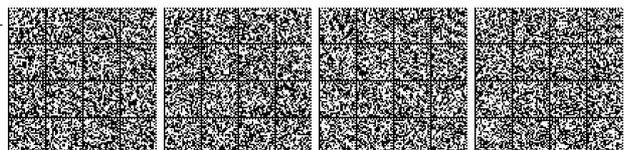
Specific testing technique: GC-MS (congener specific) or GC-ECD or GC-ELCD for applicable mixtures such as aroclors. Note: standard samples must be used for each type.

Sample Preparation: It is important to properly prepare PCB samples prior to testing. For solid materials (cables, rubber, paint, etc.), it is especially critical to select the proper extraction procedure in order to release PCBs since they are chemically bound within the product.

Specific reporting information: PCB congener, ppm per congener in sample, and for Method 2, ppm per aroclor in sample should also be reported.

Notes:

.1 Certain field or indicator tests are suitable for detecting PCBs in liquids or surfaces. However, there are currently no such tests that can accurately identify PCBs in solid shipboard materials. It is also noted that many of these tests rely on the identification of free chlorine ions and are thus highly susceptible to chlorine contamination and false readings in a marine environment where all surfaces are highly contaminated with chlorine ions from the sea water and atmosphere.

.2 Several congeners are tested for as "indicator" congeners. They are used because their presence often indicates the likelihood of other congeners in greater quantities (many PCBs are mixes, many mixes use a limited number of PCBs in small quantities, therefore the presence of these small quantities indicates the potential for a mix containing far higher quantities of other PCBs).

.3 Many reports refer to "total PCB", which is often a scaled figure to represent likely total PCBs based on the sample and the common ratios of PCB mixes. Where this is done the exact scaling technique must be stated, and is for information only and does not form part of the specific technique.

3 Ozone depleting substances

Types to test for: as per appendix 8 of these guidelines all the listed CFCs, Halons, HCFCs and other listed substance as required by Montreal Protocol.

Specific testing technique: Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS), coupled Electron Capture Detectors (GC-ECD) and Electrolytic Conductivity Detectors (GC-ELCD).

Specific reporting information: Type and concentration of ODS.

4 Anti-fouling systems containing organotin compounds as a biocide

Types to test for: Anti-fouling compounds and systems regulated under annex I to the International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 (AFS Convention), including: tributyl tins (TBT), triphenyl tins (TPT) and tributyl tin oxide (TBTO).

Specific testing technique: As per resolution MEPC.104(49) (*Guidelines for Brief Sampling of Anti-Fouling Systems on Ships*), adopted 18 July 2003, using ICPOES, ICP, AAS, XRF, GC-MS as applicable.
Specific reporting information: Type and concentration of organotin compound.

Note: For "field" or "indicative" testing it may be acceptable to simply identify presence of tin, due to the expected good documentation on anti-fouling systems.
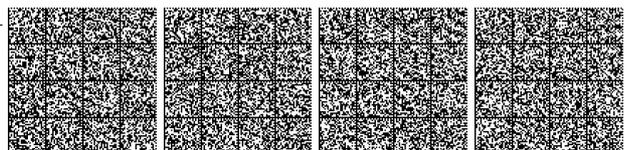
APPENDIX 10

EXAMPLES OF RADIOACTIVE SOURCES

The following list contains examples of radioactive sources that should be included in the Inventory, regardless of the number, the amount of radioactivity or the type of radionuclide.

Examples of consumer products with radioactive materials

Ionization chamber smoke detectors (typical radionuclides ^{241}Am; ^{226}Ra)
Instruments/signs containing gaseous tritium light sources (^{3}H)
Instruments/signs containing radioactive painting (typical radionuclide ^{226}Ra)
High intensity discharge lamps (typical radionuclides ^{85}Kr; ^{232}Th)
Radioactive lighting rods (typical radionuclides ^{241}Am; ^{226}Ra)

Examples of industrial gauges with radioactive materials

Radioactive level gauges
Radioactive dredger gauges[19]
Radioactive conveyor gauges[56]
Radioactive spinning pipe gauges[56]

***

[19] Typical radionuclides: ^{241}Am; ^{241}Am/Be; ^{252}Cf; ^{244}Cm; ^{60}Co; ^{137}Cs; ^{153}Gd; ^{192}Ir; ^{147}Pm; ^{238}Pu; ^{239}Pu/Be; ^{226}Ra; ^{75}S; ^{90}Sr (^{90}Y); ^{170}Tm; ^{169}Yb

ALLEGATO 7
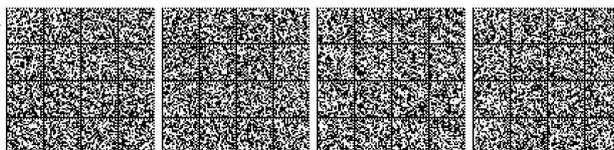
REQUISITI SULLE QUALIFICHE, ADDESTRAMENTO ED ESPERIENZA NECESSARI PER IL RUOLO DELLA PERSONA COMPETENTE PREVISTA DAL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013 E DAL PRESENTE DECRETO

1. Introduzione

Il personale dell'armatore o della Società che assume il ruolo di persona competente di cui al Regolamento (UE) 1257/2013 e al presente decreto deve rispondere ai requisiti qui di seguito riportati.

2. QUALIFICA

a) Laurea magistrale in ingegneria navale; o

b) Costruttore tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di esecuzione; o

c) Comandante/1°Ufficiale di coperta, in possesso di certificato di competenza per le navi di stazza pari a quelle gestite dall'armatore o società [1]; o

d) Direttore/1°Ufficiale di macchina, in possesso di certificato di competenza per le navi aventi apparato motore di potenza pari a quello installato a bordo delle unità gestite dall'armatore o società[2] .

3. ESPERIENZA

a) Valutazione del rischio e relative metodologie in uso a tal fine;
b) Predisposizione ed aggiornamento dei piani nave;
c) Sistema di gestione della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino (ISM Code);
d) Applicazione delle misure di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente.
e) Conduzione di audit ai sensi ISM Code e Sistemi gestione qualità UNI ISO 9001/2015 o UNI/ISO 45001/2018.

---

[1] Nel caso di navi aventi stazza differente, il riferimento è a quella con il valore più alto
[2] Nel caso di motori aventi differenti potenze, il riferimento è a quello con il valore più alto
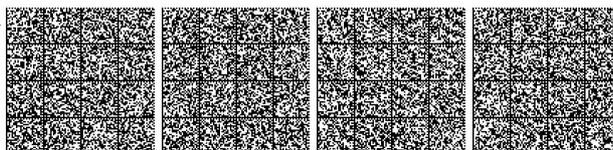
4. ADDESTRAMENTO

4.1 La persona competente riceve un addestramento relativo all’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 1257/2013, in particolare:

a) conoscenza delle norme e regolamenti di riferimento;
b) riconoscimento dei materiali pericolosi oggetto del Regolamento 1257/2013 e identificazione delle strutture della nave, impianti e sistemi di bordo ove potenzialmente potrebbero essere installati;
c) valutazione della situazione a bordo e predisposizione di un’ispezione sulla nave;
d) comunicazione e conoscenza dei software applicativi;
e) conoscenza delle procedure da adottare per tutelare la sicurezza dei lavoratori a bordo;
f) conoscenza teorica e pratica su come effettuare campionamenti a bordo;
g) comprensione ed interpretazione dei risultati delle analisi dei campionamenti di cui sopra;
h) preparazione dei rapporti di visita e sviluppo/aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi.

5. DISPOSIZIONI PER ARMATORE E SOCIETA’ E REGISTRAZIONI

5.1 La società, o in assenza l’armatore, provvede affinché la persona competente frequenti corsi di formazione che comprendano le aree indicate sotto la sezione addestramento ed esperienza al fine di acquisire le necessarie competenze per la corretta implementazione e gestione delle procedure di attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 1257/2013, compresa la formazione pratica e il continuo aggiornamento. La società, o in assenza l’armatore, fornisce prove documentali che la persona competente designata abbia le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie per svolgere i compiti previsti dalle disposizioni del Regolamento (UE) 1257/2013.

ALLEGATO *8*

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L' AUTORIZZAZIONE COME ORGANISMO RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA C) DEL DECRETO 12 OTTOBRE 2017

1 Introduzione

In ossequio alle disposizioni contenute all' articolo 3, comma 2 lettera c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2017, l'Organismo riconosciuto di cui all' art.2, comma 1, lettera h) dello stesso decreto che intenda essere autorizzato dall' Amministrazione al fine di eseguire le attività di verifica ed ispezione alle navi di cui all'articolo 8 del regolamento 1257/2013, nonché al rilascio ed al rinnovo dei pertinenti certificati di cui all'art. 9 del regolamento, dovrà presentare all'Amministrazione la documentazione di cui alla successiva Sezione 2 del presente allegato.

2 Documentazione da presentare

Istanza, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Organismo e presentata in marca da bollo, alla quale allegare la seguente documentazione e/o informazioni riguardanti :

a) le competenze tecniche, amministrative e gestionali per condurre l'attività citata alla precedente Sezione 1;

b) requisiti e formazione degli ispettori ai fini dell'attività di verifica ed ispezioni alle navi di cui all'articolo 8 del regolamento 1257/2013;

c) rapporto di ispezione, *checklist* per l'ispezione e *specimens* della certificazione prevista dal regolamento 1257/2013;

d) istruzioni per l'attività di sorveglianza costruzione delle navi ai fini del regolamento 1257/2013;

e) istruzioni per l'esecuzione dell'attività di verifica ed ispezioni alle navi di cui all'articolo 8 del regolamento 1257/2013;

a) la conferma che le istruzioni di cui in d) e e) sono state elaborate considerando il regolamento 1257/2013 e, quando necessario, le raccomandazioni non obbligatorie contenute nelle "Best Practice EMSA" sul riciclaggio delle navi.

2 Invio della documentazione

L'istanza e la documentazione di cui alla precedente Sezione 2.1 è inviata al seguente indirizzo:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto 6 – Sicurezza della Navigazione –
Viale dell'Arte, 16
00144 – ROMA –
cgcp@pec.mit.gov.it

19A03591
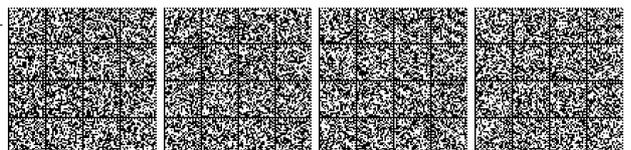
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 maggio 2019.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° maggio 2019, nella misura pari a - 0,11 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° maggio 2019, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,89 %.

Roma, 28 maggio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A03647

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen Febbre e Dolore»

Estratto determina IP n. 370 del 15 maggio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN FOR CHILDREN 100 mg/5 ml, ORAL SOLUTION, 150 ml + DOSYNG SYRINGE dalla Grecia con numero di autorizzazione 46452/13.10.2008, intestato alla società Reckitt Benckiser Ellas Chimika' ABEE e prodotto da Almirall Hermal GMBH, Reinbek (DE) e da Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, U.K., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: NUROFEN FEBBRE E DOLORE «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 043344023 (in base 10) 19BS4R(in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: 20 mg di ibuprofene;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, saccarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico, aroma arancia, bromuro di domifene, acqua depurata.

Come conservare nurofen febbre e dolore: temperatura di conservazione inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);
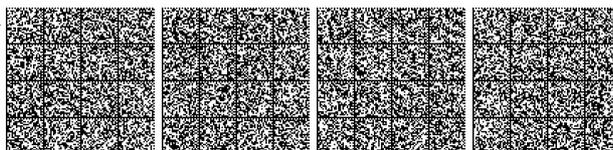
S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

PHARM@IDEA S.r.l. via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (BS);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Nurofen febbre e dolore «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 043344023.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Nurofen febbre e dolore «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C. n. 043344023.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03622

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefazolina Pharmacare»

Estratto determina AAM/PPA n. 343 del 30 aprile 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmaber S.r.l. (codice fiscale 07025090965) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Magenta, 32 - 20123 - Milano.

Tresferimento di titolarità: codice pratica.

Medicinale: CEFAZOLINA PHARMABER.

Confezione A.I.C. n. 024127019 - «1000 Mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

alla società: Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20124 - Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale Cefazolina Pharmacare.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03623

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triatop»

Estratto determina AAM/PPA n. 378 del 13 maggio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via M. Buonarroti, 23 - 20093 - Cologno Monzese (MI).

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/158.

Medicinale TRIATOP.

A.I.C. n. 029009014 - «10mg/G Shampoo» flacone da 120 ml;

alla società: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 - Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03624

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 379 del 13 maggio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Alfasigma S.p.a. (codice fiscale 03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna.

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/159.

Cambio denominazione: N1B/2019/190.

Medicinale: KETODOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 028561037 - «25 mg + 200 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 028561049 - «25 mg + 200 mg compresse» 10 compresse.

Medicinale: KETOLIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 044266017 - «40 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine Carta/Al/Pe;
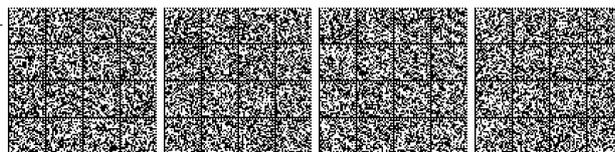
A.I.C. n. 044266029 - «40 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine Carta/Al/Pe.

Medicinale: KETOPROFENE ALFASIGMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 040136018 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 040136020 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse,

alla società: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale «Ketoprofene Alfasigma» in «Ketoprofene Laboratori Eurogenerici».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03625

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nizoral»

Estratto determina AAM/PPA n. 380 del 13 maggio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580) con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina km 23,500 - 00071 località Santa Palomba - Pomezia (RM).

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/160.

Medicinale: NIZORAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 024964037 - «2 % crema» tubo da 30g;

A.I.C. n. 024964140 - «20 mg/g shampoo» flacone da 100 g,

alla società: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03626

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anival»

Estratto determina AAM/PPA n. 381 del 13 maggio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/300.

Medicinale: ANIVAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036801013 - «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 036801025 - «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine,

alla società: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. (codice fiscale 08456641219) con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo n. 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03627

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Questran»

Estratto determina AAM/PPA n. 382 del 13 maggio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Industria n. 40/46 - 00144 Roma.

Trasferimento di titolarità: codice pratica.

Medicinale: QUESTRAN.

Confezione: A.I.C. n. 023014018 - «4 g polvere per sospensione orale» 12 bustine,

alla società: Cheplapharm Arzneimittel GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Ziegelhof 24 - 17489 Greifswald (Germania).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03628

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fungizone»

Estratto determina AAM/PPA n. 383 del 13 maggio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l. (codice fiscale 00082130592) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Industria n. 40/46 - 00144 Roma.

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/739.

Medicinale: FUNGIZONE.

Confezione: A.I.C. n. 015050014 - «50 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 ml,

alla società: Cheplapharm Arzneimittel GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Ziegelhof 24 - 17489 Greifswald (Germania).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03629

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kruxade»

Estratto determina AAM/PPA n. 385 del 13 maggio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farto S.r.l. - Farmaco Biochimico Toscano (codice fiscale 06569640482) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alessandro Guidoni n. 97 - 50127 Firenze.

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/737.

Medicinale: KRUXADE.

Confezioni:

A.I.C. n. 036896013 - «875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine;

A.I.C. n. 036896025 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse,

alla società: S.F. Group S.r.l (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03630

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione per metalli preziosi, risultano cancellate al REA della Camera di commercio di Napoli; pertanto, con determinazione dirigenziale n. 226 del 21 maggio 2019, è stato disposto la cancellazione delle stesse dal Registro degli assegnatari.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione per metalli preziosi, risultano cancellate al REA della Camera di commercio di Napoli; pertanto, con determinazione dirigenziale n. 226 del 21 maggio 2019, è stato disposto la cancellazione delle stesse dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi; pertanto si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni non consegnati e/o smarriti, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

N. marchio	R.E.A.	Denominazione impresa	Sede	Punzoni consegnati	Punzoni non consegnati	Punzoni smarriti
381 NA	376494	Ferrarese Aldo	Via Cavallerizza a Chiaia 37 - Napoli	0	6	0
621 NA	442867	Silvestre Domenico	Vico 2 Trotti 3 Traversa n. 1 - Torre del Greco	0	0	8
681 NA	418301	Idea Coral S.r.l.	Via V. Veneto 21 - Torre del Greco	6	0	0
711 NA	458249	Stile D'Oro di Cecere Anna	Via Duca di San Donato 73 - Napoli	3	0	1
918 NA	605400	Panfili Antonio	Piazza Larga 24 2° piano - Napoli	0	5	0
943 NA	600012	Antonio Triunfo S.a.s. di Emilia Triunfo	Via Bosco di Capodimonte 66 - Napoli	2	0	0
1013 NA	654548	Esposito Paolo	Via Antonio Scialoia 38 - Napoli	2	0	0
1144 NA	744326	Tererò S.r.l.	Via Vittorio Veneto 13 - Torre del Greco	10	0	0
1207 NA	608551	Oro 2000 di Lupo Anna	Via Madonna delle Grazie 157 - Gragnano	2	0	0
1246 NA	684956	«Gumon» di Monticelli Guido	Via Libertà 228 - Portici	2	0	0
1260 NA	828571	Finigalv S.n.c. di R. Cecco & C.	Via Santa Maria La Bruna 112 - Torre del Greco	0	4	0
1297 NA	956812	Sin Time di Bolognesi Clotilde	Via Emilio Scaglione 116 - Napoli	2	0	0

19A03643

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione per metalli preziosi, hanno manifestato la volontà di cessare l'attività; pertanto la Camera di commercio di Napoli, con determinazione dirigenziale n. 225 del 21 maggio 2019, ha disposto la cancellazione delle stesse dal Registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi; pertanto si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni non consegnati e/o smarriti, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

N. marchio	R.E.A.	Denominazione impresa	Sede	Numero punzoni consegnati	Punzoni smarriti
355 NA	317585	Balbi Claudio	Via Chiaia 149 A - Napoli	1	0
413 NA	296931	Fratelli Iacobelli S.r.l.	Via Madonna della Misericordia 20 - Torre del Greco	4	0
499 NA	375387	Cuocolo Vincenzo	Vico Strettola agli Orefici 33 - Napoli	2	0
505 NA	382445	Faldero di De Rosa Giovanni Battista	Via Cesare Battisti 93 - Torre del Greco	1	0
511 NA	374927	Vitagliano Vincenzo	Via Piscopia 63 - Torre del Greco	4	3
685 NA	379320	Borriello Ciro	Via Sedivola 24 - Torre del Greco	3	1
1002 NA	672326	Agè Mina S.r.l.	Via Saverio Baldacchini 11 - Napoli	4	0
1075 NA	619177	Essevi Gold Metal Srl	Via Mazzini 19 - Torre del Greco	20	1
1169 NA	662304	Bosco Maurizio	Via F. Crispi 41/B - Napoli	2	0
1198 NA	674597	Generoso De Sieno & Figli S.r.l.	Via Saverio Baldacchini 11 - Napoli	1	1
1204 NA	802388	Bosco Carmine	Via Saverio Baldacchini 11 - Napoli	2	0
1229 NA	858901	Creativa di Coppola Maria	Vico III Rota 13 - Sorrento	1	0
1230 NA	843135	Caravecchia Srl	Via Cimaglia 23/ E - Torre del Greco	5	0
1278 NA	497865	G.Gold S.r.l.	Piazza Francesco Muzii 11 - Napoli	4	0

19A03644

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determina n. 224 del 21 maggio 2019 è stato riattribuito il marchio di identificazione per metalli preziosi all'impresa sottoelencata:

N. marchio	R.E.A. CCIAA Napoli	Denominazione impresa	Sede
1180 NA	767424	I.P.G. Gioielli S.n.c. di Imparato Massimo & C.	Via S. Antonio 52 - Torre del Greco (NA)

19A03645

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, con deliberazione di giunta n. 11 del 31 gennaio 2019, ha affidato l'incarico di conservatore del Registro delle imprese al dott. Andrea Malagugini, dirigente dell'area Registro delle imprese e Regolazione del mercato, a decorrere dal giorno 1° febbraio 2019.

19A03646

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e comma 6 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso - Belluno con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 98 del 17 maggio 2019: n. marchio 79 - TV, Franchetto Natalina, via Damini, 51 - 31033 Castelfranco Veneto (TV).

Si rende noto che l'impresa suddetta ha consegnato i due punzoni in dotazione a questa Camera di commercio in data 15 aprile 2019, che ha provveduto alla deformazione.

19A03593

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Declassamento del Consolato generale onorario in Baltimora (Stati Uniti) al rango di Consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale onorario in Baltimora (Stati Uniti d'America), è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Baltimora (Stati Uniti d'America) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Filadelfia, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Maryland, eccettuate le Contee di Montgomery e Prince George.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A03660

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un *ex* alveo del canale Gozzolina sito nel Comune di Castiglione della Stiviere.

Con decreto n. 128 del 6 maggio 2019, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 27 maggio 2019, n. 1 - 1479, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Canale Gozzolina sito nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), identificato al C.T. del comune medesimo al foglio 47, particelle numeri 180 e 181.

19A03653
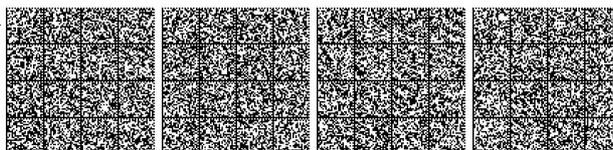
MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia Nostra Signora Assunta, in Savona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2019, viene soppressa la Parrocchia Nostra Signora Assunta, con sede in Savona.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile, dal momento dell'iscrizione, dello stesso, nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso, è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico di soppressione.

19A03659

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del secondo biennio C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2019.

Si informa che questo Ministero avvia la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2019 previsto dalle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazione nella legge del 27 febbraio 2004, n. 47, spettante esclusivamente alle aziende del comparto del trasporto pubblico locale attive nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Sicilia.

Al fine di procedere all'istruttoria mirata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentarne la relativa istanza, in bollo da € 16,00, corredata dai prospetti contabili (allegati 1-2-3-4); la documentazione accuratamente compilata e sottoscritta da tutti gli organi ivi indicati deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 del certificato della Camera di commercio.

Tutta la documentazione, così come individuata nel presente comunicato, dovrà essere riprodotta conformemente ai modelli riportati sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it/Temi/Trasporti/Trasporto-pubblico-locale/Normativa

La documentazione dovrà essere inviata mediante l'utilizzo della posta certificata al seguente indirizzo: dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it, indicando nell'oggetto la dicitura: «Contributo per Oneri Rinnovo CCNL TPL - secondo biennio 2002/2003-ANNO 2019».

La documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019.

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione dei documenti istruttori.

Copia della documentazione va altresì inviata, per conoscenza, alla rispettiva regione di appartenenza la quale curerà l'inoltro a questo Ministero, al medesimo indirizzo di posta elettronica, unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del servizio, che assevera l'appartenenza dell'azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

19A03590

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti

Si rende noto che in data 12 marzo 2019 è stato emesso il decreto n. 89 concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2019.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet www.mit.gov.it

19A03594

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Domanda di modifica della denominazione registrata «CRÈME D'ISIGNY»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 176 del 22 maggio 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «CRÈME D'ISIGNY» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A03619

Domanda di modifica della denominazione registrata «BANON»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 177 del 23 maggio 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «BANON» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A03620

Domanda di modifica della denominazione registrata «BEURRE D'ISIGNY»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 177 del 23 maggio 2019 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denomina registrata «BEURRE D'ISIGNY» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

19A03621

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 27 maggio 2019, n. 227900 - Proroga dei termini previsti dalle circolari direttoriali 25 gennaio 2019, n. 23837, 25 gennaio 2019, n. 24019 e 25 gennaio 2019, n. 24026 - Avvisi pubblici per la selezione di iniziative imprenditoriali in alcuni territori della Regione Puglia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 maggio 2019, n. 227900, il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione per la selezione di iniziative imprenditoriali in alcuni territori della Regione Puglia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, fissato al 28 maggio 2019 con le circolari menzionate in epigrafe, è stato prorogato alle ore 12,00 del 26 luglio 2019.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A03642

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della «Transmedia cooperativa a r.l. onlus», in Porcia e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 758 d.d. 10 maggio 2019, la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Transmedia cooperativa a r.l. onlus» con sede in Porcia, codice fiscale 01570320935, costituita addì 10 marzo 2006 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Peresson, con studio in Spilimbergo, via Mazzini n. 3.

Contro il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro ventoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto, qualora sussistano i presupposti di legge.

19A03661

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Doge società cooperativa», in Grado e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 760 d.d. 10 maggio 2019, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della cooperativa «Il Doge società cooperativa» con sede in Grado, codice fiscale 01163640319, costiuita il giorno 11 febbraio 2015 per rogito notaio dott. Fabrizio Sasso del Verme di Cadoneghe (PD), ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma n. 11.

Contro il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto, qualora sussistano i presupposti di legge.

19A03662

Scioglimento della «Consorzio Prodotti della Montagna F.V.G. - società cooperativa», in Tolmezzo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 759 d.d. 10 maggio 2019, la giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Consorzio Prodotti della Montagna F.V.G. - società cooperativa» con sede in Tolmezzo, codice fiscale 01759090309, costituita addì 16 dicembre 1991 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Moris Iob, con studio in Udine, via Roma n. 43.

Contro il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto, qualora sussistano i presupposti di legge.

19A03663

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-133) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
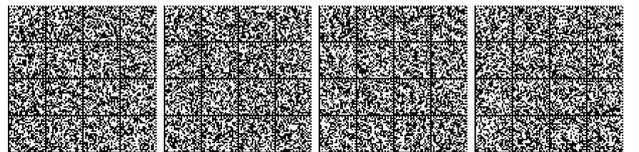
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
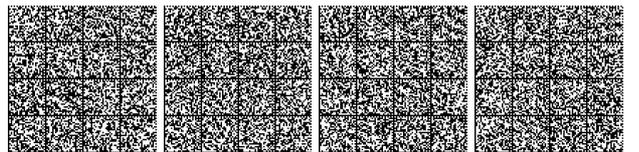
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.